

Regione Campania
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

POR 2000-2006

Misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP

**Pareri resi dal gruppo di Assistenza Tecnica su quesiti posti dalle
strutture impegnate nella gestione attuativa del Programma**

Settembre 2006

È noto che il POR Campania 2000-2006 FEOGA-SFOP costituisce lo strumento di politica strutturale più rilevante per lo sviluppo agricolo e agroindustriale, per il recupero delle aree rurali ed il rilancio del settore della pesca. Il Programma interviene con 19 misure ed una dotazione di risorse pubbliche pari a 1.143,22 Meuro. I risultati conseguiti nella sua attuazione al 30 giugno 2006, sono alquanto significativi, avendo gli impegni raggiunto l'81% della dotazione, con un importo di 928,60 Meuro. I pagamenti, invece, pari a 630,05 Meuro rappresentano il 55,4%. La positiva performance del fondo FEOGA è testimoniata anche dalla premialità, concessa dalla Commissione Europea in sede di revisione di metà periodo, che ha incrementato la dotazione del FEOGA di circa 160 meuro.

I risultati ottenuti vanno attribuiti soprattutto al modello organizzativo-gestionale di cui si è dotata l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario per l'attuazione degli interventi. Si tratta di un modello fortemente innovativo rispetto al passato, basato su un nuovo assetto delle competenze incentrato su un'ampia delega alle Province, sull'introduzione di un nuovo sistema delle procedure di attuazione che prevede: l'informatizzazione dell'iter istruttorio e l'utilizzazione di un metodo di valutazione dei progetti basato su indicatori standard, l'introduzione dei bandi a scadenza aperta e la formazione di graduatorie bimestrali, l'obbligo di presentazione dei progetti esecutivi per i soggetti privati e definitivi per i soggetti pubblici, il conto corrente bancario dedicato per la gestione finanziaria del singolo progetto.

Il lavoro svolto ha contribuito all'assegnazione all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario del Premio "Qualità PP.AA." nella categoria "Regioni, Province, Città metropolitane", conferito in occasione del Forum della Pubblica Amministrazione nel maggio 2006.

Il premio, promosso da Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Foromez allo scopo di diffondere e sostenere una nuova cultura manageriale orientata alla qualità nelle Pubbliche Amministrazioni Italiane, costituisce riconoscimento per tutte quelle amministrazioni che hanno applicato meglio i criteri del Total Quality Management, nell'ambito delle linee guida che l'Unione Europea ha dato per misurare le prestazioni delle P.A.

Il sistema di attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP risulta piuttosto complesso per la molteplicità dei soggetti coinvolti e per le differenti modalità procedurali seguite. Per tale motivo, nel corso degli anni, sono stati emanati numerosi provvedimenti attuativi, note e circolari applicative dirette a rendere quanto più possibile chiare e univoche le modalità di gestione degli interventi ai fini della massima efficienza delle strutture amministrative interessate e della migliore conoscenza degli aspetti operativi del Programma da parte dei soggetti pubblici e privati a cui esso è rivolto.

La conoscenza di tali atti, che hanno trovato collocazione in varie pubblicazioni con le quali se ne è data ampia divulgazione, non può prescindere da quella dell'insieme di chiarimenti ed interpretazioni di norme e disposizioni attuative, che sono state fornite nel corso di svolgimento del Programma e che ne completano quindi il quadro procedurale a cui fa riferimento il sistema attuativo.

Molti di tali chiarimenti sono fondati su pareri resi dal Gruppo di Assistenza Tecnica, che agisce a supporto dell'Amministrazione per la gestione del POR FEOGA e SFOP dal 2003, esercitando funzioni di consulenza e assistenza nei vari campi specialistici interessati dall'attuazione del Programma.

Il presente volume raccoglie i pareri elaborati dal Gruppo – con il principale contributo degli esperti in materia giuridico-amministrativa – ordinati secondo la misura di riferimento ed i cui oggetti sono sinteticamente riportati nell'elenco che li precede, il quale costituisce guida per il sommario esame degli argomenti trattati e per la ricerca di ciascuno di essi.

Tale lavoro, aggiornato ogni bimestre al fine di contribuire alla corretta circolazione delle informazioni, sarà disponibile per la consultazione sul sito internet della Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura - all'indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/por/por_new.htm

Il Gruppo di Assistenza Tecnica al POR FEOGA e SFOP è costituito a seguito di selezione pubblica disciplinata dalla Giunta Regionale con delibera n° 6628 del 3/12/2001.

Esso è composto da:

Dott. Luca Perozzi - Coordinatore

Dott. Michele Tolve - Esperto

Dott. Francesco Capotorto - Esperto

Avv. Salvatore Capezzuto - Esperto

Dott.ssa Raffaella Pergamo - Esperto

Dott. Gianfranco Sava - Esperto

Dott. Alberico Simioli - Esperto

Dott.ssa Immacolata Voltura - Esperto in posizione di staff

Dott. Salvatore Aragosa - Esperto in posizione di staff

Dott.ssa Ines Di Paolo - Esperto in posizione di staff

Dott. Enrico Vittorio Mattei - Esperto in posizione di staff

Dott.ssa Angela Palmieri - Esperto in posizione di staff

Sommario

	pag.
<i>Descrizione pareri</i>	13
<i>Raccolta pareri</i>	21
Misura 1.3	23
• Affidamento incarico di progettazione	23
• Valutazione d'Impatto Ambientale	24
• Spese generali	27
Misura 1.4	29
• Riesame istanze	29
Misura 4.8	31
• Autorizzazione variante	31
• Ammissibilità dei contratti verbali di affitto agrario	31
• Possesso della proprietà al 50% indiviso	33
• Cessione azienda	33
• Conoscenze e competenze professionali	34
• Rinuncia finanziamento	34
• Innalzamento del limite dell'importo sovvenzionabile	35
• Limite massimo di un finanziamento	35
• Subentro mortis causa	36
• Integrazione parere Subentro mortis causa	36
• Gestione c/c bancario dedicato	37
• Gestione c/c bancario dedicato	37
• Schema tipo di polizza fidejussoria	38
• Recupero somme indebitamente percepite	38
• Lavori in economia: autofatturazione	39
• Eleggibilità spese per lavori in economia	39
• Lavori in economia	40
• Graduatoria progetti riammessi	41
• Riesame istanze	42
• Spese generali	43
• Costituirsi in giudizio	43
• Integrazione Parere Costituirsi in giudizio	44

	pag.
• Interventi finanziabili	45
• Verifiche in sede di collaudo	46
• Cronogramma	47
• Mandato all'incasso con obbligo di resa del conto	47
• Revoca di un finanziamento a seguito di verifiche da parte della Guardia di Finanza	48
• Ammissibilità di un'istanza proveniente da un'azienda ricadente parzialmente nel territorio di riferimento del PIR	49
Misura 4.9	51
• Demolizione impianto preesistente	51
• Fattura con Ricevuta Bancaria	53
• Aiuti di Stato	54
Misura 4.10	57
• Vincolo di indivisibilità	57
Misura 4.11	58
• Emissione fattura	58
Misure 4.12	59
• Riesame istanze non ammesse	59
• Ruralità fabbricati	60
• Autorizzazione su beni sottoposti a vincoli	62
• Falsa autocertificazione	64
Misura 4.13	66
• Ammissibilità a finanziamento di un'azienda ricadente nel Parco Metropolitano di Napoli, non incluso nei territori previsti dalla misura	66
• Ammissibilità a finanziamento di aziende ricadenti al di fuori di zone svantaggiate.	67
• Voltura decreto di concessione	67
• Regime "de minimis"	68
Misura 4.14	70
• Ammissibilità a finanziamento istanza presentata dalle Comunità Montane ai fini della valorizzazione delle "strade dei vini"	70
• Legittimità dell'affidamento di una gara d'appalto al progettista	71

	pag.
• Esercizio attività di Bed & Breakfast	71
• Cumulabilità con la mis. 4.12	74
• Limite massimo di istanze presentabili	75
• Dichiarazioni bancarie rilasciate da familiari	76
• Partecipazione ONLUS alla gare d'appalto	77
Misura 4.15	79
• Ammissibilità a finanziamento di una azienda in possesso di contratto di comodato per l'utilizzo del terreno.	79
• Regolarità del contratto di affitto	82
• Concessione del premio per beneficiario già insediato in azienda	82
• Concessione del premio e successiva sostituzione dei terreni	83
• Verifica dei contratti di affitto regolarmente registrati	83
• Possesso del requisito dell'età	84
• Subentro del coniuge nella titolarità dell'azienda	84
• Discordanza tra il soggetto che ha presentato la domanda (proprietario) ed il soggetto che coltiva il fondo.	85
• Insediamento per la prima volta come unico capo dell'azienda agricola	86
• Modalità di insediamento di un giovane in un'azienda agricola	88
• Primo insediamento in azienda da parte di coniuge o di "germani"	88
• Documentazione primo insediamento	89
• Ammissibilità a finanziamento	90
• Mancanza secondo plico relativo al progetto di investimento, in ambito PIR	91
Misura 4.17	92
• Lavori in economia	92
• Acquisto terreno	92
• Revoca finanziamento	93
• Spese generali	94
Misura 4.18	95
• Istanza presentata da una associazione non iscritta al Registro Imprese	95
• Soggetto beneficiario del contributo, società cooperativa a responsabilità limitata con soci pugliesi	96
• Ammissibilità a finanziamento di un Consorzio	97

	pag.
• C/c bancario dedicato	99
• Rilascio fideiussione	100
• Assunzione impegni in caso di carenza di risorse	101
• Rendicontazione dell'IVA nel caso di acquisizione di beni e servizi	102
• Possibilità di utilizzo riserva PIR per interventi non PIR	103
• Contribuzione a scalare.	104
• Completamento istruttoria	105
• Difformità tra versione informatica e cartacea	106
• Presentazione seconda istanza	107
• Certificazione antimafia	107
• Integrazione di spese per impiego di personale tecnico	108
• Riconoscibilità spese personale	109
Misura 4.20	111
• Mancanza Piano Regolatore Generale	111
• Limite max di progetti presentabili	113
• Sospensione termini presentazione istanze	114
Misura 4.22	115
• Natura giuridica del richiedente	115
• Verifica da parte della GdF	115
• Spese generali	116
• Utilizzo degli accantonamenti per imprevisti	117
• Variante con utilizzo ribassi d'asta	118
Misura 4.23	120
• Sostituzione imbarcazione	120
• Cambio stazza e proprietà imbarcazione	120
• Vendita imbarcazione e relativa licenza	121
• Adesione cooperativa	122
• C/c bancario dedicato	124
• Diversa modalità di pagamento	125
• Adeguamento sicurezza	127
• Barche provenienti da altra regione	127
• Cancellazione attrezzo e successivo arresto definitivo di imbarcazione	129
• Pescaturismo	130
• Esclusione dei contributi concessi dal POR dalla formazione del reddito per le Organizzazioni di Categoria	131

	pag.
Misura 4.24	133
• Documentazione carente	133
• Ripresentazione progetto	134
• Modalità organizzative e gestionali di un Partenariato locale in ambito PIR	134
Settore IPA	136
• Sospensione termini presentazione istanze	136
• Servizio postale privato	136
• Conto corrente bancario dedicato	137
Settore Foreste Caccia e Pesca	139
• Fidejussione enti pubblici	139
• Spese per fideiussioni	139
• Spese generali	140
Province	141
• Provincia di Salerno: Spese generali	141
• Provincia di Napoli: Servizio Postale	141

Descrizione pareri

I pareri formalmente emessi alla data del 31 agosto 2006 sono 113, di cui 105 di carattere giuridico-amministrativo ed 8 relativi a tematiche finanziarie. Tuttavia va precisato che, nel corso degli anni, diversi sono stati anche i pareri espressi, solo verbalmente per esigenze di praticità e tempestività; in tal caso si è trattato per lo più di chiarimenti o precisazioni scaturite da incontri con i soggetti attuatori. Inoltre, vari sono i pareri emessi relativamente alla verifica di sussistenza di carichi pendenti in capo ai destinatari degli interventi, infatti, i bandi delle misure prevedono espressamente che il beneficiario produca, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti di non aver riportato condanne penali né di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la Pubblica amministrazione; tali pareri per ovvie ragioni di privacy non sono stati catalogati.

Come già detto, l'esigenza di conferire maggiore efficacia all'attuazione degli interventi previsti dalle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP, ha comportato l'adozione di alcune importanti innovazioni, riguardanti l'assetto delle competenze, gli aspetti procedurali ed organizzativi relativamente all'attuazione delle misure.

Riguardo al nuovo assetto delle competenze è stato introdotto il decentramento amministrativo, attraverso una delega alle Province di funzioni amministrative riguardanti la realizzazione degli interventi di talune misure definite a "regia regionale".

Innovazioni importanti sono state introdotte anche su alcuni aspetti procedurali ed organizzativi della gestione degli interventi:

- ***L'introduzione del bando a "scadenza aperta"*** prevede che le domande possono essere presentate senza soluzione di continuità salvo che la regione non ne interrompa la presentazione; *ai fini della formazione delle graduatorie dei beneficiari*, si prendono in considerazione tutte le istanze pervenute allo scadere di ogni bimestre, sino ad esaurimento risorse.
- ***L'obbligo di presentazione di progetti esecutivi e ricorso all'autocertificazione***, al fine di ottimizzare i tempi di istruttoria delle pratiche; è stato introdotto l'obbligo di presentazione dei progetti esecutivi per i soggetti privati e definitivi per i soggetti pubblici, corredati dalle autorizzazioni amministrative necessarie.

La regione e le province provvedono ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle situazioni dichiarate.

- ***L'implementazione di un sistema di valutazione attraverso indicatori standard di misura*** per standardizzare ed accelerare la fase di selezione delle istanze pervenute, controllando i *requisiti minimi relativi alla natura del richiedente, alla tipologia di azienda* coinvolta nonché al *progetto d'investimento* e valutando un insieme di fattori previsti per ciascuna misura dal relativo bando.

Le innovazioni organizzative riguardano invece:

- ***L'introduzione del conto corrente dedicato*** per la movimentazione di tutte le risorse, allo scopo di rendere trasparenti e documentabili le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi.
- ***L'accesso del richiedente alle anticipazioni finanziarie e ai finanziamenti bancari ad integrazione dei propri***, se il destinatario è un soggetto privato è prevista l'anticipazione del contributo pubblico delle misure previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
- ***L'informatizzazione dell'iter istruttorio e utilizzo di un formulario standard di presentazione dei progetti*** al fine di semplificare sia la compilazione della domanda sia la fase istruttorio oltre a facilitare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

Partendo dall'analisi del modello procedurale ed organizzativo implementato nonché dall'insieme di disposizioni attuative previste per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, si è ritenuto utile catalogare il coacervo dei pareri emessi, nel corso degli anni, per misura anche ai fini di una più semplice consultazione degli stessi. Tuttavia, tali pareri sono stati anche raggruppati per tipologia di argomento. In particolare, i principali argomenti trattati sono:

- **Ambito geografico di applicazione**

I bandi di attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP, in generale, trovano applicazione su tutto il territorio regionale, tuttavia al paragrafo 4 dei singoli bandi è riportato, nello specifico, l'area territoriale di attuazione di ciascuna misura in linea con gli obiettivi della stessa. Relativamente a quest'argomento i pareri emessi riguardano la misura 4.13, la quale trova applicazione nelle aree individuate dai PIAR e in quelle classificate svantaggiate ai sensi della direttiva 268/75/CE. A seguito della modifica ai bandi di agosto 2005, è stato esteso il campo di applicazione, inserendo anche le aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 33/93, limitatamente alle aree comprese all'interno dei parchi naturali, nazionali e regionali e le aree ricadenti nei territori delle "Strade dei vini" riconosciute, di cui alla legge n°268/98 e del DGR 3504 del 20/07/2001 e successive modifiche.

In particolare, le richieste riportate riguardano l'ammissibilità a finanziamento di aziende che ricadono in un'area non compresa nell'elenco dei territori previsti dal bando e di aziende ubicate, per una parte, all'esterno delle citate aree.

- **Conto Corrente bancario dedicato**

Le disposizioni generali dei bandi di attuazione delle misure, come già detto, prevedono il ricorso al conto corrente bancario dedicato, al fine di rendere trasparenti e documentabili le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sia che si tratti di soggetto privato che di soggetto pubblico. Le entrate del conto sono costituite dalle somme accreditate dalla Regione/Provincia a fronte del contributo concesso, nonché dai mezzi propri depositati dal beneficiario. Le uscite sono formate dal pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento. Il pagamento di tali spese deve avvenire, tassativamente, mediante bonifico bancario ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, emesso dall'Istituto di credito di appoggio del conto dedicato. Unitamente alla richiesta di bonifico o di emissione di assegno circolare, il destinatario del contributo deve presentare all'Istituto di credito copia conforme della fattura da pagare. Di seguito sono riportati i pareri che chiariscono talune modalità di applicazione della disposizione in esame.

- **Lavori in economia**

I lavori in economia sono ammessi solamente nell'ambito della misura 4.8 "Ammodernamento strutturale delle aziende agricole". In particolare, le operazioni che è possibile realizzare in economia per ciascun comparto e sottomisura sono riportate nella circolare del Coordinatore dell'Area Agricoltura n. 2/10630 del 11/09/2001 e sono contraddistinte dalla lettera "E" nelle apposite schede allegate al bando. Il calendario dei lavori da svolgere, pena l'inammissibilità della relativa voce, va comunicato, a mezzo raccomandata A/R, con almeno 7 giorni d'anticipo rispetto all'avvio delle specifiche operazioni, alla Provincia competente, che potrà svolgere i controlli sopralluogo ritenuti più opportuni. Il contributo pubblico non può superare, in ogni caso, la spesa totale ammessa al netto dei lavori realizzati in economia.

I pareri riportati di seguito, attengono i criteri di ammissibilità dei lavori in economia, dei lavori agronomici effettuati dallo stesso beneficiario o dai suoi familiari per la realizzazione degli investimenti proposti. Viene altresì riportato un parere relativo ad un'inoltrata richiesta di ammissibilità dei lavori in economia nell'ambito della misura 4.17.

- **Beneficiari: tipologie, età e competenze professionali**

I bandi delle singole misure prevedono che i progetti di investimento che risultano ammissibili a finanziamento sono valutati sulla base di taluni parametri di valutazione, riferiti ai requisiti soggettivi del richiedente, ai requisiti

ti oggettivi dell'azienda e alla validità del progetto. Il paragrafo 5 dei bandi, infatti, è relativo ai "Soggetti destinatari dell'intervento", nel cui ambito sono riportate le caratteristiche che devono possedere i singoli destinatari ai fini dell'ammissibilità a finanziamento. In particolare, i pareri di seguito riportati sono principalmente riferiti alle misure 4.8 e 4.15 i cui destinatari sono soggetti privati e, quindi, si chiedono chiarimenti sull'età, sull'insediamento come capo dell'azienda, sul possesso delle conoscenze e competenze professionali, sull'ammissibilità dell'insediamento trasmessa da un coniuge all'altro coniuge, il subentro tra fratelli germani, il subentro per *mortis causa*.

Altre richieste riguardano le misure cofinanziate dallo SFOP (4.22 e 4.23), e quindi sono stati formulati pareri relativi a casi relativi al cambio di proprietà e di stazza di un'imbarcazione e alla vendita di imbarcazione e relativa licenza.

• **Fideiussione**

Il quadro normativo che disciplina l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP prevede che i destinatari degli interventi possano ricevere un contributo pubblico in conto capitale compreso tra il 40% ed il 100% della spesa ritenuta ammissibile. Allo scopo di agevolare il destinatario nella esecuzione degli investimenti, fermo restando che il medesimo può anticipare la spesa ammessa (sempre solo attraverso il conto corrente dedicato) e ricevere il contributo dopo il collaudo dei lavori, sono consentite delle opportunità:

- se il destinatario è un soggetto privato, può concedersi l'anticipazione del contributo pubblico, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle seguenti misure:
 - a. fino al 40% dell'ammontare del contributo concesso a seguito di lavori effettivamente realizzati e certificati per un importo pari al 50% della prima anticipazione erogata;
 - b. fino all'80% dell'ammontare del contributo concesso, dopo aver documentato di aver depositato sul medesimo conto il 30% dell'importo totale dell'investimento ammesso;
- se il beneficiario è un ente pubblico è possibile, senza necessità di garanzia fidejussoria, l'accredito di acconti del finanziamento sul conto dedicato, la cui funzione può essere assolta dal "sottoconto" acceso presso il Tesoriere Regionale ovvero presso il Tesoriere Provinciale.

I pareri riportati di seguito riguardano le modalità applicative della procedura prevista per la concessione delle anticipazioni.

• **Riesame istanze**

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di finanziamento pervenute è effettuata dalla Provincia per le misure a regia e direttamente dagli uffici regionali per le misure a titolarità. Sulla base degli esiti dell'istruttoria si provve-

de ad approvare le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi, l'elenco delle domande istruite con esito negativo e l'elenco delle domande non ammesse a valutazione, specificando le motivazioni.

Per le domande non ammesse a valutazione o istruite con esito negativo, la Provincia /Regione provvederà a mezzo raccomandata A/R, a darne comunicazione agli interessati i quali, entro i successivi 7 giorni potranno richiedere il riesame alla Provincia o al Settore competente che, nei seguenti 7 giorni si pronuncerà in merito.

Di seguito sono riportati pareri in cui viene chiesto chiarimento rispetto a talune istanze per le quali è stato chiesto il riesame.

- **Azienda: Tipologie, contratti e titoli di proprietà**

I pareri riguardanti il suddetto argomento sono principalmente riferiti ad istanze presentate da soggetti privati, afferenti in particolare alle misure 4.8, 4.9, 4.13 e 4.15. I quesiti posti sono relativi a chiarimenti sulla proprietà dell'azienda in esame, in caso di cessione aziendale, di cambio destinazione d'uso e sulla tipologia di contratti esistenti al fine di definire la proprietà aziendale.

- **Spese generali**

Le parcelle professionali richieste per l'attività di assistenza e/o progettazione devono essere obbligatoriamente approvate dagli Ordini professionali ai quali il professionista risulta iscritto. Le spese generali e tecniche sono riconosciute fino alla concorrenza massima del 12% sull'importo degli investimenti ammessi, la percentuale relativa all'acquisto dei beni durevoli, invece, è del 7%.

Possono rientrare tra le spese generali anche quelle sostenute per l'apertura e l'utilizzo del conto corrente dedicato per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

- **Utilizzo risorse**

In questa sezione sono raccolti pareri che presentano quale denominatore comune la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie.

I quesiti posti dai responsabili delle misure 4.18 e 4.23 afferiscono alla eleggibilità dell'IVA tra le spese riconosciute ammissibili, alla possibilità di escludere i contributi a favore delle Organizzazioni di categoria della Pesca previsti dalla misura 4.23 dalla formazione del reddito, alle modalità di impegno di risorse eccedenti il budget previsto per il triennio di riferimento, alla approvazione di una variante tecnica derivante da una distribuzione annuale delle spese diversa da quella originariamente prevista.

- **Incarico progettazione**

I pareri afferenti a questa categoria sono relativi all'affidamento degli incarichi di progettazione e chiarimenti nel caso di frazionamento dell'incarico ed in merito alla incompatibilità dell'aggiudicazione degli appalti pub-

blici relativi ai lavori ed ai servizi progettati a favore dello stesso progettista.


Per gli enti pubblici la legge ammette l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori all'esterno dell'Ente Locale. Devono, tuttavia, sussistere ragioni oggettive che, accertate e certificate dal responsabile del procedimento, rendano necessario ed inevitabile l'affidamento esterno (art. 17, co. 4, L. 109/94). La giurisprudenza (Consiglio di Stato – sez. V – sent. N. 7130 del 07/11/2003), in applicazione dell'art. 17 della L. 109/94 ha sottolineato la necessità di “assicurare la massima autonomia e l'assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l'esecutore dei lavori”.

- **Varie**

La categoria “Varie” comprende una pluralità di pareri non riconducibili agli argomenti precedentemente trattati ma riferiti a disparati argomenti, di cui alcuni riferibili a specifiche misure altri, invece, a valenza generale, il cui contenuto è riferibile all'ambito di applicazione di misure diverse.

Il grafico n.1 riporta la distribuzione dei pareri per tema trattato, evidenziando che la categoria più numerosa è “varie” (41 pareri), comprendente svariati

Grafico n. 1: Distribuzione pareri per argomento



argomenti; tale sezione comprende anche i pareri rilasciati (5) per l'attuazione dei PIR nell'ambito della misura 4.24. Diversi sono anche quelli rinvenibili nelle categorie “beneficiari” e “azienda”, che accolgono rispettivamente il 17% e il 12% dei pareri emessi, il 7% di essi è relativo alle spese generali ed alla

tematica finanziaria, segue la sezione riguardante il conto corrente bancario dedicato con il 6%, le restanti categorie si attestano, in media, intorno al 4%. La tabella ed il grafico seguenti, invece, evidenziano la distribuzione dei pareri rilasciati per misura. Come si evince, le misure che hanno posto il maggior numero di quesiti sono la 4.8 e la 4.18 rispettivamente con 26 e 15 richieste di parere, seguono la 4.15 con 14 e la 4.23 con 11, le restanti si attestano intorno ad una media di 4 quesiti per misura, non mancano misure che in tutto il periodo esaminato hanno chiesto un solo parere (mis. 1.4, 4.10 e 4.11).

Va segnalato, inoltre, che taluni quesiti (13) sono stati richiesti direttamente dalle Province e/o Stapa-Cepica, in quanto enti delegati all'attuazione delle misure, di essi 2 sono di carattere generale (utilizzo di servizio postale privato e spese generali), 7 riguardano la misura 4.15, 1 la 4.20 e 3 la 4.8.


I pareri finanziari sono 8 ed attengono principalmente alla misura 4.18 del Fondo FEOGA ed alla misura 4.23 dello SFOP, riguardanti fondamentalmente le modalità di utilizzo ed eventuale reimpiego delle risorse.

Tab. n.1: Distribuzione pareri per singola misura

Misura	Pareri giuridico amministrativi e finanziari
1.3	3
1.4	1
4.8	26
4.9	3
4.10	1
4.11	1
4.12	4
4.13	4
4.14	7
4.15	14
4.16	-
4.17	4
4.18	15
4.19	-
4.20	3
4.22	5
4.23	11
4.24	3
Settore Foreste*	3
Settore IPA*	3
Provincia SA*	1
Provincia NA*	1
TOTALE	113

* Si tratta di pareri di carattere generale, pertanto non riconducibili a specifica misura

Grafico n.2: Distribuzione pareri per singola misura



*Raccolta
Pareri*

MISURA 1.3

Affidamento incarico di progettazione

Quesito:

Si chiede di affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di professionisti esterni, frazionando gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori e subordinando il pagamento del compenso all'ottenimento del finanziamento del progetto.

La legge ammette l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori all'esterno dell'Ente Locale. Devono, tuttavia, sussistere ragioni oggettive che, accertate e certificate dal responsabile del procedimento, rendano necessario ed inevitabile l'affidamento esterno (art. 17, co. 4, L. 109/94).

L'intera attività (dalla progettazione preliminare alla direzione lavori) è considerata un unico insieme, anche se si affidano incarichi a soggetti diversi.

E' possibile, infatti, il frazionamento degli incarichi (l. 109/94, art. 17, Co. 14 *Excel*), ma la progettazione *“non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio”* (DPR 554/99, art. 62, Co. 10). *“Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto... salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta”* (l. 109/94, art. 17, Co. 14 *Excel*).

“Per le prestazioni relative alla direzione lavori la disciplina è nei medesimi termini illustrati in ordine alla progettazione, aggiungendo le disposizioni integrative contenute nell'art. 27 della legge quadro”. (Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 8/99 dell'8/11/99).

L'Autorità di Vigilanza, con determinazione n. 18/2001 del 26/07/2001 ha ulteriormente rafforzato il concetto della valutazione unitaria del compenso affermando che *“qualora vi sia la necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione della relazione geologica”*

A supporto di quanto sopra, la disciplina specificamente dedicata ai servizi, e segnatamente il D. Lgs. 157/95 all'art. 4, co. 4, prevede che nel caso di ripartizione del servizio in più lotti, ai fini della determinazione degli onorari, si deve tener conto “*della somma del valore dei singoli lotti*”.

In base a quanto esposto si può concludere che:

- se sussistono delle situazioni oggettive accertate e certificate dal responsabile del procedimento è possibile frazionare gli incarichi di progettazione e direzione lavori;
- tale frazionamento non esime dal considerare unitario il complesso delle attività esercitate; pertanto, al fine di verificare l'eventuale superamento della soglia di legge va considerata la somma del valore dei singoli lotti.

Inoltre chiara appare la norma dell'art. 17, co. 12 bis della L. 109/94, nella parte in cui vieta alla stazione appaltante di subordinare il pagamento del compenso all'ottenimento del finanziamento dell'opera.

Dalla lettura della nota di cui sopra si possono evidenziare diversi punti dubbi, tra i quali: incarico ad alcuni professionisti mai esplicitamente indicati, stipula della convenzione del 07/03/02 con un professionista si ritiene uno dei due di cui alla convenzione, un non definito in carico di progettazione, un non ben chiaro richiamo nella convenzione ad una progettazione definitiva, che tuttavia dovrebbe essere stata già eseguita in quanto propedeutica alla presentazione del progetto.

Ciò premesso, al fine di effettuare delle corrette valutazioni nonché di evitare i conseguenti problemi in sede di rendicontazione della spesa, concordando con quanto esposto nella richiamata nota e per come emerso dalle successive riunioni sull'argomento, appare opportuna l'acquisizione di documentazione integrativa, in quanto quella prodotta, sebbene non esaminata da chi scrive, si appalesa lacunosa ed incompleta.

Valutazione d'Impatto Ambientale

Quesito

Si chiede l'assimilabilità ai sensi della misura 1.3 delle opere per le quali ai sensi del DPR 12/04/96 (allegato B) viene richiesta la Valutazione d'Impatto Ambientale

Circa l'assimilabilità delle opere da finanziare ai sensi della misura 1.3 con quelle indicate alla lettera O dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996, per le quali viene richiesta la valutazione di impatto ambientale.

La lettera O dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996 prevede che sono

assoggettati alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 1, comma 4, le *“opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”*.

Orbene, se è vero che dal mero esame letterale della norma citata sembrano astrattamente rientrare nella previsione tutte le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti e tutti gli interventi di canalizzazione e bonifica incidenti sul regime delle acque, si è dell'avviso che sia necessaria un'interpretazione sistematica della norma al fine di capire se gli interventi previsti dalla misura 1.3 rientrano nella previsione normativa in argomento, ritenendosi poco probabile che il legislatore abbia voluto sottoporre a valutazione d'impatto ambientale qualsiasi tipo di intervento.

Come ampiamente riferito dal Settore che richiede il presente parere, la misura 1.3 è finalisticamente rivolta (punto 3 del bando) a *“salvaguardare le risorse ed a tutelare l'assetto del territorio”* ed è *“affrontata in un contesto volto a ridurre l'impatto ambientale degli interventi, ricorrendo in maniera consistente, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica”*.

La stessa misura, inoltre, condiziona espressamente la compatibilità degli investimenti (punto 6 del bando) *“alla salvaguardia ed alla promozione della qualità degli ambienti locali ed alla necessità del riassetto idrogeologico dei suoli”* ; le opere, inoltre, *“dovranno rispettare i valori paesaggistici dell'ambiente che li accoglie”*.

Ebbene, alla luce della chiara indicazione del bando della misura 1.3, volta proprio alla salvaguardia ambientale, il punto essenziale è : stabilire se le azioni previste nell'ambito della misura 1.3 sono opere astrattamente idonee, per la loro dimensione e rilevanza, ad incidere sostanzialmente nell'ambiente o sono interventi aventi carattere manutentivo che non incidono sul regime esistente delle acque, in quanto volti al pieno ripristino della loro funzionalità ma senza operare sconvolgimenti agli alvei dei fiumi ed al naturale corso delle acque.

Alcune pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sembrano, sia pur facendo riferimento ad una normativa antecedente al DPR del 1996, prevedere la necessità della V.I.A. solo in caso di realizzazione di grandi opere:

“La sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) prevista dall'art. 1 lett. l) d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, per le dighe di capacità superiore a centomila mc: e ovvero la cui altezza superi 10 m., si riferisce all'ipotesi che un singolo invaso raggiunga le suddette dimensioni, per cui va esclusa la sua applicazione quando si tratti di invasi non comunicanti tra

loro che non raggiungano i predetti limiti” (Trib. sup. acque, 01/04/1999, n. 46). “L’escavazione di pozzi per la ricerca d’acqua non rientra tra le opere che necessitano di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 1 d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377” (Trib. sup. acque, 01/04/1999, n. 46)

Inoltre, l’art. 5, comma 1, della legge n. 37 del 5 gennaio 1994 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche, prevede che : “Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”.

Ragionando *a contrario* e fermo restando che la normativa richiamata è anche in questo caso antecedente al DPR del 1996, sembra che la V.I.A. sia necessaria solo nel caso di mancata adozione dei piani di bacino, restando dettata da tale normativa la disciplina degli interventi che, senza presentare le caratteristiche di opere, regolano il corso dei fiumi.

Tornando al bando, un altro elemento sembra avvalorare la tesi che gli interventi della misura 1.3 sono di carattere conservativo e non comportano una innovazione o alterazione tale da richiedere una valutazione di impatto ambientale.

Si tratta delle esclusioni previste al punto 3 del bando, ove si precisa che:

- “non potranno essere ammessi interventi che prevedano la realizzazione ex novo di:
 - rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo ;
 - tombamenti di corsi d’acqua ;
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua ;
 - eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea”.

Come è agevole rilevare, non sono ammessi interventi ex novo ed in particolare non sono ammesse rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua.

Sono pertanto ammessi solo interventi di manutenzione e conservazione dell’ambiente compatibili con la finalità della misura 1.3, contrariamente a

quanto disposto dalla lettera O dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996 che prevede la realizzazione di opere che, per il loro carattere di novità e per il fatto di causare un mutamento ambientale, realizzano interventi "destinati ad incidere sul regime delle acque" (lettera O – secondo rigo).

In definitiva, sembra potersi concordare con l'avviso espresso dal Settore Foreste, Caccia e Pesca circa la non assimilabilità degli interventi di cui alla misura 1.3 alle "opere" indicate alla lettera O dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996, fermo restando che i medesimi interventi devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza (V.I.) ove rientranti in aree SIC o ZPS.

Tuttavia, siccome la materia è fortemente connotata da valutazioni di carattere tecnico – discrezionale, si suggerisce di acquisire al riguardo anche il parere dell'Autorità Ambientale del POR, al fine di poter avere un quadro di riferimento completo per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Spese generali

Quesito

Si chiede se nel riconoscere la quota di spese generali relativamente ad incarichi di progettazione e direzione dei lavori affidati a professionisti esterni si debba tener conto del limite (40.000 euro) fissato dalla normativa di riferimento (L.109/94) al momento dell'affidamento fiduciario o se piuttosto possa essere adottato il nuovo limite di 100.000 euro, dal momento che la formalizzazione degli incarichi è avvenuta successivamente all'entrata in vigore della L.166/02 che modifica la L.109/94.

Tenendo conto della successione temporale che ha interessato la normativa sui lavori pubblici, si ritiene che il momento giuridicamente vincolante, che ha fatto nascere le reciproche obbligazioni tra la Comunità Montana ed il gruppo di progettazione, sia quello della stipula del contratto.

L'atto immediatamente precedente a questo (determina Segretario Generale n. 181 del 19/07/2002) approva lo schema di convenzione tra Comunità Montana e professionisti esterni: essa, infatti, evidenzia la necessità di addvenire alla predisposizione del progetto definitivo, l'impossibilità per l'Ufficio Tecnico interno di predisporlo e l'opportunità di ricorrere ad un determinato gruppo di progettisti, ma non vincola in modo definitivo ed inequivocabile né l'Ente, né i progettisti stessi. Solo con la successiva stipula dell'atto negoziale nascono i reciproci vincoli.

Va, pertanto, applicata la norma vigente al momento della stipula del contratto.

Ne consegue che si debba necessariamente far riferimento al limite di 100.000 euro per l'affidamento fiduciario degli incarichi di progettazione; si ritiene, inoltre, opportuno che attraverso un atto negoziale la Comunità Montana ed il gruppo di progettisti, concordemente, riconducano l'originario importo contrattuale al citato limite di € 100.000.

MISURA 1.4

Riesame istanze

Quesito

Si chiede il riesame di un progetto risultato non ammissibile in quanto privo dei pareri definitivi-autorizzatori alla realizzazione dei lavori.

Il bando della Misura 1.4 prevede, al parag. 10, che “... il progetto sia definitivo ... corredato delle autorizzazioni amministrative occorrenti.”

Il dubbio nasce dall’interpretazione della nota prot. 1998 del 25/06/2003 emessa da un’ autorità di Bacino in particolare per quanto concerne i seguenti punti:

- “ ... si proporrà il progetto in questione con parere favorevole con le sottoelencate prescrizioni da soddisfare in sede di redazione del progetto esecutivo ...”;
- “...fatto salvo l’eventuale diverso parere del Comitato Tecnico Scientifico e Comitato Istituzionale”.

Dalla lettura della medesima nota, inoltre, si evince che un Consorzio debba presentare alla citata Autorità di Bacino, lo studio di compatibilità idrogeologico e lo studio di compatibilità idraulica, “... di cui dovrà esserne data comunicazione prima dell’esecuzione alla scrivente Autorità”.

Al riguardo, si è del parere che l’autorizzazione in parola soddisfi il requisito previsto dal bando, in quanto i successivi pareri del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Istituzionale, Organi dell’Autorità di Bacino regionale unitamente al Segretario ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7 febbraio 1994 n. 8, si riferiscono alle prescrizioni indicate dal Segretario, che dovranno essere osservate in sede di redazione del progetto esecutivo.

L’autorizzazione in parola, pertanto, più che interlocutoria si presenta condizionata all’assolvimento delle prescrizioni indicate dal Segretario in sede di redazione e presentazione del progetto esecutivo, fermo restando che la stessa presenta i caratteri della positività in relazione al livello progettuale richiesto dal bando, vale a dire a livello di progettazione definitiva.

Pertanto, pur considerando legittime le perplessità evidenziate dall’istruttoria in ordine alla formulazione non proprio chiarissima del citato

parere, si è dell'avviso che possa ritenersi lo stesso sufficiente a corredo del progetto definitivo e, quindi, ai fini dell'accogliibilità della domanda di finanziamento.

Va precisato, però, che il presente parere viene espresso sul presupposto che, come rappresentato dal Consorzio, il Segretario dell'Autorità di Bacino sia l'unico soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione in questione, in base alle norme del Piano stralcio approvato con delibera n. 66/2001 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità.

Non essendo stata reperita agli atti tale normativa interna, non si è potuto verificare l'assunto del Consorzio in sede di redazione del presente parere, per cui si sottolinea l'opportunità di una verifica in tal senso prima del favorevole accoglimento dell'istanza.

Ovviamente, nel decreto di concessione dovrà essere adeguatamente specificato che l'erogazione del finanziamento resta condizionata alla presentazione del progetto esecutivo ed al superamento dei pareri da richiedere obbligatoriamente per tale livello progettuale, conformemente alle prescrizioni formulate dal Segretario dell'Autorità di bacino.

Del pari, si propone di inserire nel decreto di concessione la richiesta di un atto confermativo del parere n. 123/19 del 05/03/1986 reso dal Comitato Tecnico Regionale, in quanto il considerevole lasso di tempo trascorso rende opportuno il riesame della situazione che ha determinato il precedente esito favorevole, potendo nel frattempo essere intervenuti mutamenti idonei a giustificare una diversa valutazione.

E' appena il caso di precisare che, in caso di conferma del precedente parere del C.T.R., resterebbe pienamente soddisfatto il requisito previsto dal bando, non producendo l'atto confermativo alcuna variazione o integrazione della situazione *quo ante* esaminata e positivamente valutata dal C.T.R.

MISURA 4.8

Autorizzazione variante

Quesito:

Si chiede la possibilità di concedere la variante con cambio di destinazione d'uso di un fienile.

L'autorizzazione alla variante può essere concessa qualora, a seguito della stessa, il progetto conservi l'organicità e la funzionalità originarie, sia comunque coerente con le finalità del bando, sia supportato da idonee motivazioni di carattere produttivo ed organizzativo e non vada ad inficiare i requisiti di ammissibilità di cui al bando ed il punteggio utile.

L'autorizzazione definitiva potrà essere rilasciata soltanto dopo l'acquisizione della correlativa variante di destinazione d'uso approvata dal Comune e/o dagli altri Enti territorialmente competenti.

Occorre comunque verificare che, all'epoca della presentazione dell'istanza ed in relazione alla specifica attività esercitata dal proponente, il bando della misura 4.8 prevedesse la possibilità di realizzare un deposito macchine ed attrezzi.

Ammissibilità dei contratti verbali di affitto agrario

Quesito

Si chiede la possibilità di ammissione a finanziamento di un'istanza con allegato contratto di affitto verbale

La L. 03/05/1982 n. 203 all'art. 41 recita: *“I contratti agrari ultranovenali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.”*; il D.P.R. 26/04/1986 n. 131 agli artt. 2 e 3 prevede l'obbligo di registrazione anche per i contratti verbali; all'art. 17 – co. 3 bis – sancisce: *“Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese*

di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto”.

Come evidenziato, l'art. 17 da ultimo citato, stabilisce che la presentazione della denuncia (anche se firmata da una sola delle parti) serve per l'assolvimento dell'obbligo della registrazione e non incide sulla formazione giuridica dell'atto: cioè la denuncia non equivale a contratto, ma è necessaria esclusivamente per il perfezionamento tributario del contratto stesso e quindi per l'assolvimento dell'Imposta di Registro.

Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che il bando è *lex specialis* della procedura e quindi atto a carattere funzionalmente normativo, nello specifico teso alla concessione del finanziamento in favore di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti da esso previsti. I bandi delle misure in questione del P.O.R., prevedono espressamente che all'istanza di finanziamento siano allegate le copie autenticate dei contratti di affitto di durata ultranovennale regolarmente registrati o in corso di registrazione, tanto perché la documentazione richiesta è stata ritenuta elemento di certezza del possesso del terreno. L'Amministrazione, pertanto, facendo corretto uso del suo potere discrezionale ha inteso richiedere la copia del contratto in forma scritta, ritenendo quest'ultima maggiormente idonea a conferire certezza alla situazione giuridica oggetto del provvedimento di concessione del contributo.

I contratti verbali registrati da una sola delle parti, non sostanziandosi in un accordo bilaterale scritto, non sono idonei a provare l'effettiva sussistenza dell'accordo del proprietario. Ne consegue che essi non possono essere considerati sufficienti al rispetto dei requisiti di cui ai bandi.

Le considerazioni di cui sopra, trovano conferma nel parere n. 3330/03/S emesso dalla II Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28/01/2004, laddove risulta espressamente: *“Considerato, peraltro, che il requisito documentale prescritto dal bando risponde ad un'evidente esigenza di certezza e buon andamento, tesa ad evitare frodi ed abusi attraverso una semplice denuncia verbale agli uffici tributari e l'assolvimento di un obbligo tributario assai modesto (£. 250.000) rispetto ai contributi richiesti”.*

Tuttavia, fermo restando che la denuncia verbale di affitto sottoscritta da una sola delle parti non è idonea da sola a costituire il requisito prescritto dal bando, si è del parere che l'interessato possa produrre un contratto in forma scritta, registrato nei modi di legge, confermativo dell'accordo verbale già intercorso tra le parti, riportante esattamente il contenuto di quest'ultimo e gli estremi di registrazione della denuncia verbale.

Ciò costituirebbe regolarizzazione della domanda, idonea a salvaguardare sia l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche, così come richiesto dai bandi delle misure, sia l'interesse privato di coloro che avevano comunque acquisito legittimamente il titolo di possesso del terreno, sia pure in una forma non ritenuta da sola sufficiente dalla P.A. precedente.

Possesso della proprietà al 50% indiviso

Quesito:

Si chiede, se procedere alla liquidazione di un contributo ad una ditta che risulta proprietaria, al 50% indiviso, di un terreno su cui ricade l'investimento, tenendo conto che l'istanza presentata fu istruita positivamente.

Con la richiesta di cui sopra viene richiesto al G.A.T. di esprimere un parere circa il caso della ditta B. la quale in fase di presentazione dell'istanza ha evidenziato di essere proprietaria al 50% indiviso dei terreni sui quali sarebbe ricaduto l'investimento.

Si ritiene, pertanto, e così come indicato dal Settore, necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei comproprietari di conoscenza del progetto, sin dalla sua presentazione e di autorizzazione alla ditta B. alla realizzazione dello stesso.

Cessione azienda

Quesito

Riesame di una istanza esclusa dal finanziamento per discordanza tra richiedente e proprietario dell'azienda a seguito di cessione aziendale.

L'originaria ditta ha assunto degli impegni in vigenza del P.O.P.: è necessario che tali impegni siano rispettati dalla cessionaria dell'azienda, con espressa previsione nel contratto di cessione ovvero anche tramite atto separato. In ogni caso, sempre al fine del rispetto dei vincoli di cui alle misure del P.O.P., occorre verificare che le stesse consentissero (ovvero non vietassero espressamente) la cessione dell'azienda successivamente all'ultimazione degli investimenti ed all'incasso dei contributi; il problema circa l'intestazione dei registri di stalla, al momento della presentazione dell'istanza a valere sul P.O.R., probabilmente si è verificato in quanto gli stessi non erano stati ancora volturati a favore della società cessionaria.

Occorre, pertanto verificare che ciò sia regolarmente avvenuto; circa i terreni occorre verificare che:

- l'omessa indicazione dei nomi dei comuni sia riconducibile ad un mero errore materiale. In tal caso appare opportuno acquisire una nota esplicativa da parte del legale rappresentante e procedere ad un riscontro attraverso le risultanze catastali;
- i terreni rientranti nella disponibilità della società siano stati alla stessa fittati dai rispettivi proprietari e che il contratto di comodato, con cui si era acquisita la disponibilità degli stessi all'epoca del P.O.P. , sia stato regolarmente sciolto.

Conoscenze e competenze professionali

Quesito:

Si chiede il riconoscimento del requisito relativamente alle conoscenze e competenze in capo al beneficiario del finanziamento, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

Il bando della misura presuppone il possesso del requisito delle conoscenze e competenze (parag. 6.1) in capo ai soggetti che hanno “*esercitato attività agricola per almeno tre anni, con la relativa copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore di azienda o di capo azienda o di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno*”.

Tanto premesso e preso atto del disposto di cui alla circolare INPS n. 109 del 20/05/1996, si ritiene potersi accogliere l'istanza della ditta richiedente, fermo restando che appare opportuno accertare l'effettiva conduzione dei terreni agricoli da parte dell'istante, anche tenendo conto della disponibilità di terreni coltivabili per come risultanti dal calcolo della redditività. Se l'istante, quindi, esercita l'attività agricola da almeno tre anni e possiede gli altri requisiti necessari di cui al bando, non sembrano sussistere cause ostative alla concessione del contributo.

Rinuncia finanziamento

Quesito:

Si chiede come procedere qualora un erede rinunci ad un finanziamento per il quale è stato già emesso un acconto.

Relativamente alla rinuncia delle agevolazioni da parte di una vedova,

quale erede del destinatario del finanziamento si significa quanto segue:

- preliminarmente all'escussione della polizza, la Provincia deve richiedere la restituzione delle somme alla vedova rinunciataria, basando la richiesta anche sulla mancata realizzazione dell'investimento. Decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, la Provincia può procedere nell'escussione.

Innalzamento del limite dell'importo sovvenzionabile

Quesito:

Si chiede se sia possibile innalzare il limite dell'importo sovvenzionabile nel caso di una società semplice, formata dall'unione di più aziende.

Il bando della Misura 4.8 fa espresso riferimento, come correttamente riportato anche nel quesito alle società cooperative ed alle associazioni di imprese.

I soci di tali enti possono essere rappresentati da imprese (individuali e societarie) che entrando a far parte della cooperativa (o dell'associazione) non perdono la propria individualità e possono mantenere la titolarità della propria azienda.

Nel quesito si precisa espressamente che i quattro imprenditori individuali hanno conferito le rispettive aziende zootecniche nella società semplice, pertanto la disponibilità delle singole aziende (divenute un unico complesso di beni a seguito del conferimento) è passata in capo alla società.

Ciò premesso si ritiene inapplicabile il limite di investimento di ? 1.859.244,84 al caso *de quo*, riservato, per bando, alle cooperative ed alle associazioni di imprese.

Limite massimo di un finanziamento

Quesito:

Si chiede se ad una s.r.l. agricola si possa riconoscere l'incremento dell'investimento sovvenzionabile

Il bando della misura prevede un incremento dell'investimento sovvenzionabile per le sole società cooperative e le associazioni di imprese.

Tali Enti sono caratterizzati, per legge, dall'assenza di finalità lucrative.

La S.r.l., per contro, ha per legge uno scopo di lucro.

Stante la palese differenza tra le due categorie sopra indicate, non si ritie-

ne estensibile alla S.r.l. agricola l'incremento dell'investimento sovvenzionabile di cui al bando.

Subentro mortis causa

Quesito

Si chiede la modalità da attuare per consentire un subentro mortis-causa ad un ditta anch'essa beneficiaria di un contributo a valere sulla medesima misura.

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad istanza inoltrata dalla Provincia di Salerno, nel precisare che non si è potuto prendere visione della "richiesta con la relativa documentazione" indicate nel quesito originario ma non trasmesse a questo G.A.T., occorrerà verificare che il soggetto subentrante possieda tutti i requisiti soggettivi (che dovrebbero già sussistere stante la presenza in graduatoria per un'altra istanza) ed oggettivi idonei e necessari a garantire la realizzazione dell'investimento. In particolare occorrerà accertarsi che il sig. L. sia l'unico erede del *de cuius*, che possa legittimamente subentrare allo stesso nella disponibilità dei terreni costituenti l'azienda di quest'ultimo e che si assuma tutti i vincoli connessi alla realizzazione dell'intervento (divieto di distogliere dall'uso i beni finanziati, rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali), precedentemente assunti dal fratello deceduto. Al fine di verificare la sussistenza di quanto sopra occorrerà acquisire agli atti almeno uno stato di famiglia del *de cuius* alla data della morte e ad uso successione, la copia della successione ereditaria, il titolo di disponibilità dei terreni riferiti all'azienda del *de cuius*.

Eventuali approfondimenti, se necessari, potranno essere forniti previa acquisizione della documentazione allegata alla richiesta iniziale e/o di quella sopra specificata.

Integrazione parere Subentro mortis causa

Quesito:

Si chiede, come procedere in caso di subentro, per mortis causa, nella concessione di un finanziamento per una ditta che risulta beneficiaria di contributi eccedenti il massimo possibile previsti dal bando della misura 4.8, visto che la medesima ditta ha già usufruito di specifici finanziamenti a valere sulla misura in esame.

In relazione alla richiesta di cui sopra e facendo seguito al ns. precedente parere prot. 41/06 del 10/05/2006, precisiamo quanto segue:

il parag. 9 del Bando della misura indica espressamente l'investimento massimo ammissibile per azienda, parametrandolo alle ULA.

A seguito della successione ereditaria, le ULA, e quindi l'investimento massimo ammissibile, pari ad ? 600.000,00, vanno ricalcolate in base alla nuova dimensione aziendale (preesistente + azienda ereditata).

Ciò posto, se i due progetti ammessi (più eventuali altri progetti già finanziati nel corso del vigente periodo di programmazione) superano il limite sopra indicato, per uno di essi sarà necessario rimodulare l'investimento in modo tale da adeguarlo al minore importo finanziabile, purché resti omogeneo e compatibile con il progetto originario.

Conto corrente bancario dedicato

Quesito

Si chiede se si possono considerare ammissibili le ritenute d'acconto pagate senza addebito su c/c dedicato

In riferimento al documento di cui sopra, ci permettiamo di esprimere la nostra perplessità circa alcune conclusioni ivi esposte.

Le disposizioni di attuazione del P.O.R., infatti, prevedono espressamente che: *“Le uscite (del c/c dedicato) concerneranno il pagamento di **tutte** le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento”*.

Da tale debita considerazione consegue che se le ritenute d'acconto (quesito n. 2 del documento) vengono pagate a mezzo compensazione e non con addebito sul c/c dedicato, non si possono considerare ammissibili, alla stessa stregua delle somme pagate per contanti o comunque con modalità diverse, così come previsto nella risposta al primo quesito del documento di che trattasi.

Conto corrente bancario dedicato

Quesito

Si chiede chiarimento in merito alla contabilizzazione di spese non inerenti il progetto di finanziamento su c/c dedicato, incidenza sugli interessi attivi

In riferimento al documento di cui sopra, pur concordando il principio,

precisiamo, tuttavia, che in ogni caso la gestione finanziaria del progetto deve essere agevolmente ricostruibile e comunque occorrerà acquisire liberatorie, quietanze, copie di documenti bancari ed ogni altra informazione utile a fugare ogni dubbio circa il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Si ritiene, inoltre, che in ogni caso si debba procedere al ricalcolo degli interessi attivi al fine di determinare il saldo del contributo.

Schema tipo di polizza fidejussoria

Quesito

Si chiede la verifica delle condizioni di garanzia per la pubblica amministrazione nell'ambito di uno schema di polizza fidejussoria.

Lo schema tipo di fideiussione allegato è stato discusso con il Responsabile di Misura, con il quale sono state concordate le opportune variazioni ed integrazioni.

Circa il punto del quesito riferito alla Provincia , si ritiene legittimo il comportamento della società di Assicurazioni che ha rifiutato il pagamento a garanzia scaduta, essendo stata eliminata, dal punto 10) delle polizze più recenti, la proroga della durata fino allo svincolo dell'assicurato.

Anche se l'eliminazione dell'obbligo dello svincolo dello schema contrattuale è stata decisa unilateralmente, non si ritiene possibile adottare *tout court* l'elenco dei fidejussori insolventi emanato dal Ministero delle Attività Produttive. Non essendo, infatti, note le motivazioni che hanno spinto quest'ultima Amministrazione all'emanazione del citato elenco, l'analogo provvedimento della Provincia potrebbe non risultare validamente motivato e/o sostenuto da idonea ragione.

Recupero somme indebitamente percepite

Quesito

Si chiedono indicazioni sulle procedure da seguire per il recupero di somme indebitamente percepite dalle ditte beneficiarie qualora le compagnie di assicurazioni/banche non ottemperassero alla restituzione degli importi a seguito di richiesta di escussione della polizza fidejussoria.

In relazione all'eventualità prospettata nel quesito, si ritiene che la mancata restituzione delle somme a seguito di escussione della polizza possa

dipendere da due ordini di motivi:

- vizi di merito e/o procedurali (ex: intervenuta scadenza della polizza in assenza di rinnovo): in tal caso la mancata restituzione da parte dell'assicurazione può essere legittima e non si può che procedere richiedendo il pagamento al beneficiario finale ed assegnando un termine per l'adempimento;
- rifiuto ingiustificato, ovvero ritardo immotivato, da parte della compagnia assicurativa: in quest'ipotesi si ritiene necessario il preliminare interessamento dell'Avvocatura al fine di verificare l'eventuale legittimo comportamento dell'assicurazione ed al fine di avviare le necessarie attività finalizzate al recupero forzoso ed al risarcimento del danno.

Ad ogni buon conto si segnala che le procedure di recupero sono state oggetto di specifico D.D. n. 30 del 07/09/2005 del Coordinatore dell'Area, cui ha fatto seguito la nota prot. 342816 del 13/04/2006 sempre del Coordinatore.

Lavori in economia

Quesito

Si chiede l'ammissibilità delle spese documentate mediante autofatturazione

Si richiama il bando della misura 4.8, che consente di "inserire tra i costi del progetto anche quelli dei lavori agronomici effettuati dallo stesso beneficiario o dai suoi familiari" a determinate condizioni dettate dal bando stesso.

Posto che le operazioni cui si riferisce il quesito sono di natura agronomica, come precisato nella stessa relazione tecnica allegata, esse vanno trattate e valorizzate alla stregua dei lavori in economia per come definiti dal bando.

Ne consegue che il trattamento contabile e fiscale di tali opere non rileva, visto che la valorizzazione avviene in base a parametri temporali.

Lavori in economia

Quesito

Si chiede chiarimento circa l'eleggibilità di spese per lavori in economia

La circolare 2/10630 del Coordinatore dell'Area ha definito, nell'allegato 2 "... per categorie di lavoro e coltura, le ore di lavoro max ammissibili".

La stessa circolare, inoltre, precisa che *“Non sono ammissibili lavori in economia, riguardanti operazioni al di fuori di quelle in elenco”*.

Dalla lettura della circolare, pertanto, risulta che:

- sono eleggibili i soli lavori previsti nell'allegato 2 e rientranti nell'ambito delle colture di cui all'allegato stesso;
- non sono ammissibili altri lavori in economia (agronomici o meno) al di fuori di quelli in elenco ed a prescindere dal tipo di documento fiscale di giustificazione;
- la valorizzazione degli stessi varia in funzione della dimensione dei terreni, del tempo impiegato per le lavorazioni e dei consumi, dati tutti previsti dall'allegato 2, pertanto, per tali opere la spesa riferita al tempo effettivo *“va certificata dal tecnico progettista/ direttore dei lavori, a conclusione dei lavori”*; mentre *“il costo dei materiali utilizzati (carburanti, lubrificanti) va dimostrato con le fatture”*.

Lavori in economia

Quesito

Si chiede chiarimento circa le spese ammissibili e gli interventi ammessi per lavori in economia

Va osservato il principio dell'applicazione cronologica delle fonti normative, in base al quale : *“L'esercizio delle funzioni amministrative è ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell'adozione dei singoli atti, secondo il principio di validità generale tempus regit actum”* (Cons. Stato, sez. V, 18/09/2003, n. 5299).

Pertanto, le norme contenute nel bando della Misura 4.8 approvato con Delibere di G.R. n. 1480/2001 e n. 1666/2001 e pubblicato sul B.U.R.C. del 4 giugno 2001, vanno applicate fino all'entrata in vigore del nuovo bando, avvenuta nel febbraio del 2003.

Per quanto concerne l'asserito contrasto tra le norme del Bando e la circolare del Coordinatore e Responsabile dei Fondi FEOGA e SFOP n. 2/10630 dell'11.09.2001, occorre precisare un importante distinguo.

L'Amministrazione è tenuta ad applicare i criteri individuati nel bando, atteso che questo costituisce la *lex specialis* della procedura, mentre non possono essere introdotti criteri derogatori mediante determinazioni successivamente adottate con circolare : *“è illegittima la procedura concorsuale nel corso del cui svolgimento si sia applicata una circolare entrata in vigore successivamente alla emanazione del bando, in base alla quale siano stati pre-*

visti requisiti concorsuali diversi rispetto a quelli contenuti nell'accordo collettivo nazionale vigente all'epoca del bando" (T.A.R. Toscana, sez. III, 16/01/1993, n. 5).

Ne consegue che gli elementi essenziali dei lavori eseguiti in economia, quali gli interventi ammessi e la spesa ammissibile, non possono che essere quelli indicati dal bando, nei cui confronti le diverse indicazioni contenute nella circolare possono avere soltanto carattere indicativo ma non vincolante.

Ciò premesso, va sottolineato che la circolare in questione presenta talune indicazioni di contenuto sostanzialmente esplicativo e orientativo delle norme del bando, non contrastanti con il medesimo, che vanno quindi funzionalmente applicate alle fattispecie concrete.

Ci si riferisce, ad esempio, alla prova dei costi sostenuti per l'acquisto dei materiali utilizzati, che la circolare richiede siano dimostrati con fattura. A tale proposito, la mancata previsione nel bando non esclude l'esercizio (doveroso) dei poteri di verifica dei costi effettivamente sostenuti dall'imprenditore agricolo mediante la documentazione fiscale prevista dalle norme generali.

Analoga considerazione va ripetuta per la condizione dell'iscrizione all'INPS di colui che effettua i lavori in economia. Sia che si tratti dell'imprenditore agricolo o di suoi collaboratori, il suindicato elemento è idoneo a comprovare l'effettiva sussistenza di una organizzazione aziendale in regola con le prescrizioni normative generali.

Altra indicazione opportunamente formulata nella circolare è quella che richiede la compatibilità delle operazioni finanziate con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, la quale legittimamente delimita l'ambito dell'intervento all'oggettivo riscontro degli elementi aziendali e delle finalità perseguite.

Alla luce di tale indicazione appare difficile, quindi, ammettere il finanziamento di spese per acquisti di carburanti e lubrificanti di quantitativo superiore a quello occorrente per la realizzazione dell'investimento approvato.

Graduatoria progetti riammessi

Quesito

Si chiede la procedura da seguire per inserire in graduatoria i beneficiari le cui istanze, escluse per erronea attribuzione punteggio, sono risultate idonee a seguito di riesame.

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad istanza inoltrata dallo STAPA CEPICA di Benevento, si richiama la circolare del Coordinato-

re dell'Area n. 2/12026 dell'8/10/2001, paragrafo 3 che testualmente recita: *“Le richieste di riesame che verranno accolte, ovvero le istanze che in sede di autotutela, saranno ritenute meritevoli di essere ammesse a finanziamento verranno inserite in apposito elenco la cui gestione non inciderà sulla graduatoria del bimestre già approvato”*.

La procedura delineata dalla menzionata circolare appare, pertanto, sufficientemente chiara e non suscettibile di interpretazioni discordanti.

Considerato che l'esclusione dell'istanza è avvenuta per un errore in fase istruttoria si ribadisce la necessità di finanziarla contestualmente alle altre inserite nella graduatoria del bimestre di riferimento ed in base al punteggio che la stessa avrebbe ottenuto in assenza di errori.

A maggiore chiarezza si allega copia di un precedente parere rilasciato per le misure 4.12 e 1.4 su analoga problematica.

Riesame istanze

Quesito

Si chiede il riesame di un' istanza non ammessa a finanziamento per sospensione dei termini di presentazione

L'istanza, presentata in data 25/07/2003, non è stata ammessa a valutazione ed è stata restituita al richiedente per l'intervenuta sospensione dei termini di presentazione con delibera di G.R. n. 2377 del 25/07/2003.

Le Disposizioni di Attuazione del P.O.R. Campania 2000 - 2006, pubblicate sul B.U.R.C. del 26/02/2003, al paragrafo 2.2.1 prevedono espressamente la facoltà, per la Regione, di interrompere la presentazione delle istanze.

La sospensione dei bandi è stata determinata dall'accertata sussistenza di uno squilibrio tra fabbisogno (richieste di erogazione presentate) e disponibilità finanziarie, ed era quindi senz'altro necessaria.

Tale situazione, peraltro, era riferibile a tutte le misure del P.O.R. Campania cofinanziate dal Fondo Comunitario FEOGA, per cui la necessità di interrompere la presentazione delle domande di finanziamento non riguardava soltanto la misura 4.8.

Ciò a dimostrazione della necessità di una generale rimodulazione del piano finanziario, al fine di determinare con precisione l'entità delle risorse finanziarie per la copertura delle effettive esigenze, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Programma.

La delibera in questione, poi, non spiega effetti retroattivi, essendo entrata in vigore il giorno stesso della sua approvazione, vale a dire il 25 luglio

2003, per cui legittimamente ed a tutela della par condicio di tutti i potenziali interessati non è stata ammessa l'istanza presentata in pari data.

Spese generali

Quesito

Si chiede chiarimento riguardo all'ammissibilità di spese per competenze tecniche fatturate da una società

Come previsto al punto 12 del bando della misura il progetto d'investimento deve essere esecutivo, a pena di inammissibilità; il formulario e l'istanza di finanziamento, inoltre, devono riportare anche la sottoscrizione del tecnico progettista, con gli estremi di iscrizione all'Albo.

Dalla visura CCIAA trasmessa a mezzo fax dalla Provincia risulta che la società di che trattasi ha la natura giuridica di Società in Accomandita Semplice.

Dalle considerazioni esposte in precedenza e preso atto della natura giuridica, consegue che, fermo restando la sottoscrizione del progetto da parte del tecnico incaricato, la società può fatturare l'attività di progettazione e/o di consulenza solo se all'uopo specificamente incaricata dal beneficiario committente e previa acquisizione di idonea documentazione dalla quale risulti che il tecnico firmatario del progetto ha ricevuto incarico dalla medesima società.

Costituirsi in giudizio

Quesito

Si chiede se la Regione Campania debba costituirsi in giudizio a seguito di ricorso inoltrato alla Provincia sull'espletamento di funzioni delegate.

Per l'attuazione delle misure del P.O.R. i bandi del F.E.O.G.A. hanno previsto la delegazione intersoggettiva delle funzioni dalla Regione Campania alle Province, avente ad oggetto cioè il trasferimento di funzioni amministrative ad un ente diverso dal delegante, con l'abilitazione del delegato ad esercitare tali funzioni in nome proprio ancorché nell'interesse del delegante.

Conseguentemente, la legittimazione processuale passiva è della Provincia, la quale deve resistere in giudizio nei confronti delle azioni proposte avverso gli atti da essa emanati nell'ambito delle procedure del P.O.R.

Non si condivide, invece, la prospettata ipotesi di desistenza della Regione Campania nei giudizi in questione.

Non vi è dubbio, al riguardo, che il summenzionato Ente, nella qualità di gestore delle procedure del P.O.R. e di delegante delle funzioni di competenza, sia nelle medesime procedure portatore di uno specifico interesse alla conservazione degli atti emessi dalla Provincia, contrario a quello di titolarità della parte ricorrente.

Tale specifico interesse configura la posizione processuale di controinteressato, che abilita e rende opportuna la costituzione in giudizio della Regione Campania.

Integrazione Parere Costituirsì in giudizio

Come correttamente sostenuto dall'Avvocatura, la Regione Campania non è soggetto legittimato passivo nelle cause in questione, essendo tale posizione processuale riferibile al solo Ente delegato, vale a dire la provincia.

Si è dell'avviso, però, che la posizione processuale della regione sia quella di controinteressato nei giudizi amministrativi, avendo essa interesse giuridico opposto a quello del ricorrente, coincidente con l'interesse dell'Ente intimato alla conservazione degli atti impugnati.

A tale proposito, onde chiarire esaurientemente la tematica in argomento, occorre evidenziare il ruolo della Regione nell'ambito del P.O.R.

Tale ruolo, come può agevolmente evincersi dal Q.C.S., dal C.d.P. e dal P.O.R. Campania, è attivo e direzionale in tutte le procedure di attuazione del P.O.R., cui la Regione Campania sovrintende come Autorità di Gestione.

E' la Regione, inoltre, che dispone i trasferimenti finanziari alle Province per le misure delegate e che provvede poi alla certificazione delle spese in sede di rendicontazione (art. 38 Reg. CE 1260/99).

E' sempre la Regione, attraverso il Responsabile di Misura, che effettua la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo sull'attuazione, anche in caso di delega alle Province.

Si tenga presente, infine, che l'istruttoria delle pratiche delegate alle Province viene effettuata da Uffici regionali, quali gli Ispettorati Agrari STAPA – CEPICA.

Dai suindicati elementi appare agevole rilevare l'esistenza di un interesse concreto della Regione ai giudizi che riguardano le pratiche del P.O.R.

Se è innegabile l'esistenza dell'interesse, occorre però chiarirne la portata ed i limiti. In questo senso si condividono le osservazioni dell'Avvocatura circa la riferibilità degli atti al solo Ente delegato, per cui è evidente che, se

vi sono state omissioni o irregolarità nel procedimento amministrativo, queste vanno imputate alla sola Provincia.

Ma questo è solo uno dei possibili aspetti che possono riguardare il contenzioso instaurato avverso atti e procedure del P.O.R.

Accanto a questo vi sono connessi aspetti di merito che possono afferire all'interpretazione dei bandi, o di norme nazionali e/o comunitarie, ad aspetti procedurali, etc.

E non vi è dubbio che, per quanto attiene agli aspetti di merito, la Regione ha tutto l'interesse ad esporre nella sede processuale la completezza degli elementi che regolamentano sia la complessa procedura del P.O.R. che la particolare fattispecie, quanto meno per avere la certezza che il G.A. emetta la sua decisione all'esito di un contraddittorio pieno e completo.

In tal modo, anche in caso di decisione negativa, la Regione potrà consapevolmente adeguare le procedure alle interpretazioni giurisprudenziali, utilizzando in maniera virtuosa la sua partecipazione al processo amministrativo.

Interventi finanziabili

Quesito

Si chiede la finanziabilità di celle frigo per aziende con una superficie superiore ai 10 ettari e l'ammissibilità di pagamenti effettuati dopo la data di chiusura dei lavori e dopo la richiesta di collaudo.

In merito alla finanziabilità delle celle frigo per le aziende con superficie superiore ai 10 ettari e concordemente all'interpretazione del RdM, si ritengono finanziabili dette celle, in quanto la limitazione indicata dal bando per le sole aziende con superficie inferiore a 10 ha è riferita al solo aspetto quantitativo dell'operazione assentita (max 100 mc.). Sarebbe peraltro priva di logica una limitazione in tal senso, per le aziende di maggiori dimensioni, per cui si reputa ammissibile il finanziamento anche alle aziende con superficie superiore a 10 ha.

Circa il secondo punto, se le fatture prodotte dall'azienda sono emesse antecedentemente alla richiesta di collaudo, si ritiene che, laddove sia giustificato il ritardo, possano essere ammissibili le spese pagate successivamente alla richiesta di collaudo ed alla data di chiusura lavori, ma prima del collaudo stesso. Tale affermazione, tuttavia, va valutata anche alla luce della documentazione prodotta in sede di richiesta di collaudo. In particolare va verificato che le dichiarazioni liberatorie prodotte a fronte di tali pagamenti non siano state rese antecedentemente alla data di effettuazione del pagamento,

ed in generale che esista la necessaria *consecutio* temporale tra tutta la documentazione prodotta.

Verifiche in sede di collaudo

Quesito:

Si chiede chiarimento sulle verifiche da effettuare in sede di collaudo

L'attività di controllo e collaudo degli interventi è attività complessa ed articolata ed è stata regolamentata da una serie di circolari, note e chiarimenti emessi anche dall' A.G.C.

Si ritiene opportuno, quindi, richiamarne i più recenti dai quali attingere le specifiche necessarie informazioni, precisando che i cennati provvedimenti sono disponibili sul sito Internet della Regione:

- Decreto Dirigenziale n. 69 del 25.06.2003: Vademecum per l'esecuzione ed il controllo degli interventi finanziati dai fondi strutturali;
- Decreto Dirigenziale n. 127 del 30 Settembre 2003: Modalità organizzative per l'attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell'ambito del POR Campania 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni ai DD.RR.DD nn. 2/2002 e 15/2002;
- Con Decreto Dirigenziale n. 130 del 14 ottobre 2003 si è approvata l'Adozione di check-list per lo svolgimento dei controlli da parte dei Responsabili di Misura;
- Decreto Dirigenziale n. 142 del 21 ottobre 2003: Modalità organizzative per il miglioramento dell'efficienza operativa e l'adeguatezza del sistema dei controlli di I° livello relativo agli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- il citato D. D. n. 69/2003, alla sezione 2 "Linee guida per l'accertamento tecnico – amministrativo", paragrafo 5 prevede che "*L'accertamento tecnico – amministrativo è volto ... alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ...*", al paragrafo 5.1 prevede che la commissione di collaudo esegua: "*... il controllo del possesso dei requisiti in materia di rispetto dell'ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali, redditività*";
- il Complemento di Programmazione nell'allegato al capo 1.D – Schema di Attuazione del sistema di Gestione e Controllo del Programma", al paragrafo 1 – Il Collaudatore in corso d'opera e finale – prevede che tale soggetto debba, tra l'altro, "*Verificare che nel corso della realizzazione siano state rispettate le norme in materia di sicurezza, previdenziali, ambientale ecc.*".

Ciò premesso, e facendo riferimento alle specifiche richieste avanzate, nella fase di collaudo occorre:

- verificare i titoli di possesso;
- la compatibilità della redditività dichiarata nella richiesta con l'effettiva situazione aziendale;
- in generale tutto ciò che attiene alle dichiarazioni rese come certificazione.

Qualora la singola istanza sia stata già assoggettata a controlli o verifiche e le relative risultanze siano disponibili nel fascicolo dell'istanza, in sede di collaudo si potrà procedere alla verifica tenendo conto di queste ultime. Se in occasione di precedenti controlli sono stati formulati rilievi, sarà necessario accertarsi dell'adozione dei relativi provvedimenti e del rispetto delle prescrizioni effettuate.

Cronogramma

Quesito

Si chiede la procedura da attuare in caso di progetto ammesso ma non finanziato per decorrenza termini cronogramma

Il cronogramma non può che decorrere dalla data di ricevimento dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento. Solo da tale epoca il beneficiario, posto anche nelle condizioni di ottenere la liquidazione di acconti su contributo, è vincolato a realizzare nei tempi predefiniti gli investimenti finanziati. Pertanto il tempo decorrente dall'effettivo inizio dei lavori fino a ricevimento del decreto di concessione non deve essere preso in considerazione per valutare il rispetto dello specifico cronogramma.

Mandato all'incasso con obbligo di resa del conto

Quesito

Si chiede la procedura da attuare relativamente alla stipula da parte del destinatario finale di un mandato irrevocabile all'incasso ad un Istituto di Credito con obbligo di resa del conto

Riguardo all'atto unilaterale di che trattasi, il destinatario finale ha concesso mandato all'Istituto di Credito di riscuotere in nome, vece e per conto proprio di esso mandante le somme inerenti l'investimento proposto, attribuen-

do, inoltre, alla Banca alcuni poteri, quali richiedere le erogazioni, quietanzare ecc. Al riguardo, premesso che anche dopo il conferimento del mandato il destinatario del finanziamento rimane titolare del credito, si rileva che non esistono nel bando divieti espressi alla realizzazione di tali operazioni, purché vengano rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 2.3.2 delle Disposizioni Generali delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP.

Quindi, ad esempio, se le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti sono trasparenti e documentabili, se è stato aperto un conto dedicato, se le movimentazioni di detto conto sono riconducibili esclusivamente agli interventi ecc., deve ritenersi legittimo il mandato *de quo*.

Si precisa che l'atto notarile prevede il solo mandato irrevocabile all'incasso dei crediti derivanti dal finanziamento ottenuto per la Misura 4.8 del P.O.R. Campania, senza il conferimento della facoltà di utilizzare la somma incassata, che resta, come dovuto, nella sfera giuridica del destinatario finale.

Nessuna valida funzione di garanzia, pertanto, può avere l'operazione in questione, considerato che il contributo pubblico, finalisticamente vincolato alla realizzazione dell'intervento, è soggetto a revoca o decadenza in caso di mancata concretizzazione dell'opera assentita.

Revoca di un finanziamento a seguito di verifiche da parte della Guardia di Finanza

Quesito:

Si chiede se procedere alla revoca di un finanziamento, a seguito di verifiche da parte della GdF che attesta che le somme concesse sono state indebitamente percepite mediante l'utilizzo e la presentazione di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, attestanti operazioni commerciali non veritiere.

In relazione alla richiesta di cui sopra, analizzati i PVC redatti dalla GdF, ed in particolare per la ditta C.L., risultano evidenti alcune anomalie:

- alcune fatture emesse dalla E. N.S.r.l. (pagg. 8 e 12 del PVC) sebbene riferite a lavori eseguiti in favore del sig. C., riportano i dati del coniuge sig.ra C. L., anch'essa destinataria di agevolazioni POR ed anch'essa accertata dalla GdF;
- la fattura emessa dal tecnico per le spese generali (pag. 11 del PVC) oltre a presentare le incongruenze di cui sopra, nell'esemplare depositato presso la Provincia risulta avere una descrizione "*sensibilmente diversa rispetto a quella indicata negli altri due documenti*";

- il sig. G. A., legale rapp.te dell'E. N.S.r.l. afferma (pag. 13 del PVC) che: *“l'intero importo delle fatture ... ad eccezione della cifra a me spettante per i lavori effettivamente eseguiti, è stato personalmente da me restituito al sig. C. Li, in più occasioni ed in contanti. ... In conclusione, ribadisco quindi che le fatture da voi postemi in visione, fatta eccezione per l'importo afferente ai lavori da me eseguiti personalmente, nonché i documenti di trasporto in esse richiamati, sono riferiti ad operazioni commerciali non veritiere”*.

Analoghe (probabili) anomalie, anche se apparentemente di minore entità, sono state riscontrate dalla GdF anche a carico della sig.ra C.

Ciò posto, anche se le considerazioni avanzate dalla Provincia di Napoli possono apparire per alcuni versi condivisibili in punto di fatto e di diritto, non si può altrettanto non considerare che le contestazioni mosse (sebbene non ancora accertate con sicurezza) nonché l'intervenuta scadenza delle polizze fidejussorie (per ambedue le iniziative, da notizia acquisita telefonicamente per il tramite del Responsabile di Misura) siano tali da richiedere, da parte dell'Amministrazione concedente, la revoca delle agevolazioni con contestuale accantonamento delle somme recuperate in attesa dell'esito giurisdizionale.

In alternativa si potrebbe procedere ad acquisire ulteriori fideiussioni (sempre per ambedue le iniziative) con durata vincolata alla conclusione del procedimento giurisdizionale e nelle quali si precisi che il soggetto garante è a conoscenza dell'esistenza dei PVC emessi alla Guardia di Finanza e del conseguente procedimento giudiziario.

Ammissibilità di un'istanza proveniente da un'azienda ricadente parzialmente nel territorio di riferimento del PIR

Quesito:

Si richiede di valutare la possibilità di ammettere a finanziamento un'azienda con la maggior parte di superficie aziendale non rientrante nel territorio di riferimento del PIR.

Facendo seguito alla richiesta di cui sopra, preso atto che la maggior parte della SAU del proponente non rientra nel territorio di riferimento del PIR, non si può che concordare con la necessità di non ammettere a finanziamento l'istanza, così come espresso dal Soggetto Responsabile del PIR.

Come indicato al punto 1.1.2 delle Disposizioni Generali, la valutazione che compete al Soggetto Responsabile è finalizzata a *“verificare la conformi-*

tà degli investimenti previsti rispetto al tema strategico ed alle scelte di fondo del PIR”.

Ne consegue che non dovrà essere rilasciato il visto di conformità, e quindi non si dovrà inoltrare l’istanza alla Provincia per la successiva istruttoria visto che, considerata la distribuzione e la collocazione geografica dell’azienda, gli investimenti previsti non possono essere considerati conformi al tema strategico del PIR.

MISURA 4.9

Demolizione impianto preesistente

Quesito

Si chiede se sia necessaria la demolizione di un vecchio impianto prima di delocalizzare lo stesso.

L'attività della S.r.l., come si desume anche dal B.P. prodotto, consiste nella trasformazione e commercializzazione di frutta ed ortaggi in genere. Come previsto al par. 4 del Bando, pag. 6, capo "fruttiferi e limoni", "*Non sono ammessi aumenti della capacità di trasformazione. Pertanto la richiesta di ammodernamento dell'impianto deve essere accompagnata dalla dimostrazione che la nuova tecnologia non comporta un aumento delle capacità di lavorazione ...*", ed inoltre: "*Nel caso di nuovi impianti o di incremento delle capacità dell'impianto esistente, deve essere dimostrata la chiusura di un preesistente impianto per una produzione equivalente, comprovata attraverso prove documentali (fatture e altri documenti contabili)*".

Il principio, dettato *in primis* dalla normativa comunitaria, è quindi quello di evitare incrementi di produzione, a seguito di investimenti in parte effettuati con contributi comunitari, difendendo i volumi già oggi disponibili.

L'ipotesi di cui al punto 11 del Bando, che subordina la delocalizzazione alla demolizione dell'impianto preesistente può essere considerata un'estremizzazione del concetto di "*dimostrata chiusura di un impianto preesistente*" o, se si vuole, uno degli strumenti attraverso cui dimostrare la chiusura di un impianto preesistente.

Nel caso di specie si ritiene che la demolizione non sia elemento indispensabile per i seguenti motivi:

- il par. 4 del Bando ritiene sufficiente la cessazione dimostrata attraverso prove documentali;
- se si ritenesse indispensabile la demolizione, non si porrebbe sullo stesso piano il soggetto proprietario di un impianto (che può demolirlo e delocalizzarsi) e chi lo detiene in locazione, che non può, per esigenze proprie,

obbligare il proprietario alla demolizione dell'opificio.

I due provvedimenti del comune (intimazione di cessazione dell'attività, ed invito al trasferimento dell'attività) sembrano idonei a ritenere indispensabile il trasferimento dell'attività produttiva.

Al fine di dimostrare sin da ora l'inequivocabile impegno della società e della compagine sociale all'effettiva e duratura cessazione dell'attività oggi esercitata dalla S.r.l. nei locali detenuti in fitto, appare, in via preliminare, necessario acquisire la documentazione di cui appresso:

- 1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rapp.te p.t. della S.r.l. impegna la società, successivamente alla realizzazione dell'intervento ed entro la data di avvio dell'attività produttiva nel nuovo impianto, all'effettiva cessazione nei locali oggi disponibili in fitto (indicando gli estremi di registrazione dei contratti ed ogni altro elemento utile ad individuare inequivocabilmente i locali medesimi) di ogni attività analoga, simile o comunque connessa a quella finanziata, riconducibile alla società medesima, anche per interposta persona o pel tramite di partecipazioni ed interessenze anche in altri organismi societari;
- 2 copia conforme all'originale del verbale con cui l'organo assembleare autorizza l'amministratore, espressamente e senza limiti o riserve, ad impegnare la società al rispetto dei vincoli di cui al punto precedente ed a rendere, in tal senso, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente;
- 3 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui ciascun socio della S.r.l. si impegna, successivamente alla realizzazione dell'intervento, a non avviare o continuare nei locali oggi condotti in fitto dalla O. S.r.l. attività analoghe, simili o comunque connesse a quella oggetto di finanziamento, direttamente o anche per interposta persona o pel tramite di partecipazioni ed interessenze in altri organismi societari;
- 4 copia di patto parasociale sottoscritto da tutti i soci contenente espresso vincolo a subordinare la cessione, totale o parziale delle proprie quote, all'accettazione preventiva (da effettuarsi attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio) da parte del nuovo socio del patto parasociale stesso nonché dei vincoli di cui al precedente punto 3);
- 5 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ciascun socio della S.r.l. attesta di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il patto parasociale di cui al precedente punto 4).

Successivamente alla realizzazione dell'investimento, e quindi entro il collaudo finale, e comunque prima dell'erogazione del saldo, occorre acquisire copia di documenti da cui risulti l'effettiva cessazione dell'attività da parte della S.r.l. nei locali in fitto.

Fattura con Ricevuta Bancaria

Quesito

Si chiede l'ammissibilità di pagamenti effettuati con Ricevuta Bancaria anziché con bonifico ed eseguiti successivamente alla data di chiusura dei lavori.

Circa il primo punto - ammissibilità di pagamenti effettuati da una società a mezzo Ri.Ba. e non tramite bonifico ovvero assegno circolare.

Le Disposizioni Generali delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP prevedono al parag. 2.3.2 l'obbligo in capo al beneficiario pubblico o privato di accendere un c/c dedicato, ovvero un sottoconto di tesoreria, al fine di monitorare le operazioni finanziarie connesse agli investimenti finanziati e l'obbligo di effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno circolare.

Con la sottoscrizione dell'istanza di finanziamento, inoltre, il destinatario finale si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di concessione – che all'art. 7 correttamente richiama anche l'obbligo di apertura del c/c dedicato ed i criteri di movimentazione dello stesso– e nelle Disposizioni Generali sopra menzionate.

Peraltro, analogamente a quanto rappresentato nei succitati pareri e fermo restando la necessità da parte del destinatario finale di motivare il mancato rispetto di un obbligo, si ritiene possibile riconoscere le spese pagate a mezzo Ri.Ba. purché sussista la piena ed agevole rintracciabilità delle operazioni finanziarie, attestata mediante una certificazione rilasciata dal Revisore dell'Ente (o, in assenza, di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno) che dichiari che le movimentazioni finanziarie effettuate tramite Ri.Ba sono inerenti il progetto finanziato, l'assenza, alla data di rilascio dell'attestazione, di note credito a parziale e/o integrale storno delle fatture presentate in rendicontazione e di operazioni tra la società finanziata ed i fornitori finalizzate al riconoscimento di eventuali riduzioni di prezzo, sconti, abbuoni ecc.

Per ciò che concerne il secondo quesito – effettuazione di pagamenti oltre il termine di scadenza del 31/12/05, per come prorogato, sebbene con antergazione di valuta, si evidenzia che né il bando, né le Disposizioni Generali, né il decreto di concessione dispongono inequivocabilmente che il termine di chiusura debba intendersi anche come termine ultimo per l'effettuazione dei pagamenti.

Dal punto di vista normativo ed in particolare tenendo conto del provvedimento n. 46 del 31/01/2003 degli Accordi Interbancari dell'ABI, si eviden-

zia che l'antergazione della valuta non è un'operazione vietata. Tuttavia gli stessi accordi, all'art. 36, prevedono delle specifiche penali con funzione disincentivante.

Si precisa, quindi, che tutti gli interessi, le penalità e le spese aggiuntive conseguenti all'antergazione della valuta dovranno necessariamente restare a carico del destinatario finale.

La legittimità dell'antergazione della valuta viene, di conseguenza ed indirettamente, confermata dalla consultazione dei fogli informativi del servizio incassi e pagamenti di un qualsiasi Istituto di credito.

Il decreto di concessione all'art. 3, nel definire il termine, fa riferimento alla "conclusione degli acquisti", e non al pagamento degli stessi.

Preso atto che l'ultima fattura cronologicamente prodotta dalla società reca data 30/12/05, e che la stessa è stata regolata in data 26/01/06, cioè entro un tempo ragionevole, anche considerati i giorni festivi compresi nel periodo, si ritengono ammissibili le relative spese.

Tale affermazione, tuttavia, va valutata anche alla luce della documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale. In particolare va verificato che le dichiarazioni liberatorie prodotte a fronte di tali pagamenti non siano state rese antecedentemente alla data di effettuazione del pagamento, indipendentemente dalla valuta del bonifico ed in generale che esista la necessaria *consecutio* temporale tra tutta la documentazione a corredo dello stato finale.

Aiuti di Stato

Quesito:

Si chiede parere relativamente all'ammissibilità ai benefici della mis. 4.9 da parte di una società, alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

La società d'interesse (Cooperativa agricola) detiene in concessione d'uso, a titolo gratuito, un complesso industriale per la lavorazione delle nocchie ed altra frutta secca ubicato in Lauro (AV), realizzato con i fondi della L. 27 ottobre 1966, n. 910.

La concessione è stata attribuita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1995; successivamente, il complesso industriale è stato trasferito dal Ministero alla Regione Campania, ai sensi del D.P.C.M. dell'11.05.2001.

Secondo quanto risulta dalla convenzione, la concessione ha la durata di

trenta anni, per cui il relativo rapporto giuridico è passato alla competenza della Regione Campania.

Siccome la Cooperativa Agricola ha presentato il Programma Operativo 2006 – 2010 ed un progetto di ammodernamento dell'opificio ai sensi della misura 4.9 del P.O.R. Campania 2000 – 2006, si chiede se tali richieste siano compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, posto che in occasione di Audit UE in materia di ortofrutta trasformata, gli organi di controllo, a fronte di una situazione analoga, hanno interessato l'unità responsabile delle condizioni della concorrenza presso la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Il problema, quindi, è verificare se sia ammissibile la concessione di contributi a un'organizzazione di produttori che hanno già ricevuto un'importante agevolazione, o se invece ulteriori agevolazioni non siano nel caso concreto contrari ai principi comunitari in materia di aiuti di Stato e libera concorrenza.

In effetti, si potrebbe ipotizzare nella fattispecie un contrasto con le norme e i principi del Trattato 25 marzo 1957 CE, in materia di concorrenza e della disciplina degli aiuti di Stato (artt. 87 e 88).

La nozione di aiuto, infatti, è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare anche interventi i quali, nelle varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. Inoltre, l'espressione "aiuti", comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o pubbliche (Corte giustizia comunità Europee, sez. II, 15/07/2004, n. 501).

Per quanto riguarda la misura 4.9, deve valutarsi se il contributo per l'ammodernamento del complesso industriale, da concedersi ad una cooperativa che ha già avuto in uso gratuito l'impianto, rientri nel concetto di aiuto di Stato o sia comunque violativo del principio di libera concorrenza.

Ebbene, dalla convenzione risulta che il problema è stato considerato e risolto all'origine, visto che l'art. 3, lettera c) della stessa prevede che: *"il Concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura e spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell'impianto affidatogli.*

Il Concessionario dovrà altresì provvedere al rinnovo dei macchinari non più idonei : sono inoltre a suo carico tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto".

Alla successiva lettera d) dell'art. 3 della convenzione, inoltre, si stabilisce che *"il Concessionario, potrà apportare, a sue cure e spese le modifiche*

alle strutture o ampliamenti delle stesse per una più economica gestione dell'impianto, previa autorizzazione del Ministero ...".

Alla luce delle previsioni della convenzione, quindi, si ritiene che non sia ammissibile il contributo per l'ammodernamento dell'impianto di cui alla misura 4.9 del P.O.R., atteso che ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, di modifica o ampliamento è a carico della cooperativa previa autorizzazione del Ministero (oggi della Regione).

La disciplina convenzionale, peraltro, è tesa ad evitare contrasti con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e libera concorrenza.

Per quanto riguarda, invece, il Programma Operativo a favore delle organizzazioni dei produttori ai sensi dei Reg. CE n. 2200/96 e 1433/2003, si ritiene che, in base a quanto stabilito dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, la concessione dei finanziamenti deve essere subordinata alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dai suindicati Regolamenti, ma che non possano considerarsi contrari al principio di libera concorrenza aiuti diversi da quelli previsti dalla misura 4.9, non finalizzati ad interventi comportanti un aumento del potenziale produttivo e oggetto di apposita disciplina comunitaria.

MISURA 4.10

Vincolo di indivisibilità

Quesito

Si chiede chiarimento in merito all'assoggettamento parziale del terreno al vincolo di indivisibilità previsto dalla misura in caso di finanziamento parziale del costo di acquisto del terreno

Il bando della misura 4.10 prevede l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo in funzione della specifica validità del progetto (tab. 4). Nell'ambito di tale categoria (C: Validità del punteggio), almeno 2 indicatori (C1: % di incremento della SAU e C3: costo ad ettaro) variano in funzione dell'estensione del terreno oggetto di acquisto. Altri indicatori, quali il C4: valutazione tecnica del piano aziendale annesso all'istanza, potrebbero subire delle variazioni in relazione all'estensione del terreno da acquistare.

Ciò premesso, appare evidente che il punteggio complessivo ricevuto dall'istanza, che le ha consentito una collocazione utile in graduatoria, tale da essere finanziabile, è funzione anche dell'estensione del terreno. Terreno che, successivamente, andrà assoggettato per intero ai vincoli di indivisibilità di cui al paragrafo 5 del bando. L'assoggettamento solo parziale al vincolo implicherebbe il mancato rispetto di una prescrizione del bando, tale da portare anche alla revoca dell'intero contributo assentito.

MISURA 4.11

Emissione fattura

Quesito

Si chiede se sia possibile l'assimilabilità delle procedure previste per gli enti pubblici, a soggetti privati non avendo finalità lucrative.

Il parroco che ha presentato il progetto a valere sui fondi della Misura 4.11 ha agito per conto della Diocesi, che è un ente parificato ai soggetti privati, pur non avendo finalità lucrative.

In particolare lo STAPA territorialmente competente chiede poter erogare il saldo secondo i metodi espressamente previsti per gli Enti Pubblici, cioè con la presentazione di fatture non quietanzate. Se si autorizzasse tale procedura, tutti gli enti privati (a prescindere dalla misura interessata) non aventi finalità lucrative (cooperative, associazioni, fondazioni ecc.) dovrebbero essere autorizzate ad incassare il saldo esimendosi dalla presentazione delle fatture quietanzate. In tal modo si andrebbe a derogare ai criteri di erogazione delle agevolazioni previsti dalle Disposizioni Generali.

Si è pertanto del parere che la richiesta dello STAPA non sia accoglibile a meno di procedere ad una revisione delle Disposizioni Generali, estendendo i criteri di erogazione dei fondi previsti per gli Enti Pubblici anche ai soggetti privati non aventi finalità lucrative.

MISURA 4.12

Riesame istanze non ammesse

Quesito

Si chiede la modalità di riesame per istanze non ammesse a finanziamento, a seguito di diffida presentata dal beneficiario.

Le Disposizioni Generali delle Misure P.O.R. cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP consentono, per le istanze non ammesse all'istruttoria o istruite con esito negativo, agli interessati di richiedere il riesame delle domande entro sette giorni dal ricevimento della racc.ta A\R che li informa sull'esito.

Premesso che le Disposizioni Generali non specificano altro, si ritiene che nel termine di sette giorni l'interessato debba inviare la richiesta di riesame e che detta trasmissione possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (non necessariamente racc.ta A\R), che consenta di avere certezza della data di invio. Ulteriori spunti procedurali, anche in merito alle istanze di riesame presentate oltre i sette giorni, sono contenute nella circolare del Coordinatore dell'Area n. 2/12026 del 08/10/01, paragrafo 3.

In caso di esito positivo del riesame, pedissequamente applicando la sopra citata circolare, va predisposta una nuova graduatoria per le sole istanze riammesse, da pubblicare e comunicare secondo i noti criteri.

Tuttavia, va considerato il diritto delle istanze riammesse ad ottenere il finanziamento in base al punteggio originariamente ottenuto. Pertanto si ritiene possibile elaborare una nuova graduatoria contenente i soli progetti ammessi a seguito di riesame, provvedendo però a finanziare quelli il cui punteggio ne avrebbe consentito *ab origine* il finanziamento.

In ogni caso, in vista della prossima riapertura dei bandi, si suggerisce l'adozione della seguente procedura per tutte le misure:

- pubblicazione di una **graduatoria provvisoria** delle istanze ammesse a finanziamento, a seguito dell'esame istruttorio;
- riesame delle istanze non ammesse (o istruite con esito negativo), per le quali è stata avanzata specifica istanza nel termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento;

- adozione di una **graduatoria definitiva** delle istanze, tenendo conto dell'esito del riesame.

Ruralità fabbricati

Quesito

Si chiede chiarimento circa il requisito di ruralità al fine di ottenere i benefici della misura 4.12 a seguito della sentenza della S.C. di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 24152 del 29.12.2004.

Tale sentenza ha statuito che : *“Il carattere rurale di fabbricati, costruzioni e loro porzioni, nonché delle relative pertinenze ... risulta alla stregua dell'art. 39 (oggi art. 42) lett. a T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) e delle corrispondenti norme di riferimento (v. in particolare l'art. 9 D.L. n. 557/1993), dipendente dalla sussistenza di due condizioni: l'una di tipo soggettivo, afferente la persona dell'utilizzatore del fabbricato, che deve essere addetto alla coltivazione della terra e alle altre attività specificate dalla norma e, l'altra, di tipo oggettivo, riguardante l'immobile, che deve essere “strumentale” all'esercizio di quelle attività, e in quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze”.*

La sentenza della Cassazione oggetto del quesito non ha apportato alcuna innovazione interpretativa al concetto di fabbricato rurale.

La materia risulta regolata, a soli fini fiscali, dall'art. 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in L. 26 febbraio 1994 n. 133, che, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, ha deman dato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano. A seguito di tale norma, per effetto dell'iscrizione dei fabbricati rurali, il catasto edilizio urbano ha perduto tale denominazione, per assumere quella di catasto fabbricati.

Il comma 3 del citato art. 9 del D.L. 557/1993 prevede che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili **agli effetti fiscali**, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Il successivo comma 3-bis, aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, disciplina il requisito della ruralità per i fabbricati non destinati ad uso abitativo, stabilendo che: *“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo”*.

La sentenza n. 24152/2004, pertanto, nulla innova rispetto a quanto già chia-

ramente definito dall'art. 9 del D.L. 559/1993, limitandosi a ribadire la necessità che l'edificio sia utilizzato da chi coltiva il terreno (comma 3), ovvero che il medesimo sia strumentale all'esercizio dell'attività agricola (comma 3-bis). La sussistenza di tali requisiti, peraltro, va normalmente verificata dalle Amministrazioni che esercitano la potestà impositiva ai fini fiscali, quali l'Amministrazione Finanziaria o il Comune per il pagamento dell'ICI.

Ai fini della misura 4.12, invece, è sufficiente la dimostrazione da parte del beneficiario dell'iscrizione del fabbricato al catasto quale fabbricato rurale, come prescritto dal bando della misura, per cui, in conclusione, non si ritiene sussistano innovazioni che possano avere ripercussioni sulla menzionata misura del POR Campania 2000 – 2006.

Integrazione parere Ruralità fabbricati

In riferimento al ns. precedente parere prot. 78/05 del 08/09/2005, emesso a seguito Vs. richiesta prot. 0169293 del 25/02/2005 teniamo a precisare che lo stesso concerneva il requisito della ruralità dei fabbricati e l'eventuale innovazione apportata dalla sentenza della S.C. di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 24152 del 29.12.2004. Facendo seguito alle richieste di precisazione effettuate per le vie brevi, rilevato che nel Bando della misura non è previsto che il fabbricato possenga i requisiti di ruralità in senso tributario, si concorda con l'orientamento del Settore, secondo cui per “... *patrimonio edilizio rurale*” (B.U.R.C. numero speciale del 26/02/2003, par. 9, 1° cpv. del Bando) debba intendersi esclusivamente l'ubicazione del fabbricato, rappresentativo delle tipologie architettoniche locali, in una zona a ruralità prevalente (e quindi l'ubicazione in zona PIAR) e non il possesso da parte dello stesso dei requisiti tributari propri del fabbricato rurale.

Autorizzazione su beni sottoposti a vincoli

Quesito

Si chiede parere relativamente alla concessione di autorizzazione per intervento da eseguirsi su beni sottoposti a vincoli ex D.Lgs. 490/99.

Preliminarmente è d'uopo precisare che il regolamento sopra citato è il “Regolamento per l'attuazione della L.R. 28 novembre 2001 n. 19”, approvato con delibera di G.R. Campania n. 5261 del 31.10.2002.

L'art. 2 del predetto regolamento, nell'elencare i documenti da allegare a

corredo della denuncia di inizio attività di interventi edilizi, alla lettera g) prescrive che deve essere presentata *“per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi”*.

Il chiaro dettato normativo non lascia spazio a dubbi di sorta : la denuncia di inizio attività deve essere corredata, unitamente agli altri documenti, atti ed elaborati richiesti dalla norma citata, della autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione preposta alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 490/99.

L’assunto di cui sopra trova conferma nell’art. 2, comma 2, della L.R. 19/2001, il quale statuisce che : *“Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 (n.b. : interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta”*.

Se risulta in tutta evidenza la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione in parola ai fini della procedibilità della D.I.A., merita un approfondimento la questione della P.A. competente al rilascio dell’autorizzazione nel caso di interventi edilizi da realizzarsi in territori o su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99.

Si è del parere che l’Amministrazione competente non sia la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, come sembrerebbe emergere dalla formulazione del quesito proposto.

Ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D.Lgs. 490/99, i proprietari, possessori o detentori di beni sottoposti a vincolo ambientale *“...hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione”*.

E’ la Regione, quindi, l’Amministrazione che ha la titolarità al rilascio dell’autorizzazione in questione.

La competenza in parola, peraltro, è coerente con il dettato dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che ha delegato alle Regioni le funzioni di amministrazione sui beni ambientali.

Nel caso della Regione Campania, poi, dalla documentazione raccolta presso l’Assessorato all’Urbanistica della Regione medesima, risulta che le indicate funzioni sono state subdelegate ai Comuni con la Direttiva allegata alla L.R. 23 febbraio 1982 n. 10, per cui, in relazione alla fattispecie che qui interessa, la P.A. competente al rilascio dell’autorizzazione preventiva sarebbe il Comune.

Va opportunamente precisato che l’autorizzazione in questione è distinta dalla concessione edilizia, riguardando il provvedimento autorizzatorio unica-

mente la compatibilità del futuro intervento edilizio con il vincolo paesaggistico ambientale. In altre parole, per realizzare un'opera di modifica territoriale in un'area soggetta al vincolo ambientale dalla normativa di settore, il soggetto titolare dei lavori, prima di recarsi al Comune per ottenere la concessione edilizia ovvero presentare la D.I.A. nei casi in cui è prevista, deve prima rivolgersi all'ente che gestisce il vincolo per ottenere l'autorizzazione preventiva. Come rappresentato in precedenza, dalla documentazione raccolta presso il competente Assessorato regionale, in Campania tale ente risulta essere il Comune.

L'Amministrazione Statale, invece, esercita il controllo sulla materia nelle forme previste dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 490/99, secondo cui *“Le Regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione”*.

Residua per il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per il tramite della Soprintendenza, un potere, soltanto eventuale, di annullamento successivo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione, ovvero dall'ente cui è stata subdelegata la funzione in parola. Anche il Regolamento per l'attuazione della L.R. n. 19 del 28 novembre 2001 è coerente con il sistema descritto, prevedendo l'art. 1, comma 2, che *“Per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata al decorso del termine di cui all'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo”*. Prima di presentare la denuncia di inizio attività, che presuppone sia già avvenuto il rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione competente, l'interessato deve quindi attendere 60 giorni, proprio allo scopo di ottenere certezza della situazione giuridica dal decorso del termine, essendo in tale lasso di tempo possibile l'annullamento del provvedimento autorizzatorio da parte della Soprintendenza, alla quale l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione deve trasmettere gli atti.

Falsa autocertificazione

Quesito

Si chiede parere relativamente all'ammissibilità a finanziamento di un comune per il quale il sindaco era sottoposto ad un procedimento penale, non dichiarato nell'autocertificazione

Con il presente parere si riscontra la richiesta della Provincia di Beneven-

to, formulata con la nota prot. n. 2667 dell'8.02.2006, circa l'ammissibilità ai benefici della misura 4.12 da parte di un comune. Il Comune ha ottenuto il finanziamento per il recupero e la riqualificazione del centro storico, essendo stato approvato il suo progetto nell'ambito della misura 4.12 del POR Campania 2000 – 2006.

Il Sindaco, però, ha presentato un'autocertificazione con la quale ha dichiarato, come prescritto dal bando della misura, di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico per reati contro la P.A.

Ed invece, egli all'epoca della autocertificazione era sottoposto a procedimento penale per reati contro la P.A.

Si chiede pertanto parere circa la regolarità della domanda per ottenere il contributo ai sensi della misura 4.12.

Al riguardo, si è del parere che l'autocertificazione in questione non infici la validità della domanda, come peraltro già riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale che ha finanziato il progetto del Comune.

Ciò in quanto il bando non prevede l'automatica esclusione della domanda in caso di autocertificazione non corrispondente al vero.

E trattandosi di dichiarazione resa dal Sindaco nell'interesse del Comune e non per ottenere un beneficio personale, si ritiene non vada applicata automaticamente la sanzione della decadenza dal beneficio prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Occorre allora effettuare una valutazione discrezionale della fattispecie, allo scopo di verificare se l'eventuale esclusione della domanda del Comune corrisponde all'interesse pubblico oggettivo.

Ebbene, si è del parere che la dichiarazione non veritiera del Sindaco non possa estendere i suoi effetti fino a negare al Comune, e quindi alla collettività di riferimento, il beneficio di un finanziamento pubblico per il miglioramento del proprio centro storico.

Si ritiene, all'uopo, che alla comunità, effettiva beneficiaria della misura del POR, non vada nella circostanza applicata la sanzione della decadenza di cui all'art. 75 cit., essendo questa prevista, peraltro, nel caso che il beneficio sia attribuito direttamente alla persona del dichiarante.

Si tenga presente, inoltre, che il Sindaco è stato assolto sia in primo che in secondo grado nel procedimento penale all'epoca pendente, per cui tale circostanza avvalora ulteriormente il corretto esercizio della potestà discrezionale da parte dell'Amministrazione.

MISURA 4.13

Ammissibilità a finanziamento di un'azienda ricadente nel Parco Metropolitano di Napoli, non incluso nei territori previsti dalla misura

Quesito:

Si richiede l'estensione di ammissibilità a finanziamento di un'azienda ubicata in un Parco Urbano non compreso nell'elenco dei territori ricadenti nelle aree parco riportati nell'allegato 3 del bando della misura in questione.

Il bando della misura, al paragrafo 4 individua la parte del territorio regionale ove sono ammissibili le iniziative; nell'allegato 3 al bando sono individuati i territori ricadenti nelle aree parco e, tra queste, non è inclusa l'area di competenza del Parco Metropolitano delle colline di Napoli, definito parco urbano del Comune di Napoli dalla L. R. 17/2003.

La mancata inclusione del Parco in questione nell'elenco di cui all'allegato 3, però, non può costituire circostanza ostativa alla finanziabilità di un eventuale intervento nell'area del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

Ciò che rileva, infatti, è la riferibilità dell'area protetta in questione alla previsione di cui al par. 4 del bando della misura 4.13. E, a tal proposito, la L.R. 17/2003 espressamente individua il Parco delle Colline di Napoli "ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394", proprio come prevede il bando della misura.

Pertanto deve ritenersi che l'allegato 3 abbia una finalità ricognitiva ma sicuramente non esaustiva dell'elenco dei parchi rientranti nelle aree territoriali di attuazione della misura, avendo la previsione contenuta nel paragrafo 4 una completa rilevanza giuridica.

Va considerato, inoltre, che l'art. 1 della L.R. n. 17 del 07/10/2003, che ha istituito il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, come obiettivo del sistema dei parchi urbani tra gli altri prevede "... la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana ...".

Tale obiettivo è compatibile e coerente con quelli della misura 4.13 riportati nel quesito, per cui, anche sotto tale profilo si ritiene vada estesa la finanziabilità alle aree geografiche rientranti in tale parco.

Ammissibilità a finanziamento di aziende ricadenti al di fuori di zone svantaggiate

Quesito:

Si chiede se un'azienda agricola può essere finanziata qualora ricada, in parte, al di fuori delle aree svantaggiate.

Il paragrafo 4 del Bando (B.U.R.C. del 26/02/2003) individua in modo chiaro ed inequivocabile le aree nelle quali trova applicazione la misura. Il Bando non dispone circa aziende ubicate in parte all'esterno delle citate aree, con la conseguenza che non si possono ritenere ammissibili interventi da realizzarsi all'esterno delle stesse.

L'interpretazione analogica con la Misura 4.8 non si ritiene ammissibile per almeno due ordini di motivi:

- i bandi rappresentano leggi speciali e, in quanto tali, non ne è possibile l'applicazione analogica;
- la Misura 4.8 al paragrafo 4 – Area Territoriale di attuazione – prevede la possibilità di accesso agli imprenditori titolari di aziende agricole, ovunque ubicate...., stabilendo delle priorità e delle percentuali diverse a seconda della zona geografica di appartenenza.

In considerazione di quanto esposto, deriva che l'azienda agricola di cui al quesito, potrà essere finanziata limitatamente ad interventi da eseguirsi nelle sole zone svantaggiate, così come espressamente previsto dal Bando della Misura 4.13.

Voltura decreto di concessione

Quesito

Si chiede la possibilità di cessione di un'azienda già destinataria di un decreto di concessione.

In riferimento al quesito avanzato dalla Provincia inerente una richiesta di voltura di decreto di concessione, si evidenzia che il bando della misura non regola, né vieta espressamente la cessione dell'azienda agricola già destinataria di un decreto di concessione, né consegue che il fitto in linea di principio deve ritenersi ammissibile.

Verificato che il contratto di locazione abbia una durata residuale sufficiente (12 ovvero 7 anni), al fine di consentire il rispetto degli impegni precedentemente assunti dal proprietario – locatore, oltre all'espressa autorizza-

zione di quest'ultimo alla realizzazione da parte della società dell'intervento, è necessario acquisire da parte della società locataria almeno la documentazione di seguito indicata:

- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- certificato di iscrizione al Registro Imprese con dicitura fallimentare ed antimafia;
- dichiarazione bancaria attestante che la società è in grado di far fronte alla copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico;
- nel caso di pluralità di soci accomandatari: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui almeno la maggioranza (per teste e per quote) di tale categoria di soci autorizza il legale rappresentante a subentrare al decreto di concessione ed a sottostare ai vincoli dettati dal bando e dal decreto stesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della società, contenente il valido impegno della società a realizzare l'investimento proposto nei modi e nei termini di cui al progetto approvato ed al decreto di concessione, nonché a sottostare a tutti gli impegni precedentemente assunti dal locatore in particolar modo per ciò che concerne l'impegno a non distogliere l'immobile e gli investimenti mobili dall'uso previsto per il periodo minimo di cui al bando.

In relazione alla specifica tipologia di intervento, inoltre, andrà verificata la voltura di concessioni, licenze ed autorizzazioni, nonché l'eventuale iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e di ogni altro elemento che è stato ritenuto necessario in sede di istruttoria della pratica di finanziamento.

Acquisita tale documentazione è necessario verificare che il progetto, se fosse stato inizialmente presentato dalla società, ed in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi di quest'ultima, avrebbe conseguito un punteggio tale da collocarsi tra quelli finanziabili.

Regime “de minimis”

Quesito

Si chiede se è ammessa la rettifica del decreto di concessione per superamento limite “de minimis”

Il regime *de minimis* di cui al Reg. CE 69/2001 non si applica all'agricoltura, per espressa esclusione formulata dall'art. 1 del citato Regolamento. A tale specifico settore e con decorrenza 01/01/2005 si applica il Reg. CE 1860/2004.

Premesso che:

- la misura in oggetto eroga contributi non solo agli agricoltori, ma anche ad esempio alle attività artigianali, per le quali si applicherebbe il Reg. CE 69/2001;
- nella fattispecie, però, comunque trattasi di attività legata all'agricoltura, essendo il finanziamento stato richiesto per finalità connesse all'agriturismo;
- gli aiuti di cui al P.O.R. Campania sono stati oggetto di notifica alla Commissione Europea, e da questa approvati, mentre gli aiuti di cui al citato Reg. 69 non sono soggetti a tale obbligo di notifica;
- il bando pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 26/02/2003, al paragrafo 7 - Regime di Incentivazione - prevede espressamente che “... *l'importo massimo totale dell'aiuto non potrà eccedere i 100.000 ? per azienda e per un periodo di tre anni a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto (regola del de minimis)*”.

Tanto premesso si ritiene che il riferimento alla regola del *de minimis* di cui al paragrafo 7 sopra citato sia stato effettuato non al fine di richiamare ed applicare il Regolamento 69/2001, bensì al fine di inserire nella procedura concorsuale una regola limitativa analoga a quella del *de minimis*, che però acquista una sua autonoma oggettività per effetto dell'inserimento nel bando della misura 4.13.

Ciò detto, posto che l'importo massimo totale dell'aiuto è stato fissato in € 100.000, considerato che il beneficiario ha oltrepassato tale limite, appare legittima la rettifica del decreto di concessione.

MISURA 4.14

Ammissibilità a finanziamento istanza presentata dalle Comunità Montane ai fini della valorizzazione delle “strade dei vini”

Quesito:

Si chiede se le Comunità Montane oggetto del parere siano soggetti competenti a promuovere la Strada del Vino “Terre dei Sanniti”; se per realizzare gli interventi previsti è necessaria l’autorizzazione da parte del Comitato di Gestione della Strada del vino “Terre dei Sanniti”

Con il quesito di cui sopra viene chiesto di verificare la possibilità di ammettere a contributo delle istanze pervenute da alcune Comunità Montane, volte a promuovere e valorizzare una Strada del Vino.

Dalla lettura della richiesta si evince che la tipologia di riferimento sia la a.3, per la quale il bando al parag. 5 annovera espressamente le Comunità Montane tra i soggetti beneficiari ed al parag. 9 individua gli obiettivi e le spese ammissibili che in linea di massima sembrano compatibili con le istanze presentate.

Così come evidenziato nella richiesta occorre, pertanto, verificare la legittimità delle istanze alla luce del Regolamento per la disciplina delle strade del vino in Campania.

Tale regolamento, agli articoli richiamati nel quesito, prevede espressamente che il Comitato di gestione della strada del vino sia competente a: rappresentare in ogni sede la Strada del Vino; gestire le campagne di informazione; promuovere l’inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica; gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della strada; presentare domande di contributo.

Ritenuto che il bando della misura non possa derogare, in termini di specifica competenza, a quanto disposto dai regolamenti adottati dalle singole Strade, in assenza di una specifica ed espressa autorizzazione preventiva del Comitato di Gestione della Strada del Vino in favore della Comunità Montana, si è del parere che quest’ultima non possa considerarsi soggetto legittimato alla presentazione di un’istanza ai sensi della misura 4.14 del POR Campania 2000 2006.

Legittimità dell'affidamento di una gara d'appalto al progettista

Quesito:

Si richiede la possibilità di affidare ad un progettista anche la direzione dei lavori delle opere da realizzare.

In riferimento al quesito, il comma 9 dell'art. 17 della L. 109/94, ed il disposto del D. Lgs. 157/95, emanato in attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare, all'art. 23 – Criteri di aggiudicazione – comma 4, espressamente sancisce l'incompatibilità dell'aggiudicazione degli appalti pubblici relativi ai lavori ed ai servizi progettati a favore dello stesso progettista.

Anche la giurisprudenza (vd. Consiglio di Stato – sez. V – sent. N. 7130 del 07/11/2003), in applicazione dell'art. 17 della L. 109/94 ha sottolineato la necessità di “assicurare la massima autonomia e l'assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l'esecutore dei lavori”.

Ciò considerato e tenendo conto che in particolare l'art. 23 del d. Lgs. 157/95 sopra richiamato prevede espressamente che dell'incompatibilità tra le due figure debba essere data notizia nel bando di gara, si ritiene opportuno, inserire nel decreto di concessione l'obbligo in capo al destinatario finale di evidenziare nel bando di gara di affidamento del servizio, la sussistenza dell'incompatibilità di cui al citato art. 23.

Esercizio attività di Bed & Breakfast

Quesito

Si chiede parere relativamente alla concessione di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di bed & breakfast quale requisito necessario per la presentazione dell'istanza di finanziamento da parte di soggetti privati, ai sensi della misura 4.14 tipologia a.1.

Al punto 5 del bando di attuazione della misura è previsto che rientrano tra i destinatari dell'intervento le “persone fisiche che esercitano o intendono esercitare attività di “bed and breakfast” di cui alla L.R. n. 5 del 10 maggio 2001”.

L'inciso “intendono esercitare” appare esprimere la volontà di estendere il beneficio non solo a coloro che già esercitano l'attività, bensì anche alle perso-

ne che intendono realizzare l'attività in discussione, che nelle aree rurali può essere effettivamente integrativa del reddito e può contribuire ad incentivare il turismo, in corrispondenza alle finalità previste dal punto 3 del bando di attuazione della misura. Il richiamo successivo alla legge regionale n. 5/2001 è da intendersi quale riferimento normativo, alle cui disposizioni il beneficiario deve ovviamente attenersi per poter esercitare legittimamente l'attività.

In effetti, il punto nodale dell'indagine ricognitiva è proprio questo : il richiamo alla L.R. 5 impone l'acquisizione della preventiva autorizzazione anche a coloro che intendono esercitare l'attività di "bed ad breakfast"?

In un'ottica di accorta gestione delle risorse pubbliche, la preventiva autorizzazione consentirebbe all'Amministrazione di avere certezze circa la destinazione dei contributi, diversamente soggetti all'alea del rilascio della successiva autorizzazione da parte del Comune.

Del resto, lo stesso punto 10 del bando di attuazione prevede che il progetto d'investimento deve essere corredato dalle "autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi occorrenti" e che il richiedente deve attestare di essere in possesso delle "concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari ed atti di assenso comunque denominati necessari".

Nella richiesta di chiarimenti tale ipotesi viene confutata, sostenendo la richiedente che :

- l'autorizzazione comunale viene rilasciata dal Comune previa domanda presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, a seguito della quale il Comune provvede ad effettuare successivamente apposito sopralluogo tendente alla verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" ;
- il progetto di investimenti prevede l'adeguamento funzionale della struttura ai sensi della L.R. 5/2001 ;
- che risulta impossibile ricevere l'autorizzazione da parte del Comune ancor prima di aver adeguato funzionalmente l'immobile ad attività ricettiva di "bed and breakfast" ;
- che il bando di attuazione contempla al punto 5 la possibilità di intraprendere attività ex novo.

A ben vedere, però, il contrasto prospettato dalla richiedente è più apparente che reale, trovandosi proprio nel bando la corrispondenza del procedimento in questione ai fini perseguiti in generale dalla P.A.

La L.R. 5/2001 all'art. 1, comma 3, prevede che "I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico – edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente".

In sede di sopralluogo ai fini della verifica dell' idoneità dell' attività, poi, il Comune, ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge 5/2001, deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. e la sussistenza dei requisiti igienico – sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.

Dal canto suo il bando, al punto 8, prescrive che “Gli edifici, gli alloggi ed i locali esistenti oggetto di intervento, debbono possedere un' adeguata staticità ed agibilità”, quest' ultima intesa come abitabilità ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 5/2001.

Risulta prescritto dal bando, quindi, che l' immobile deve essere già esistente ed in possesso dei requisiti di staticità ed abitabilità, che devono essere quindi attestati e dimostrati dal richiedente il finanziamento.

Il finanziamento, in altri termini, non può essere rivolto a realizzare interventi di consolidamento statico del fabbricato o di adeguamento dello stesso alle norme igieniche, sanitarie, di sicurezza, etc. che consentano il successivo rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune, dovendo tali caratteristiche essere preesistenti nell' immobile oggetto dell' intervento.

Resta oggetto di intervento finanziabile la riqualificazione e rifunzionalizzazione di alloggi e locali esistenti da adibire a strutture ricettive, nonché gli allacciamenti ed il potenziamento delle utenze pubbliche e l' impianto di servizi igienico – sanitari (punto 8).

A tale proposito, al fine di contemperare le esigenze dell' Amministrazione di erogare risorse pubbliche solo a coloro che siano in possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento dell' attività in parola, con quelle del privato tese a realizzare i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli alloggi nei quali dovrà effettuarsi l' attività di “bed and breakfast”, si reputa sufficiente la produzione, da parte del richiedente, di un atto di assenso o nulla osta di idoneità del progetto a realizzare la suddetta attività, rilasciato dal Comune, attestante che l' adeguamento abitativo progettato è conforme al regolamento igienico – edilizio comunale ed alle normative di sicurezza vigenti, così come prescritto dalla L.R. 5/2001.

Tale atto, che può naturalmente essere autocertificato ove posseduto, rientra nella documentazione amministrativa richiesta dal punto 8 del bando della misura 4.14, laddove è previsto che il richiedente debba attestare il possesso di tutti gli atti gli atti autorizzatori, concessori, assensi, nulla osta, pareri ed altro che siano necessari alla realizzazione dell' intervento ai fini dell' esercizio dell' attività. In tal modo, il privato può ottenere il finanziamento per l' adeguamento funzionale degli alloggi all' attività di “bed and breakfast” e la P.A. può opportunamente esercitare il suo controllo su un progetto già assentito dal Comune ai fini dell' esercizio dell' attività, con ragionevole certezza che lo stes-

so Comune rilascerà poi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività all'esito della realizzazione di lavori conformi al progetto preventivamente assentito.

Ove il rilascio dell'atto di preventivo assenso da parte del Comune richieda l'intervento di altre amministrazioni pubbliche, il privato richiedente potrà attivare la conferenza di servizi ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 4 e 14 – bis comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Cumulabilità con la misura 4.12

Quesito

Si chiede se è possibile la cumulabilità con la mis. 4.12 “rifunzionalizzazione locali da destinare ad attività turistica extralberghiera, e chiarimenti circa la manutenzione straordinaria di fabbricati da destinare ad attività turistiche oltre alla gestione di attività ricettive extralberghiere;

La cumulabilità tra le due istanze presentate (misure 4.12 e 4.14) è ritenuta ammissibile in quanto, come emerso da colloqui intercorsi con il responsabile della Misura 4.14 l'istanza a valere sulla 4.14 è stata presentata in vigenza delle modifiche che ammettono espressamente detta cumulabilità.

Ciò premesso si ritiene finanziabile un'istanza di mero acquisto di attrezzature per un'attività da avviare ex novo in quanto il bando al paragrafo 5 “Soggetti destinatari dell'intervento” prevede: “persone fisiche o giuridiche iscritte al Registro delle Imprese che esercitano o intendono esercitare attività di ricezione alberghiera o extralberghiera”.

Considerato tuttavia che il proponente deve autocertificare il possesso di concessioni, pareri ecc., tra cui l'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla L. R. n. 17 del 24/11/01, ne consegue che se l'immobile abbisogna di interventi strutturali (e quindi presumibilmente manca la suddetta autorizzazione) è necessario acquisire in sostituzione un'apposita certificazione rilasciata dal medesimo Ente, attestante che a seguito degli interventi di cui al progetto approvato, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.

Appare inoltre evidente un ulteriore problema connesso all'eventuale mancato ottenimento del decreto di concessione relativo alla misura 4.12. Se tale decreto non dovesse essere emesso in tempo utile, il beneficiario non potrebbe rispettare l'impegno di cui al punto 10 del bando 4.14: “avviare entro 90 giorni dall'accertamento finale le attività economiche cui sono funzionali gli interventi realizzati”. Ne consegue che in caso di ammissione a

finanziamento 4.14 dell'istanza, occorre subordinare l'erogazione all'ottenimento dei contributi di cui alla misura 4.12 (finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile), ovvero alla realizzazione da parte del beneficiario a proprie spese degli interventi strutturali propedeutici.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al quesito (sostituzione coperture, rifacimento solai ecc.) devono ritenersi ammissibili se tecnicamente rientrano nel concetto di “*Interventi strutturali per l'ampliamento e/o recupero conservativo, riqualificazione ...*” di cui al paragrafo 8 “*Spese ammissibili*” del vigente bando, capo “*Realizzazione di interventi per il potenziamento del turismo rurale e dell'artigianato*”.

Si fa tuttavia rilevare che gli immobili esistenti oggetto di intervento devono già possedere al momento della presentazione dell'istanza un'adeguata staticità ed agibilità, come previsto al paragrafo 8 del bando. La gestione delle attività ricettive extralberghiere di cui alla L. R. n. 17 del 24/11/01 deve essere esercitata in forma imprenditoriale. L'art. 9 della citata legge prevede, infatti, che il titolare, deve corredare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione amministrativa del certificato di iscrizione al registro delle *imprese* turistiche. Anche se la stessa legge prevede delle eccezioni (segnatamente nell'ipotesi di case e appartamenti per vacanze), il bando (paragrafo 5) espressamente prevede che il destinatario sia un soggetto iscritto al Registro Imprese, e quindi imprenditore. Nel caso di Bed & Breakfast – attività non imprenditoriale per come previsto espressamente dalla L.R. 5/2001 – è ammessa la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto non imprenditore, tant'è che il bando relativamente alla specifica ipotesi non richiede l'iscrizione al Registro Imprese, ma si limita a precisare che soggetto destinatario può essere una persona fisica che esercita o che intende esercitare attività di B & B di cui alla L.R. 5/2001.

Limite massimo di istanze presentabili

Quesito

Si chiede se per le tipologie a3 (realizzazione di itinerari per la valorizzazione di siti ecologici, di risorse storiche, paesaggistiche, agrituristiche e dei prodotti tipici locali) e b (realizzazione di investimenti immateriali per la realizzazione di iniziative di animazione culturale volte al recupero delle tradizioni e del folklore locale) della misura in esame va applicato il limite max per le istanze presentabili

Il bando espressamente prevede che “i beneficiari di cui alle tipologie a3) e b) possono presentare complessivamente fino ad un massimo di due istanze ...”.

Considerato che i bandi applicabili nelle aree rientranti nei PIR e quelli riferiti alle altre aree, rispondono a delle logiche di programmazione diverse, si ritiene che, qualora il territorio di una Comunità Montana o di un'associazione rientri sia in zona PIR che extra PIR, questi possa presentare al massimo due istanze relative alle tipologie a3) e b) sui bandi PIR ed al massimo due istanze relative alle medesime tipologie sui bandi extra PIR cui si riferiscono.

Il limite massimo di istanze presentabili deve necessariamente essere riferito al soggetto proponente l'investimento. In tal modo, se in un ambito territoriale un soggetto (ad esempio una Comunità Montana) per una tipologia ha già presentato due istanze, ciò non impedisce ad altro soggetto (ex: un'associazione agrituristica) di presentarne altrettante. Sarà, in tal caso, il responso dell'attività istruttoria ed il punteggio conseguito a determinare la naturale selezione tra le istanze. Come si è già espresso in precedenza, qualora l'ambito territoriale di competenza del beneficiario fosse interessato da una o più zone PIR e da una extra PIR, il soggetto potrà presentare complessivamente due progetti in zona PIR (anche eventualmente concentrati in un solo ambito PIR) e due per l'ambito non interessato dai PIR. Per le zone non interessate dai PIR, e segnatamente agli interventi proposti dai soggetti pubblici, resta fermo il vincolo di cui alle Disposizioni Generali (parag. 2.1.2 e parag. 2.2.2) secondo cui non possono essere ammessi a finanziamento più di 4 progetti per ciascuna misura nell'ambito dell'intero periodo di programmazione.

Dichiarazioni bancarie rilasciate da familiari

Quesito:

Si chiede di valutare l'ammissibilità di istanze alle quali sono allegati dichiarazioni bancarie oltre che dall'istante anche da propri familiari

Con il quesito di cui sopra viene richiesto un approfondimento su un precedente parere espresso dal Settore I.P.A. con nota prot. 1023038 del 13/12/2005 in merito alle lettere di solvibilità rilasciate dagli istituti di credito.

Preliminarmente si osserva che il bando della Misura (parag. 11, documentazione amministrativa, 5° punto), nel richiedere all'istante la presentazione di "dichiarazione bancaria attestante che il richiedente è in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico", non prescrive che l'istituto di credito dichiarante assuma eventuali impegni e/o responsabilità. Ne consegue che le dichiarazioni prodotte, anche se recano un'esclusione di responsabilità dell'istituto di credito, devono essere ritenute valide ai fini di che trattasi. Per quanto concerne il coinvolgimento del nucleo familiare nella copertura degli apporti di

mezzi propri, lo stesso bando, nel punto su riportato, prevede espressamente che sia il dichiarante a disporre delle risorse finanziarie necessarie.

Tuttavia si può ritenere plausibile che i componenti il nucleo familiare del richiedente mettano a disposizione di quest'ultimo le proprie risorse finanziarie: al fine, però, dell'ammissibilità delle istanze al cui corredo sono state prodotte dichiarazioni bancarie che fanno riferimento alla situazione patrimoniale dei familiari, si ritiene che ciascuno di essi rilasci una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui attesti che, "visto il progetto presentato dal sig. _____ a valere sulla misura 4.14 del P.O.R. Campania 2000 – 2006, mette a disposizione dello stesso la somma di € _____ depositata sul c/c n. _____ acceso presso la Banca _____ ed intestato al dichiarante per far fronte alla quota di cofinanziamento a carico del richiedente."

Ciò a titolo di precisazione della dichiarazione bancaria che fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare e non al solo richiedente il finanziamento. Per opportunità di semplificazione, in alternativa, si ritiene possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dall'istante, in cui lo stesso attesti di avere la disponibilità dell'intera somma necessaria alla copertura della quota a proprio carico per la realizzazione dell'intervento a valere sulla Misura 4.14 del P.O.R. Campania 2000 – 2006, depositata presso la Banca _____, con il consenso dei propri familiari che hanno somme di denaro depositate presso la medesima Banca.

Qualora i tempi per l'acquisizione della citata documentazione esplicativa non fossero compatibili con i tempi previsti per l'approvazione delle graduatorie, si ritiene possibile ammettere le istanze de quibus con riserva di acquisire la documentazione di cui sopra. Qualora la documentazione non fosse prodotta entro i termini prescritti, l'istanza ammessa con riserva verrà esclusa.

Circa il punto concernente la L.R. 17/01 si ritiene che se sussiste il rispetto di tutti i principi e vincoli della citata L.R. e del Bando, il cittadino extracomunitario possa presentare un'istanza a valere sulla Misura 4.14.

Partecipazione ONLUS alla gare d'appalto

Quesito

Si chiede la possibilità di partecipazione delle ONLUS alle gare ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi.

Preliminarmente deve evidenziarsi che l'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460 prevede che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituite per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Il summenzionato art. 10, comma 2, del D.Lgs. 460/1997 espressamente prevede il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale mediante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie.

L'art. 3 del D.Lgs. 157/95 stabilisce che gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice.

L'art. 2 del D.Lgs. 358/92 statuisce che le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori.

Nessuna preclusione, quindi, è stabilita dalle norme che disciplinano la partecipazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, per cui le ONLUS, nei limiti delle attività stabilite dalla legge e dai rispettivi statuti, possono partecipare alle suddette gare di appalto.

MISURA 4.15

Ammissibilità a finanziamento di una azienda in possesso di contratto di comodato per l'utilizzo del terreno.

Quesito:

Si chiede se la presentazione di un contratto di comodato d'uso possa comprovare la proprietà del terreno, ai sensi del bando della misura.

Il bando prevede espressamente che il possesso di terreni venga comprovato mediante copia autentica del titolo di proprietà o di contratto di affitto di durata ultranovennale regolarmente registrato o in corso di registrazione.

Nel caso di specie, non può trovare adesione la tesi dell'istante di considerare equivalenti il contratto di comodato ed il contratto di affitto, in quanto ritenuti entrambi idonei a realizzare il trasferimento di azienda. Occorre, infatti, considerare che nella fattispecie non deve valutarsi la mera idoneità di uno negozio giuridico a realizzare l'effetto voluto dalle parti, bensì la corrispondenza del contratto stipulato allo strumento giuridico previsto dal bando e richiesto dalla P.A. ai fini della concessione di un contributo.

Ed allora, non possono in alcun modo reputarsi corrispondenti i contratti in questione, in quanto, al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano rispettivamente la gratuità o onerosità del contratto.

Tale ultimo elemento, peraltro, non necessariamente deve concretizzarsi nella corresponsione di un canone periodico, ma deve comunque tradursi in un beneficio concreto per il concedente.

Corrispondentemente, non può valutarsi elemento idoneo in tal senso la rinuncia del comodatario "... *ad eventuali futuri indennizzi di miglioria, addizione e trasformazione, nonché rimborsi per riparazioni*", essendo il vantaggio per il comodante non corrispettivo ed attuale ma meramente ipotetico ed eventuale.

In tal senso la giurisprudenza ha analogamente statuito che : "*In tema di rapporti agrari, uno degli elementi essenziali del contratto di affitto di fondo rustico - di natura commutativa, la cui causa è la costituzione di un'impresa agricola su fondo altrui - è il corrispettivo in danaro o in utilità di altra natu-*

ra; esso deve risultare periodico, certo o almeno determinabile, di norma correlato al valore di godimento del bene per realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni, ed avere carattere anche di obbligatorietà, in quanto deve trovare causa nell'adempimento di un obbligo dell'affittuario e fonte nel contratto di affitto; ne consegue che, il mero, eventuale pagamento di taluni oneri attinenti al fondo e di alcune spese accessorie, non costituendo lo scopo e l'oggetto del contratto, non valgono a qualificare il rapporto giuridico quale contratto di affitto, mentre non assumendo natura sinallagmatica, sono elementi compatibili con il contratto di comodato (modale), che trova la sua causa nel rapporto di condiscendenza e di fiducia tra i contraenti e non vede, tra i suoi effetti inderogabili, l'esclusivo vantaggio del comodatario” (Cass. civ., sez. III, 07/07/2003, n. 10684).

Pertanto, la chiara ed espressa previsione contenuta nel bando, che richiede il contratto di affitto per l'ammissibilità della domanda di contributo, non consente alcun margine di interpretazione.

La portata vincolante della “*lex specialis*” di gara, infatti, comporta la sua puntuale applicazione nel corso della procedura e non può essere riconosciuto alla pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità, trattandosi di attività vincolata.

Le regole di gara stabilite nel bando vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, nel senso che questa deve limitarsi all'applicazione di dette regole, senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, segnatamente quando il significato delle clausole è chiaro ed insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche, al fine principale della tutela della “*par condicio*” dei concorrenti nonché del principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata.

Sul punto, la pacifica giurisprudenza del Supremo Consenso di giustizia amministrativa ha affermato, anche di recente, il suesposto principio : “*Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un'obiettivo incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione” (Cons. Stato, sez. V, 15/04/2004, n. 2162). Le clausole del bando o della lettera di invito, la cui inosservanza conduce all'esclusione dalla gara, sono di stretta interpretazione, dovendosi*

dare prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, con esclusione di ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti, potendosi, in tal modo, vulnerare l'affidamento dei partecipanti e la par condicio fra di essi” (Cons. Stato, sez. VI, 02/04/2003, n. 1709).

A dimostrazione dell'ovvia applicazione di tali principi, va considerato che anche la giurisprudenza amministrativa di merito li ha applicati : *“Nei procedimenti di gara il bando costituisce la “lex specialis” della gara e, come tale, vincola rigidamente l'operato dell'amministrazione che si è data tali regole procedurali senza che pertanto le residui spazio discrezionale alcuno nell'interpretazione delle norme stesse, e ciò sia in forza del principio di tutela della “par condicio” dei concorrenti che del principio generale che vieta la disapplicazione del bando stesso” (T.A.R. Basilicata, 11/11/2002, n. 770). “Nella interpretazione delle clausole di un bando di concorso pubblico, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta ad evidenziare pretesi significati inespressi, tali da in generale incertezze della “lex specialis” che regola il concorso. In particolare, poi, in sede di valutazione dei requisiti di ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego, deve essere esclusa ogni discrezionalità da parte della p.a., trattandosi nel caso di una procedura che postula necessariamente la “par condicio” dei concorrenti” (T.A.R. Valle d'Aosta, 19/07/2001, n. 95).*

Pur nella valutazione di una fattispecie riguardante la concessione di un contributo, la giurisprudenza non si è discostata dai principi in argomento : *“Nell'ambito di una procedura di selezione per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione ed al recupero di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, l'esclusione di un'associazione senza fini di lucro in ragione del suo oggetto sociale non del tutto aderente a quanto richiesto dalle clausole del bando, deve considerarsi legittima, poiché nell'interpretazione di queste ultime, come pure della lettera di invito, deve prevalere il significato letterale delle espressioni ivi contenute, senza alcun ricorso al procedimenti ermeneutici in funzione integrativa che pretendano di mettere in evidenza significati non manifesti ed incerti” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 25/02/2003, n. 378).*

Per i medesimi motivi, infine, non può ammettersi l'integrazione effettuata dalla richiedente con la presentazione successiva del contratto di affitto in deroga, stipulato oltre la scadenza del termine utile, non potendo attribuirsi al medesimo efficacia retroattiva o di continuità con il contratto di comodato senza violare le regole della *par condicio* tra i concorrenti per la concessione del contributo.

Regolarità del contratto di affitto

Quesito:

Si chiede la modalità di verifica della regolarità del contratto di affitto nel caso in cui il beneficiario degli aiuti non risulta proprietario legittimo del terreno.

Ai fini della verifica di quanto richiesto si è provveduto a trasmettere una richiesta di informazioni al competente Settore B.C.A. – Servizio Usi Civici, in merito alla legittimazione del terreno ricevuto in fitto dal beneficiario.

Ciò in quanto dalla documentazione risultava che il locatore non è proprietario del terreno oggetto del primo insediamento, bensì occupatore legittimabile, secondo l'iter procedimentale avviato dalla Regione Campania

Il Settore B.C.A., ha comunicato che non è stato emesso il provvedimento autorizzativo di legittimazione, per cui il contratto di affitto del terreno al beneficiario è nullo. In effetti, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 3 della L.R. Campania 17 marzo 1981 n. 11, solo con il provvedimento amministrativo di legittimazione dell'occupazione di un terreno gravato da uso civico l'occupante diviene titolare di una posizione giuridica qualificata piena, la quale assume natura e consistenza di diritto soggettivo reale, opponibile *erga omnes*.

Pertanto, si condivide la nullità del contratto di affitto in questione, per cui si rende necessaria la verifica della redditività con esclusione del terreno *de quo*, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca del beneficio in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Concessione del premio per beneficiario già insediato in azienda

Quesito:

Si chiede di poter beneficiare della concessione del premio relativo al primo insediamento per un soggetto che al momento della presentazione dell'istanza risultava già insediato nell'azienda agricola.

Come sottolineato dal T.A.R., requisito di ammissibilità era quello di “*insediarsi come capo di un'azienda agricola*”. L'essere proprietario di terreni preliminarmente alla presentazione dell'istanza non presuppone necessariamente l'esercizio di un'impresa agricola. Ne consegue che se il Beneficiario finale possedeva la Partita I.V.A. come titolare di impresa agricola (nonché titolare di analogo posizione presso l'INPS ed iscrizione al Registro

Imprese) precedentemente alla presentazione dell'istanza, legittima appare la non ammissione dell'istanza. Per converso se al momento della presentazione dell'istanza il Beneficiario finale non aveva avviato attività agricola e quindi non era in possesso delle accennate iscrizioni, appare legittima la conclusione cui è giunto il T.A.R., non essendo l'istante imprenditore agricolo per il solo fatto di disporre di terreni.

Ciò premesso appare opportuno acquisire ulteriore documentazione che consenta di acclarare la conduzione dell'(eventuale) azienda agricola prima della presentazione dell'istanza da parte della proponente. In particolare:

- copia della dichiarazione di successione citata nelle motivazioni del diniego;
- certificato di iscrizione all'INPS della richiedente;
- certificato di iscrizione al Registro Imprese della richiedente;
- copia certificazione di attribuzione della Partita I.V.A.;
- copia delle dichiarazioni dei redditi della richiedente riferite ai periodi d'imposta 2000 e 2001.

Concessione del premio e successiva sostituzione dei terreni

Quesito:

Si chiede di poter beneficiare della concessione del premio relativo al primo insediamento nel caso in cui dopo la presentazione dell'istanza è avvenuta la sostituzione dei terreni.

La sostituzione di terreni e pertinenze successiva all'approvazione dell'istanza, è ritenuta possibile se debitamente motivata e se, a seguito della stessa, risultino comunque soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando (punteggio minimo, redditività, rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ecc.). Nel caso in cui anche uno solo dei requisiti non dovesse risultare rispettato, si dovrà procedere a revoca del contributo.

Verifica dei contratti di affitto regolarmente registrati

Quesito:

Si chiede la modalità di verifica dell'effettiva sussistenza dei contratti di affitto regolarmente registrati ai fini dell' ammissibilità alla concessione del premio di primo insediamento.

La dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei contratti di affitto regolar-

mente registrati richiede il controllo dei contratti, acquisiti prima in copia dal beneficiario, direttamente presso l’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dei contratti medesimi, al fine di accertare sia l’effettiva registrazione degli atti in data antecedente alla presentazione della domanda, sia la corrispondenza tra gli atti effettivamente sottoposti a registrazione e quelli prodotti in copia.

Possesso del requisito dell’età

Quesito:

Viene chiesto se il requisito età (meno di 40 anni) deve essere posseduto alla data di emissione del decreto di concessione o all’atto dell’insediamento.

Agli istanti che al momento della presentazione della domanda hanno compiuto 39 anni, ma non 40, vanno riconosciuti i 10 punti come da bando.

Le disposizioni di cui al bando costituiscono *lex specialis* e possono, pertanto, derogare in senso restrittivo rispetto alla norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Considerato, inoltre, che il bando prevede che l’insediamento avvenga entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e che il Reg. (CE) 1783/03, all’art. 1, comma 2, lett. b) prevede che il requisito dell’età debba essere soddisfatto al momento dell’insediamento, deve ritenersi legittima la prescrizione del bando (paragg. 5 e 6) che prevede che al momento dell’emissione del provvedimento di concessione del premio, l’istante, non abbia compiuto i 40 anni.

Subentro del coniuge nella titolarità dell’azienda

Quesito:

Viene chiesto se sia possibile la concessione del premio di primo insediamento qualora, il contratto di affitto è stipulato tra coniugi in regime di comunione, ma interessanti beni di esclusiva proprietà di uno di essi, in quanto acquisiti in epoca antecedente il matrimonio.

Si riscontra la richiesta di parere in oggetto, riguardante l’ammissibilità dell’insediamento in azienda trasmessa dal coniuge (proprietario) all’altro coniuge (affittuario), in situazione nella quale il bene è di proprietà esclusiva del coniu-

ge concedente ma il regime patrimoniale dei coniugi è di comunione legale dei beni. Il terreno, quindi, rientra nei beni personali del coniuge che non rientrano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 179, lett. a) c.c. (*“beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario”*). Dopo il passaggio dell'azienda al coniuge, questi ha l'obbligo, sancito dal bando della misura 4.15, di insediarsi in qualità di capo – azienda, con gestione separata dall'altro coniuge.

Al riguardo, occorre innanzitutto verificare se l'azienda sia stata acquisita con l'impiego di denaro o beni della comunione (e ciò si presume salvo prova contraria) ; in tal caso l'azienda rientra nella comunione legale ai sensi dell'art. 177, lett. a) c.c. : *“gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio”*, per cui non potrebbe concedersi il contributo in quanto il cedente avrebbe trasferito (anche) a sé stesso l'azienda.

Se, invece, l'azienda è stata acquisita dal coniuge con i propri proventi e questi la gestisce senza la collaborazione dell'altro coniuge, l'azienda non cade in comunione immediata.

L'azienda, in questo caso, rimane nella titolarità del coniuge che la gestisce e a lei spettano gli incrementi e i profitti della sua attività separata.

Nella fattispecie, quindi, occorrerà verificare :

- che tutti i beni aziendali erano effettivamente di proprietà esclusiva del coniuge cedente prima del matrimonio ;
- che l'acquisizione dell'azienda da parte del coniuge subentrante sia avvenuta con proventi propri, non rientranti nella comunione legale;
- che la gestione sia effettivamente separata e non vi sia la cogestione dell'altro coniuge, perché altrimenti l'azienda rientra in comunione ai sensi dell'art. 177, lett. c) del codice civile ;
- che il coniuge cedente non presti alcuna collaborazione all'azienda, nemmeno a titolo lavorativo, perché in tal caso saremmo in presenza di un'impresa familiare in cui, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., al coniuge residuerebbero poteri di cogestione.

Discordanza tra il soggetto che ha presentato la domanda (proprietario) ed il soggetto che coltiva il fondo.

Quesito:

Si chiede se bisogna procedere alla revoca del finanziamento quando il soggetto beneficiario del premio risulta diverso da chi coltiva il fondo.

In riferimento al quesito sopra indicato, si precisa che: se la domanda degli aiuti alla produzione di cereali deve essere presentata dal coltivatore del

fondo, evidentemente, nel caso in cui la stessa sia stata invece presentata dal proprietario, sembra sussistere una presunzione semplice (suscettibile di prova contraria) di mancato insediamento del giovane agricoltore.

Pertanto, in tale situazione occorrerà effettuare un immediato controllo presso l'azienda agricola per verificare la realtà dell'insediamento da parte del giovane che ha ricevuto il contributo ed il rispetto dell'impegno quinquennale di esercizio dell'attività.

All'esito del controllo, se verrà confermato l'effettivo insediamento del giovane agricoltore, occorrerà comunicare all'AGEA la discordanza tra il soggetto che ha presentato la domanda (proprietario) ed il soggetto che coltiva il fondo. Se, invece, dovesse riscontrarsi il mancato insediamento del giovane agricoltore, occorrerà procedere alla revoca del contributo concesso ai sensi della Misura 4.15.

Insedimento per la prima volta come unico capo dell'azienda agricola

Quesito:

Si chiede se bisogna procedere alla revoca del premio, qualora il beneficiario risulta, già in precedenza, insediato a capo dell'azienda sia pure in cogestione.

Al riguardo, dalla memoria del difensore del beneficiario non emergono specifiche contestazioni circa la pregressa attività di imprenditore agricolo da parte del beneficiario, così come rilevato a seguito dei controlli amministrativi effettuati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l'Agenzia delle Entrate di Salerno.

Piuttosto, la difesa si fonda sul fatto che in precedenza vi è stata una cogestione dell'azienda agricola, mentre il bando della Misura 4.15, (punto 5) si dirige agli *“agricoltori ... che si insediano per la prima volta come unico capo dell'azienda”*.

Ai fini del bando, pertanto, secondo il difensore dell'interessato non costituirebbe causa ostativa al beneficio la precedente attività di cogestione dell'azienda agricola, rilevando unicamente l'insediamento come capo azienda, avvenuto (sempre secondo quanto sostenuto nella memoria dell'avvocato) nel rispetto del bando della Misura 4.15.

Tale tesi, che trova indubbiamente un aggancio nella stesura letterale della disposizione citata e nella analoga scheda del complemento di programmazione, non regge però a fronte dell'esame delle norme di rango superiore che fissano i principi della Misura 4.15.

L'art. 8 del Reg. CE 1257/99 stabilisce che gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani in agricoltura sono concessi alle seguenti condizioni:

- *l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta ...*
- *e (per quanto riguarda l'azienda)*
- *l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.*

E' agevole rilevare che i requisiti sono nettamente distinti : occorre il preliminare riscontro della condizione soggettiva del primo insediamento assoluto del giovane agricoltore e, in aggiunta, il requisito dell'insediamento in qualità di capo azienda.

Il primo elemento, coerentemente alla finalità della Misura che concede il contributo per favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, è senz'altro da solo essenziale e non complementare al secondo. La Misura, quindi, non è rivolta a coloro che in precedenza già si sono insediati a capo di un'azienda agricola, sia pure con una gestione congiunta dell'attività.

Del resto la denominazione letterale del titolo dell'intervento previsto dalla Misura 4.15 : "Primo insediamento dei giovani agricoltori", non lascia spazio ad interpretazioni difformi.

Ulteriore argomento di carattere sistematico si evince dal citato art. 8 del Reg. CE 1257/99, laddove è previsto che : "*Possano essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa*".

La stessa norma, quindi, contempla la possibilità che nell'attuazione dell'aiuto venga prevista la possibilità che il giovane agricoltore, insediandosi per la prima volta, assuma la gestione dell'impresa agricola non da solo.

La previsione normativa della possibilità di cogestione aziendale nell'ambito del primo insediamento, in tal modo, completa la disciplina dell'insediamento "*per la prima volta*" in un'azienda agricola e logicamente esclude dal beneficio coloro che tale modalità gestionale avevano già praticato in passato.

In definitiva, si ritiene che le disposizioni del bando della Misura 4.15 debbano essere doverosamente interpretate in coerenza con le disposizioni normative del Reg. 1257/99 di cui costituiscono attuazione, che escludono la concessione del contributo a coloro che si sono già insediati a capo di un'azienda agricola, sia pure in cogestione.

Al riguardo, si evidenzia che il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dei regimi di aiuto è imposto specificamente dal punto 6.6 del Quadro Comunitario di Sostegno, secondo il quale : "*Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e*

della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie”.

Si evidenzia peraltro che, in corretta applicazione dell’art. 8 del Reg. CE 1257/99, il P.O.R. Campania, tra i criteri di ammissibilità del beneficio indicati nella scheda della Misura 4.15, ha inequivocabilmente distinto i requisiti:

-
- d’insediarsi in agricoltura per la prima volta ;
- d’insediarsi in qualità di capo dell’azienda ;
-

Si è del parere, in conclusione, che non sussistono nella fattispecie i requisiti per il mantenimento del contributo.

Modalità di insediamento di un giovane in un’azienda agricola

Quesito:

Si chiede l’ammissibilità a finanziamento di un giovane, il cui insediamento è avvenuto entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, coincidente quest’ultima con la data di spedizione della domanda.

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza pervenuta dallo STAPA CEPICA di Caserta, si espone quanto segue:

il bando della misura, al parag. 6 prevede che l’insediamento, dimostrato attraverso le varie iscrizioni, avvenga entro 90 giorni dalla **presentazione della domanda**.

Tenuto conto che il proponente non viene tempestivamente informato delle date di consegna e di protocollo all’Ente ricevente, si deve necessariamente considerare che per l’istante il termine di presentazione della domanda coincida con la spedizione.

Ciò posto si deve ritenere rispondente al dettato del bando il comportamento del richiedente che ha provveduto a registrare il contratto di affitto ed ad aprire le posizioni presso i vari Uffici successivamente alla spedizione a mezzo posta dell’istanza.

Primo insediamento in azienda da parte di coniuge o di “germani”

Quesito:

Viene richiesto se è possibile l’insediamento, per uno dei coniugi, su un terreno acquistato in comunione dei beni, intestato catastalmente e condot-

to dall'altro coniuge, e se è possibile il subentro, con contratto di affitto, tra fratelli germani

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza pervenuta dallo STAPA CEPICA di Caserta, si espone quanto segue:

il bando della misura al parag. 11, punto 7 espressamente prevede un atto di impegno dell'istante "...relativamente ai terreni oggetto dell'insediamento, a non subentrare con un contratto di affitto al coniuge ...". Ciò considerato, in fase istruttoria va verificato se, escludendo dal calcolo della redditività il 50% del terreno di proprietà del coniuge, l'istante riesce comunque a raggiungere il limite minimo di redditività. Se ciò accade, l'istanza potrà essere ammessa a finanziamento.

Circa il subentro tra fratelli non germani, concordando con il significato della parola "germano" (nato dagli stessi genitori) di cui al quesito posto dallo STAPA, si ritiene finanziabile un'istanza presentata da un soggetto che subentra ad un fratello (ovvero sorella) non germano.

Documentazione primo insediamento

Quesito

Si chiedono chiarimenti circa la perentorietà del termine entro cui far pervenire la documentazione prevista dal bando.

In relazione alla richiesta di cui sopra evidenziamo che il bando, per come modificato ed intergrato con D.D. n. 32 del 26/09/2005, ai fini della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto insediamento, prevede un termine perentorio entro il quale il destinatario deve "*far pervenire*" la documentazione prevista.

La perentorietà del termine non lascia adito a dubbi e/o interpretazioni che possano far ritenere legittimamente inviata la documentazione pervenuta oltre i 100 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ciò premesso, appare anche necessario prendere in considerazione le legittime aspettative dei controinteressati, cioè di coloro che, pur essendo stati ammessi in graduatoria, avendo ottenuto un punteggio inferiore, si sono collocati in posizione non utile per ottenere le erogazioni finanziarie.

Ebbene, tali richiedenti possono avere un legittimo interesse alla rigorosa applicazione dei principi e dei termini di cui al bando, da cui potrebbe scaturire uno scorrimento della graduatoria in loro favore.

Tanto considerato, quindi, in applicazione dei criteri dettati dal bando,

non si ritiene legittimo il finanziamento dei beneficiari che, sebbene ammessi in graduatoria, abbiano fatto pervenire la documentazione attestante l'avvenuto insediamento oltre il termine dei 100 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ammissibilità a finanziamento

Quesiti

Si chiede se è possibile ammettere a finanziamento istanze:

- *i cui beneficiari hanno dimostrato l'avvenuto insediamento il 91° giorno*
- *la cui documentazione integrativa sia pervenuta per posta prioritaria*
- *in cui il contratto di affitto abbia durata residuale pari a 9 anni*
- *sostituzione di alcune particelle oggetto dell'insediamento*

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza pervenuta dallo STAPA CePICA di Caserta, si espone quanto segue:

- a) l'art. 155 c.p.c. "Computo dei termini" prevede espressamente al 4° comma che: *"Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*. E' pertanto illegittima l'esclusione di un beneficiario che si sia insediato il 91° giorno se il precedente era festivo.
- b) Il bando prevede che le istanze incomplete o carenti di documentazione non siano ammesse a valutazione. Indipendentemente dal mezzo di recapito, pertanto, l'istanza non deve essere ammessa a valutazione. Qualora il riferimento all'integrazione sia collegato alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei terreni e dei requisiti, si evidenzia che il bando non prevede alcuna sanzione specifica per l'inoltro con modalità differenti da quelle prescritte, pertanto anche la trasmissione a mezzo posta prioritaria, se avvenuta nei termini, deve considerarsi legittima.
- c) Un contratto di affitto che abbia durata pari a nove anni deve ritenersi valido ai fini della dimostrazione dell'insediamento in quanto sostanzialmente rispondente alla prescrizione contenuta nel bando.
- d) Si ritiene possibile ammettere la sostituzione motivata di alcune particelle sulle quali il richiedente si insedia, purché non vengano a mutare i punteggi attribuiti in fase istruttoria e restino fermi anche gli altri requisiti (redditività, igiene e benessere degli animali ecc.)

Il certificato C.C.I.A.A. dovrebbe riportare sia la data di avvio dell'attivi-

tà, sia la data di iscrizione. Quest'ultima indica il giorno in cui l'Ufficio ha proceduto alla materiale iscrizione al Registro del richiedente e di norma segue di diversi giorni la data di presentazione della richiesta. Siccome il bando prevede l'obbligo dell'insediamento entro 90 giorni, occorre verificare dal certificato che la data di avvio dell'attività produttiva rientri in tale arco temporale. Il requisito dell'insediamento, inoltre, andrà verificato anche in relazione agli altri adempimenti, tra cui apertura di partita IVA ed iscrizione all'INPS.

Mancanza secondo plico

Quesito

Si chiede se in ambito PIR, relativamente alla mis. 4.15 la mancanza del secondo plico relativo al progetto di investimento è causa di esclusione dal finanziamento

Il paragrafo 1.1.2 delle Disposizioni Generali prevede la presentazione dell'istanza in plico sigillato contenente al suo interno due plichi: uno contenente istanza, formulario, documentazione amministrativa e floppy e l'altro il progetto d'investimento.

Il Partenariato, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, deve procedere all'apertura del solo 2° plico (contenente il progetto), mentre il primo va trasmesso intonso alla Provincia, munito del visto. Tale procedura è stata dettata al fine di garantire che il plico contenente l'istanza e la documentazione amministrativa necessaria all'istruttoria giungesse sigillato alla Provincia, anche per assicurare l'integrità della documentazione in esso contenuta.

Non si condivide l'interpretazione del P.I.R. Alto Tammaro e Fortore Beneventano, secondo cui la Misura 4.15 "non prevede un vero e proprio progetto di investimento ma soltanto una relazione tecnico - economica". Il bando, infatti (pag. 8), fa espressamente riferimento al contenuto del progetto stesso, correlato alla natura specifica dell'istanza presentata. Seppure, quindi, non si possa parlare di progetto in senso stretto (grafici tecnici, computi metrici, elenco attrezzature ecc.), comunque si tratta di un progetto d'insediamento.

Tanto premesso, considerato che l'inoltro dell'istanza è avvenuto senza rispettare le condizioni dettate, e ritenuto di dover tutelare la par condicio dei concorrenti che al contrario si sono adeguati alle prescrizioni delle disposizioni generali, si ritiene che l'istanza de qua non possa essere ammessa alla successiva fase istruttoria.

MISURA 4.17

Lavori in economia

Quesito

Si chiede se è possibile effettuare lavori in economia nell'ambito della mis. 4.17

Il bando della Misura 4.17 non prevede l'espressa possibilità per il destinatario di effettuare i c.d. "lavori in economia", così come richiesto nel quesito, a differenza, ad esempio del bando della Misura 4.8.

La circolare dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 2/10630 dell'11/09/2001, per contro, prevede espressamente la possibilità di effettuare lavori in economia per la sola misura 4.8, regolamentando la tipologia di lavori e la valorizzazione degli stessi.

Ciò premesso si ritiene che, al di fuori della misura 4.8 e delle specifiche ipotesi di cui alla accennata circolare, non sia percorribile l'ipotesi dei lavori in economia; pertanto non si reputa accoglibile l'istanza.

Acquisto terreno

Quesito

Si chiedono chiarimenti sul criterio di calcolo della spesa ammissibile per l'acquisto del terreno

In riferimento alle disposizioni di cui al Reg. CE 448/04 - norma 5 dell'Allegato - stante la mancata indicazione del parametro su cui calcolare la spesa massima ammissibile per l'acquisto del terreno, si ritiene applicabile, per analogia, quanto disposto da codesta Regione in relazione alla Misura 4.2 del P.O.R. Campania 2000 – 2006.

Nell'attuazione di tale misura, con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 29/11/2004 è stato stabilito che l'acquisto del terreno "è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa".

Revoca finanziamento

Quesito

Si chiede se sia necessaria la revoca del finanziamento nel caso di mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie in tema di informazione e pubblicità

Dalla documentazione fornita appare la mancata osservanza, da parte dell'Ente beneficiario del finanziamento, della normativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario – per i seguenti motivi :

- a) mancata pubblicazione del bando di gara su bollettino, prevista dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 573/1994 ;
- b) mancata adozione e mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione nazionale del bando di gara indicativo, previsto dall'art. 6 del D.P.R. 573/94.

In tal modo, risulta assolutamente mancante ogni forma valida di pubblicità per le imprese a livello nazionale, in contrasto con le succitate previsioni del D.P.R. 573/1994.

Né tale mancanza può essere surrogata dalla sola pubblicazione sulla G.U.C.E., trattandosi di mezzo di pubblicità non adeguato alla rilevanza dell'appalto, che per il suo importo inferiore alla soglia comunitaria richiede un'apposita e specifica diffusione a livello nazionale, a tutela di una *par condicio* concorsuale effettiva e non formale.

La mancata adozione di adeguate e legittime forme di pubblicità della gara in questione è idonea a rappresentare una violazione di uno dei principi cardine dell'U.E., quello di libera concorrenza indicato all'art. 12 del Regolamento CEE 1260/99, che le Regioni hanno l'obbligo di salvaguardare nella gestione dei Programmi Operativi tesi alla concessione di finanziamenti comunitari. Per quanto concerne la nota n. 0167342 del 24.02.2005 impugnata dalla Comunità Montana, la stessa sembra effettivamente costituire una mera comunicazione con la quale, come espressamente indicato nella premessa iniziale, "Si riscontrano le note n. 117 dell'11.01.2005 e n. 472 del 3.02.2005 relative alla procedura di gara per le forniture assentite a finanziamento per la realizzazione del progetto "Acquisto macchine forestali per la lotta agli incendi boschivi" – I bimestre 2003".

Tale comunicazione, secondo le regole della corretta ermeneutica, non sembra avere natura provvedimentoale, in quanto costituisce mero riscontro a

precedenti atti della Comunità Montana, privo delle caratteristiche di provvedimento amministrativo idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera del destinatario; peraltro, il provvedimento in questione deve essere emesso nella forma tipica del decreto, già adottata per la concessione del contributo.

Si condivide, pertanto, l'orientamento espresso dal Settore Foreste, Caccia e Pesca di emettere il formale provvedimento di revoca, con il quale l'Amministrazione può rappresentare in forma compiuta le ragioni dell'atto di ritiro.

Spese generali

Quesito

Si chiede chiarimento riguardo al riconoscimento di spese per attività svolte da personale interno

Il Reg. (CE) 1145/2003 riconosce le spese relative ad attività svolte da personale interno, direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, purché venga adottato un atto che motivi l'individuazione delle unità impegnate per l'esecuzione degli interventi cofinanziati e limitatamente ai costi ad essi strettamente correlati e documentalmente provati, nei casi previsti dalla norma n. 11 – punto 2.2 – dello stesso Reg. (CE) 1145/2003.

Ciò conformemente, peraltro, al Disciplinare in materia di rapporti tra la Regione Campania e i beneficiari finali del POR, approvato con verbale n. 24 del 20/03/2003 dal Comitato di Coordinamento del Dipartimento dell'Economia.

Si concorda, pertanto, con l'indicazione di carattere generale contenuta nella nota di richiesta del presente parere, tenendo però conto della necessità di valutare caso per caso l'importo delle spese ammissibili, potendo in astratto essere riconosciute, qualora provate in relazione all'effettiva attività svolta, spese generali di importo superiore purché, ovviamente, rientranti nel limite del 7%.

MISURA 4.18

Istanza presentata da una associazione non iscritta al Registro Imprese

Quesito:

Si chiede l'ammissibilità a finanziamento di un'istanza presentata da una associazione non iscritta al Registro Imprese

In riferimento alla richiesta di cui sopra precisiamo quanto segue:

Il bando (punto 5 – “*Soggetti destinatari dell'intervento*”) prevede espressamente che i soggetti beneficiari dell'intervento siano le “*forme associative senza fini di lucro tra imprenditori agricoli appositamente costituite per l'erogazione di servizi in agricoltura*”.

Al Registro Imprese sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui all'art. 2195 del Codice Civile (tra cui non rientrano le associazioni), le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e segg. del titolo V del codice civile (art. 2200 C.C.), e gli Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 C.C.). Ne consegue che detto registro comprende gli imprenditori, indipendentemente dalla forma organizzativa (individuale, societaria ecc.) prescelta. L'art. 2082 del C.C. prevede che un soggetto per essere considerato imprenditore deve esercitare un'attività economica; per attività economica si intende un'attività avente finalità lucrativa (produzione di arricchimento individuale).

Senza scendere nei particolari si può concludere che le associazioni, in quanto soggetti che per principio non possono prefiggersi finalità lucrative, non possono essere considerate imprenditori e quindi non sono iscrivibili al Registro Imprese. Tale affermazione, tuttavia, non può essere estremizzata: un'associazione, infatti, può esercitare sia attività istituzionale, senza scopo di lucro, sia attività economica finalizzata alla produzione di lucro.

In tal caso, e relativamente alla sola attività non istituzionale, l'associazione è tenuta ad aprire la Partita I.V.A. e ad iscriversi al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo – cosa diversa dal Registro Imprese ed avente esclusivamente finalità statistico - economiche) tenuto dalla Camera di Commercio. Relativamente, quindi, all'attività economica (che può consistere nella cessione di beni o nella prestazione di servizi) l'associazione è parifica-

ta ad un qualsiasi imprenditore commerciale ed è obbligata alla tenuta dei libri fiscali obbligatori in relazione al regime contabile applicabile.

Va a tal punto necessariamente richiamato l'art. 111 *bis* del D.P.R. 917/86 che sancisce la perdita del requisito di ente non commerciale in caso di prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale per un intero periodo d'imposta.

Fatte tali necessarie premesse, in relazione agli specifici quesiti avanzati si evidenzia:

- l'istanza presentata deve ritenersi ammissibile (fermo restando il riscontro degli altri requisiti prescritti e non oggetto del presente parere) in quanto l'associazione:
 - non ha finalità lucrative, come risulta dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
 - non è obbligata all'iscrizione alla C.C.I.A.A., a meno che non eserciti sin da ora attività d'impresa;
- i libri sociali non sono soggetti ad obbligo di vidimazione iniziale, quindi va ritenuta corretta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Legale rapp.te. Tali libri possono, tuttavia, essere soggetti a vidimazione volontaria. Può essere quindi opportuno, per le finalità di cui al quesito, imporre la vidimazione degli stessi in sede di decreto di concessione delle agevolazioni.

Soggetto beneficiario del contributo, società cooperativa a responsabilità limitata con soci pugliesi

Quesito:

Si chiede l'ammissibilità di una istanza qualora taluni soci della cooperativa beneficiaria del finanziamento non risiedono in Campania.

In riferimento alla richiesta di cui sopra appare opportuno segnalare quanto segue:

- il parag. 4 del bando della Misura prevede che l'area territoriale di attuazione è limitata al territorio regionale ed al parag. 2 del bando è prevista la quota di cofinanziamento a carico della Regione Campania, pari al 10,5% dell'investimento.

Occorre tuttavia considerare che il soggetto beneficiario del contributo è una società cooperativa a responsabilità limitata avente sede in Campania.

Il contributo alle aziende della Regione Puglia, pertanto, è solo indiretto. Deve considerarsi, inoltre, che lo scopo mutualistico della cooperativa fa

sì che il miglioramento professionale di tutte le aziende facenti parte della cooperativa (e quindi anche quelle ricadenti nel territorio della Regione Puglia) riverbera i suoi effetti positivi a favore di tutti i soci (e quindi anche a favore delle aziende della Regione Campania).

Tali premesse appaiono sufficienti a ritenere finanziabile la domanda in questione.

In analogia a quanto stabilito dalla norma 12, punto 2, del Reg. CE 1685/2000, si ritiene che la percentuale di spesa ammissibile da destinare a favore delle imprese non ricadenti nel territorio della Regione Campania non possa superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

Ammissibilità a finanziamento di un Consorzio

Quesito

Si chiede parere relativamente all'ammissibilità a finanziamento (azione b) di un Consorzio non rientrante tra "le forme associative senza fini di lucro" così come previsto dal bando della mis. 4.18.

I servizi finanziati riguarderebbero l'assistenza tecnica agli allevamenti bufalini, per implementare il regolamento di alimentazione per le bufale il cui latte è destinato alla produzione di mozzarella di bufala campana D.O.P.

In particolare, il parere verte sulla ammissibilità del citato Consorzio alle agevolazioni, in quanto l'art. 5 del bando della misura 4.18 prevede che possono beneficiare delle agevolazioni "...le forme associative senza fine di lucro tra imprenditori agricoli..." e che "Per non creare discriminazioni deve comunque essere garantito libero accesso a tutti gli imprenditori interessati...".

La problematica in questione scaturisce dalla considerazione che il Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana prevede tra i soci tutti i soggetti che svolgono l'attività nell'ambito della filiera bufalina e, quindi, non solo i titolari di aziende agricole in senso stretto quali gli Allevatori produttori di latte, bensì anche i Caseifici produttori della mozzarella ed i Confezionatori del prodotto.

Inoltre, come evidenziato in precedenza, l'art. 5 del bando della misura 4.18 prevede che deve essere garantito libero accesso a tutti gli imprenditori interessati, mentre il progetto di assistenza tecnica che si intende presentare riguarderebbe solo gli allevatori e non i caseifici ed i confezionatori.

In realtà, l'interpretazione letterale e sistematica delle norme del bando conduce a ritenere senz'altro ammissibile la domanda di finanziamento in questione.

In primo luogo va considerato che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono “*le forme associative senza fini di lucro tra imprenditori agricoli*”.

Orbene, il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana è composto da imprenditori agricoli in senso stretto (gli allevatori) e dagli altri soggetti che svolgono le attività che compongono la filiera bufalina (i caseifici ed i confezionatori), la cui partecipazione è necessaria per il perseguimento delle finalità di controllo del prodotto riconosciute al Consorzio dal M.I.P.A.F. con decreto del 24 aprile 2002.

Appare evidente, pertanto, che la possibilità di presentare un progetto a beneficio degli allevatori non può essere inibita al Consorzio dal fatto che tra i suoi associati vi siano soggetti non rientranti direttamente nella nozione di imprenditore agricolo, essendo la partecipazione di questi ultimi finalisticamente necessaria per il completamento della filiera bufalina e per l'esecuzione dei relativi controlli di qualità demandati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ragionando diversamente, si produrrebbe un danno agli imprenditori agricoli e, come si preciserà in seguito, a tutti gli associati del Consorzio, considerato anche che, come prescritto dall'art. 6 del bando, i soci “*non possono aderire ad altre associazioni costituite con lo stesso scopo*”.

Pertanto, l'esclusività dell'adesione ad una sola associazione, prevista dal bando, escluderebbe tutte le imprese agricole aderenti al Consorzio dalla possibilità di ottenere le agevolazioni previste dalla misura 4.18, con evidente lesione dei loro potenziali interessi.

Del resto, il bando non prevede specificamente il requisito della titolarità di azienda agricola per tutti i soci dell'associazione “ a pena di esclusione”. Le cause di esclusione, infatti, devono essere specificamente indicate nel bando di gara e per il loro carattere tassativo sono di stretta interpretazione per cui, nel caso in cui manchi una prescrizione del bando che imponga esplicitamente l'obbligo dell'esclusione, vale per la P.A. il principio secondo cui le norme del bando, in caso di incerto o dubbio significato, devono comunque essere interpretate in senso favorevole alle imprese partecipanti con un significato, quindi, che conduca alla loro ammissione.

Un ulteriore elemento di conferma della tesi propugnata lo si evince dal punto 4 dell'art. 11 lett. b) del bando, laddove è previsto un “*elenco dei soci che aderiscono al servizio*” ; in tal modo, risulta chiarito che il servizio di assistenza oggetto del progetto finanziato non deve essere necessariamente reso a tutti i soci, per cui tale circostanza rende possibile il finanziamento per un servizio diretto a quella parte di soci che sono imprenditori agricoli in senso stretto.

L'elemento da ultimo menzionato coinvolge aspetti che riguardano anche il secondo ambito della questione, vale a dire la garanzia di libero accesso a

tutti gli imprenditori interessati. Al riguardo, è opportuno esaminare sotto quale aspetto deve intendersi operante l'indicazione del bando.

A parere dello scrivente, tale indicazione non va intesa nel senso che il progetto, per ottenere il finanziamento, deve prevedere servizi a favore di tutti gli associati.

Contrastano con tale interpretazione sia la citata previsione dell'art. 11 del bando (la richiesta dell'elenco di soci che aderiscono al servizio), sia la stessa interpretazione dell'art. 5 del bando, dalla quale chiaramente si evince che il libero accesso a tutti gli imprenditori interessati è riferito allo statuto e non al servizio di assistenza previsto nel progetto di cui si chiede il finanziamento.

Risulta chiaramente indicato nello stesso articolo 5, infatti, che tale libertà di accesso consiste nell'adesione agli organismi associativi aperta a tutti i potenziali fruitori dei servizi, in attuazione di quel principio di non discriminazione previsto quale principio generale per il funzionamento delle associazioni ed affermato, del pari, dall'art. 5 del bando.

A tale proposito, l'art. 7 dello statuto del Consorzio prevede il diritto ad essere ammessi all'associazione per tutti i soggetti appartenenti alla filiera del formaggio mozzarella di bufala campana DOP inseriti nel sistema di controllo, per cui risulta in tal modo "garantita" l'adesione a tutti i potenziali fruitori del servizio.

Si consideri, infine, quale elemento di riflessione ultimo ma non secondario, che se è vero che in base all'ipotesi progettuale prospettata i soggetti diretti beneficiari dell'iniziativa sono gli allevatori, ciò non esclude che dei servizi di assistenza tecnica a questi resi si avvantaggino anche gli altri soggetti della filiera, perseguendo il servizio reso la comune finalità di ottenere il miglioramento qualitativo della produzione.

Naturalmente, il progetto di assistenza, dirigendosi agli allevatori, deve prevedere i soli costi del servizio a favore di questi e non può comprendere, ai fini della quantificazione delle spese, anche gli altri associati non coinvolti direttamente nell'azione.

Conto corrente bancario dedicato

Quesito

Si chiede l'ammissibilità di spese non transitate su c/c bancario dedicato per erronea movimentazione

Le Disposizioni Generali delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP prevedono al parag. 2.3.2 l'obbligo in capo al beneficiario pubblico o

privato di accendere un c/c dedicato, ovvero un sottoconto di tesoreria, al fine di monitorare le operazioni finanziarie connesse agli investimenti finanziati.

Con la sottoscrizione dell'istanza di finanziamento, inoltre, il destinatario finale si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di concessione – che dovrebbe prevedere anche l'obbligo di apertura del c/c dedicato – e nelle Disposizioni Generali sopra menzionate.

L'erronea movimentazione del conto, comunque, non appare espressamente sanzionata con la revoca del contributo o con l'inammissibilità delle spese, per cui si reputa ammissibile la sanatoria dell'errore, previo accertamento della riferibilità dell'operazione all'intervento ammesso a finanziamento.

Tanto premesso, si ritiene possibile riconoscere le spese sostenute purché sussista la piena ed agevole rintracciabilità delle operazioni finanziarie, anche mediante:

- una certificazione rilasciata dall'organo di controllo della cooperativa (o, in assenza, di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno) che attesti la regolarità delle movimentazioni finanziarie inerenti il progetto finanziato, l'assenza di note credito a parziale e/o integrale storno delle fatture presentate in rendicontazione, l'assenza di operazioni tra la cooperativa ed i fornitori finalizzate al riconoscimento di eventuali riduzioni di prezzo, sconti, abbuoni ecc.;
- l'acquisizione di copia **conforme all'originale** di estratti conto, bonifici, mastri contabili e quietanze dei fornitori.

Rilascio fidejussione

Quesito

Si chiede chiarimento relativamente all'obbligo degli istituti di credito al rilascio della fideiussione a garanzia dell'anticipazione del contributo, anche in relazione a bancaccordo.

Il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania ed alcuni Istituti di Credito all'art. 3, lett. b) prevede che l'Istituto effettui un'istruttoria per il "*rilascio della fideiussione a garanzia dell'anticipazione del contributo*".

Ciò premesso, dal disposto del protocollo d'intesa non appare sussistere in capo all'Istituto di credito un obbligo a contrarre (fideiussione o finanziamento), tant'è che l'ultimo comma del citato art. 3 subordina la delibera di concessione alla ricorrenza dei presupposti di merito, valutati al termine dell'istruttoria.

Il citato protocollo non disciplina i criteri ed i metodi di istruttoria e rilascio della fideiussione, per cui è da ritenersi che per la stessa debba farsi riferimento alla normale procedura seguita da ciascun Istituto di credito.

Ne consegue che se l'A. non produce la prescritta fideiussione, non si potrà dare corso al progetto proposto.

Per converso, la palesata difficoltà, può rappresentare valido motivo per la concessione di una proroga.

Assunzione impegni in caso di carenza di risorse

Quesito:

Si chiede di porre a carico delle somme già impegnate, la prima annualità dei nuovi progetti presentati in quanto si è provveduto ad impegnare, a favore dei progetti triennali previsti dalla misura stessa, tutte le risorse dell'intero triennio 2000-2002, e di non essere quindi in grado, per carenza di risorse, di assumere ulteriori impegni per finanziare le ulteriori pratiche.

Con nota del 12 maggio u.s., la responsabile della misura 4.18 evidenzia di avere provveduto ad impegnare, a favore dei progetti triennali previsti dalla misura stessa, tutte le risorse dell'intero triennio 2000-2002, e di non essere quindi in grado, per carenza di risorse, di assumere ulteriori impegni per finanziare le pratiche pervenute nel bimestre marzo aprile.

La medesima responsabile segnala altresì la lentezza della spesa, derivante dalla durata (triennale) dei singoli progetti d'intervento, nonché da alcune difficoltà amministrative connesse al rilascio dei certificati cosiddetti antimafia.

La responsabile, con la nota richiamata in premessa, propone, in definitiva, di porre a carico delle somme già impegnate, la prima annualità dei nuovi progetti presentati ed in corso di istruttoria.

Ciò posto, si osserva innanzitutto che sul bilancio della Regione Campania, il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta ed è ora all'esame del Consiglio regionale, lo stanziamento del capitolo di spesa relativo al finanziamento del POR FEOGA è stato opportunamente integrato, essendo stato dotato delle risorse previste per l'annualità 2003 e di quelle previste per le annualità 2004 e 2005.

Tale maggiore stanziamento consentirà, quindi, di poter disporre, non appena approvato il bilancio regionale, delle risorse necessarie per procedere agli ulteriori impegni di spesa a favore delle pratiche presentate nel bimestre marzo aprile, senza dover procedere ad alcun disimpegno delle risorse che hanno formato oggetto di concessione.

Per quanto riguarda il rilascio dei certificati antimafia, come peraltro già evidenziato dalla stessa responsabile di misura, va utilizzata la procedura che consente i pagamenti dei contributi sotto condizione risolutiva dopo il decorso dei 45 giorni dalla data di richiesta dei certificati stessi.

Rendicontazione dell’IVA nel caso di acquisizione di beni e servizi

Quesito:

Si richiede se l’IVA addebitata ad un Consorzio dai fornitori di beni e servizi nel corso della realizzazione del progetto cofinanziato, possa essere considerata rendicontabile e quindi ammissibile al cofinanziamento.

Si chiede di conoscere se nei confronti di un Consorzio possano trovare applicazione, come richiesto dal medesimo Consorzio, alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, e segnatamente la n. 135/E del 23 giugno 2003, la n. 183/E dell’11 giugno 2002, la n. 54/E del 24 aprile 2001, riguardanti il trattamento Iva dei contributi pubblici.

Più in particolare, il Responsabile della misura desidera conoscere se l’Iva addebitata al Consorzio dai fornitori di beni e servizi nel corso della realizzazione del progetto cofinanziato a valere sulle risorse della misura 4.18, possa essere considerata rendicontabile e quindi ammissibile al cofinanziamento.

Sul punto, si deve premettere che in base alle norme comunitarie sull’ammissibilità, ed in particolare secondo quanto previsto dalla norma n. 7 del Regolamento 1685/2000, sono ammissibili le imposte, e quindi l’Iva, se e nella misura in cui restano a carico definitivamente del soggetto beneficiario o del singolo destinatario.

Discende da ciò che, se l’Iva che il Consorzio, soggetto avente evidentemente i requisiti previsti dal bando pubblico, corrisponde ai propri fornitori (di beni e servizi ammissibili a contributo) in sede di rivalsa, resta a suo carico in via definitiva, allora la detta Iva sarà considerata ammissibile e quindi rendicontabile.

Andrà quindi verificato se l’Iva che il Consorzio corrisponde ai propri fornitori per l’acquisizioni di beni e servizi inerenti alla realizzazione del progetto, sia in capo ad esso, detraibile o meno.

Ciò posto, si osserva che il regime della “detrazione” è regolato dall’art. 19 del d.p.r. n. 633/72, il cui comma 2 stabilisce l’indetraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti “o comunque non

soggette all'imposta".

Orbene, come pare acclarato - sulla base dei casi presi in considerazione - dalle risoluzioni richiamate in premessa, che contemplan - similmente a quanto previsto per i contributi di cui alla misura 4.18 - casi di contributi pubblici corrisposti a categorie di soggetti appartenenti ad un contesto socio-economico meritevole per finalità di interesse generale, il contributo corrisposto dalla Regione al Consorzio (destinato alla copertura delle spese sostenute per l'attuazione del progetto) avrebbe la natura di una mera movimentazione finanziaria, e come tale esulerebbe dal campo di applicazione dell'Iva per difetto del presupposto oggettivo.

Da ciò discende, come previsto nelle citate risoluzioni, che l'imposta assolta dal Consorzio per l'acquisizione dei beni e servizi utilizzati per la realizzazione del progetto finanziato con il contributo pubblico, è da ritenersi indetraibile ed in quanto tale, resterebbe a suo carico a titolo definitivo, ed in quanto tale, sarebbe ammissibile e quindi rendicontabile.

Tutto quanto innanzi premesso, si esprime l'avviso che il citato Consorzio, per i fini che interessano, rilasci una apposita dichiarazione, eventualmente validata dal Presidente dell'Organo di controllo interno, con la quale si attesti di non aver fruito, per gli acquisti di cui si tratta, della detrazione dell'Iva.

Possibilità di utilizzo riserva PIR per interventi non PIR

Quesito:

Si chiede se è possibile reperire ulteriori risorse, per finanziare un progetto approvato utilizzando risorse della riserva PIR.

Il dirigente del Settore Sirca, con la nota cui si risponde, dopo aver esposto la situazione finanziaria della misura 4.18, chiede di conoscere se è possibile reperire ulteriori risorse, nel limite di euro 160.152,23 per finanziare un progetto approvato con la graduatoria relativa al bimestre di attuazione luglio - agosto 2004.

Sul punto, lo scrivente deve rappresentare che la riserva PIR per la misura 4.18 non è stata utilizzata per intero, e che tale circostanza ha reso disponibili le risorse così liberate per l'attuazione degli interventi che non rientrano nei PIR.

Ciò posto, il responsabile della misura 4.18 potrà procedere al finanziamento del progetto di cui sopra utilizzando, per la parte occorrente, le risorse rese così disponibili.

Contribuzione a scalare

Quesito

Si chiede la possibilità di modificare le quote di contributo nel caso di contribuzione a scalare

La responsabile della misura 4.18, con nota dell'1 marzo u.s, ha fatto presente che una Cooperativa, destinataria di un'agevolazione finanziata con contribuzione a scalare, ha proposto, in sede di variante tecnica, una distribuzione annuale delle spese diversa da quella originariamente prevista.

Stante l'indicata proposta, la responsabile della misura chiede di conoscere "se le spese che subiscono spostamenti da un anno all'altro mantengono la percentuale di contribuzione dell'anno di provenienza oppure vengano rifinanziate, fermo restando il contributo impegnato, con la percentuale del nuovo anno di competenza".

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Dalle disposizioni relative al "regime di incentivazione" portate dal bando di attuazione della misura di cui si discute, si rileva, innanzitutto, che il contributo è commisurato, per ciascun progetto, ad un massimo dell'80 per cento del costo totale, e poi, che "il contributo stesso potrà essere erogato in modo scalare per un periodo massimo di tre anni: per il primo anno non potrà superare il 100 per cento dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al terzo anno sia limitato al 60 per cento dei costi effettivi di quell'anno".

Appare evidente allo scrivente che, nel caso di contributo erogato a scalare, le percentuali di contribuzione diversificate per anno di esercizio nella misura indicata dal bando (100 – 80 – 60) non possono che riferirsi (come forse accade nella generalità dei casi) ad un progetto le cui spese siano ripartite in parti perfettamente uguali in ciascuno dei tre anni di attività.

In caso diverso, infatti, non sarebbe possibile rispettare la percentuale di contribuzione teorica così come delineata dal bando.

Il caso della rimodulazione progettuale che comporta spostamenti di spesa da un anno all'altro, comporterà conseguenzialmente – ove ammessa ed approvata la relativa variante – una correlata rimodulazione delle percentuali di contribuzione dell'intera annualità.

In altri termini, fatto pari a 120 l'importo del costo ammesso del progetto ed a 96 il correlato contributo, il seguente piano finanziario dell'intervento:

	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE
Costo ammesso	40	40	40	120
Contributo concesso	40	32	24	96
%le di contribuzione	100	80	60	80

in ipotesi di rimodulazione che vedesse una diversa ripartizione delle spese, potrebbe essere così variato:

	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE
Costo ammesso	30	50	40	120
Contributo concesso	30	42	24	96
%le di contribuzione	100	84	60	80

Completamento istruttoria

Quesito

Si chiede la conferma circa il completamento delle istruttorie nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie.

Con la nota del 4 luglio u.s., la Responsabile della misura 4.18 evidenzia:

- di avere provveduto ad impegnare, a favore dei progetti previsti dalla misura stessa, tutte le risorse derivanti dalla disponibilità di bilancio per l'anno 2003;
- di non aver, comunque, potuto coprire per intero la spesa ammessa per le istanze approvate, rinviando l'impegno relativo all'epoca in cui saranno disponibili le risorse degli esercizi 2004/2005;
- di non essere quindi in grado, per carenza di risorse, di assumere gli eventuali ulteriori impegni per finanziare le pratiche pervenute nel III bimestre 2003;
- che tale carenza di risorse permarrebbe, a suo giudizio, anche con riferimento alle somme disponibili sull'esercizio 2006.

Ciò posto, la Responsabile della Misura chiede, in particolare, quale comportamento assumere rispetto all'istruttoria delle pratiche del III bimestre 2003.

Ad avviso dello scrivente, la Responsabile della Misura dovrà comunque completare l'istruttoria delle pratiche relative al III bimestre 2003 e definire la relativa graduatoria, all'esito della quale, ove dovesse confermarsi la prevista indisponibilità di risorse, potrà provvedersi con eventuali altri provve-

dimenti, stante la sospensione della presentazione delle istanze a valere sulla misura 4.18 e la conseguente chiusura dei Bandi relativi alla misura stessa.

Difformità tra versione informatica e cartacea

Quesito

Si chiede al procedura da attuare qualora si riscontrino difformità tra la versione informatica e quella cartacea dell'istanza presentata

Preliminarmente va osservato che l'istante ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha dichiarato la conformità tra le due versioni, così come richiesto dal bando.

Le Disposizioni Generali, pubblicate sul BURC del 26/08/2005, al paragrafo 1.3 evidenziano che *“il ricorso all'informatizzazione dei procedimenti ha permesso di semplificare e sveltire i procedimenti amministrativi, garantendo al tempo stesso uniformità e trasparenza alle attività, ed inoltre di gestire con efficienza e tempestività l'acquisizione e l'istruttoria delle domande ...”*.

Le stesse disposizioni, al paragrafo 5, nel precisare che la versione informatica dell'istanza deve essere accompagnata da quella cartacea, evidenziano la necessità del rilascio, da parte dell'istante, di una dichiarazione attestante la coincidenza tra le due versioni *“... con lo scopo di esentare l'Amministrazione da eventuali responsabilità che dovessero derivare da una difformità di contenuti tra i due formati”*.

In considerazione di quanto esposto la versione informatica dell'istanza serve per l'acquisizione automatica al sistema informativo delle notizie e dei dati forniti dall'istante, sia per l'elaborazione della successiva graduatoria, sia per la gestione ed il controllo degli eventuali successivi flussi finanziari; la versione cartacea, e rilasciata in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, serve per l'acquisizione della sottoscrizione del richiedente nonché per le eventuali consultazioni necessarie anche nella successiva fase di gestione dell'istanza.

Rilevato che il bando della misura 4.18 al paragrafo 11, ultimo capoverso, testualmente recita: *“Non è consentita l'integrazione degli atti. Conseguentemente le istanze di finanziamento e i formulari che dovessero risultare redatti in modo incompleto o non rispondente verranno esclusi dalla valutazione.”*

Ciò considerato, anche al fine di esentare l'Amministrazione da eventuali responsabilità connesse alla gestione non informatizzata dell'istanza, si è del parere che la stessa non possa essere ammessa alla fase istruttoria.

Presentazione seconda istanza

Quesito

Si chiede la procedura da adottare in caso di presentazione di una nuova istanza legata funzionalmente alla prima

La presentazione di un'ulteriore istanza deve essere considerata a tutti gli effetti come una nuova istanza, seppur collegata funzionalmente ed operativamente con una precedente.

In particolare si sottolinea che la valutazione, anche della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della seconda istanza, va effettuata indipendentemente dalla precedente.

Certificazione antimafia

Quesito

Si chiede parere relativamente all'autorizzazione di avvio lavori in attesa delle risultanze dell'informativa antimafia

Prima di procedere all'emissione del decreto di concessione, è necessario attendere le risultanze dell'informativa antimafia ovvero il decorso del termine di 45 giorni per l'operatività del "silenzio – assenso", ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98.

Ciò premesso, di fatto, il soggetto attuatore l'intervento non può essere autorizzato espressamente all'avvio delle attività del programma nelle more dell'emissione del formale provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Tuttavia, come risulta dal quesito e dalla bozza di decreto di concessione consegnatici, preso atto che il termine per l'ammissibilità delle spese decorre dall'approvazione della graduatoria, è possibile che lo stesso avvii comunque le attività con fondi propri.

In tal caso appare opportuno, nello spirito di collaborazione tra codesto Ente ed il soggetto proponente, comunicare formalmente l'impossibilità di concedere l'autorizzazione all'inizio dell'attività in assenza del certificato antimafia o della decorrenza del termine previsto, ma nel contempo fornire allo stesso ogni utile indicazione che possa consentirgli di far fronte agli adempimenti procedurali necessari e documentare le spese con criteri e metodi tali da poterle rendere eleggibili in caso di successiva emissione del provvedimento di concessione.

Integrazione di spese per impiego di personale tecnico

Quesito:

Si chiede se per effetto di una erronea contabilizzazione sia possibile riconoscere la spesa e procedere al pagamento dei compensi in favore dei tecnici, a saldo della spesa ammessa prevista anche se il primo anno di attività risulta concluso.

La Responsabile della misura 4.18, con nota fatta pervenire al GAT, ha fatto presente di aver verificato la rendicontazione presentata al termine del primo anno di attività di una Cooperativa, destinataria di un'agevolazione finanziata nell'ambito della Mis. 4.18.

Da tale verifica è emerso che la Cooperativa, per effetto di una erronea contabilizzazione, ha in buona sostanza rendicontato, a titolo di "spese per impiego di personale tecnico", un importo inferiore a quello stabilito nei singoli contratti attivati fra la Cooperativa ed i tecnici stessi.

Ciò posto, la Responsabile di Misura chiede di conoscere se sia possibile consentire o meno alla Cooperativa in questione, riconoscendone la spesa, di procedere ora al pagamento dei compensi in favore dei tecnici, a saldo della spesa ammessa prevista (coincidente con l'importo dei contratti) anche se il primo anno di attività si è concluso nel mese di novembre 2003.

Ad avviso dello scrivente, posto che il periodo di eleggibilità delle spese deve intendersi riferito all'intero arco triennale di durata del progetto finanziato e non a quello convenzionalmente postulato dalla suddivisione annuale dei servizi erogati ai destinatari della misura, la spesa di cui trattasi, ancorché relativa ad un'annualità convenzionalmente scaduta (a novembre 2003), potrà essere riconosciuta ammissibile, sussistendone gli altri requisiti.

E' appena il caso di precisare che la Responsabile di Misura dovrà comunque procedere ad accertare presso la Cooperativa se la prestazione resa dai tecnici in questione è stata completamente effettuata, così come previsto da contratto, nei termini di scadenza del novembre 2003.

La Responsabile della misura 4.18, con una nota fatta pervenire al GAT, ha fatto presente di aver verificato la rendicontazione presentata a fine del primo anno di attività dalla Cooperativa, destinataria di un'agevolazione finanziata nell'ambito della Mis. 4.18.

Da tale verifica si è evinto che la stessa registrava per il pagamento dei tecnici, categoria "spese per impiego di personale tecnico" un importo inferiore a quanto stabilito nei singoli contratti attivati fra la Cooperativa ed i tecnici stessi.

Ciò posto, la Responsabile di Misura chiede quale comportamento assumere in sede di riconoscimento delle spese e cioè se consentire o meno alla

Cooperativa in questione di procedere a pagamenti integrativi a saldo della spesa ammessa prevista (coincidente con l'importo dei contratti) anche se il primo anno di attività si è concluso nel mese di novembre 2003.

Ad avviso dello scrivente, la Responsabile di Misura dovrà comunque procedere ad accertare presso la Cooperativa se la prestazione resa dai tecnici in questione è stata completamente effettuata così come previsto da contratto.

Solo in caso positivo, si potrà provvedere a far effettuare alla Cooperativa i relativi pagamenti integrativi a saldo da riconoscersi in sede di accertamento della spesa.

Riconoscibilità spese personale

Quesito

Si chiede se le spese afferenti il “prestito” di personale siano riconoscibili ai fini della rendicontazione.

Con nota del 20 maggio u.s., la responsabile della misura 4.18, nel corso delle verifiche amministrative sui documenti presentati da una Associazione beneficiaria di un contributo della misura 4.18 - che si è avvalsa, per fornire assistenza alla gestione delle proprie aziende, di personale distaccato da una cooperativa agricola (alla quale viene rimborsato il costo del personale distaccato) ha rilevato che la cooperativa medesima non ha provveduto alla iscrizione obbligatoria del proprio personale all'Ente di previdenza ENPAIA.

Dall'esame della convenzione sottoscritta fra l'Associazione e la cooperativa, sembra emergere che la cooperativa si obbliga a mettere a disposizione dell'Associazione apposito personale per la fornitura delle prestazioni previste in contratto e che l'Associazione si obblighi, al verificarsi dei presupposti dedotti in convenzione, a corrispondere alla cooperativa, a titolo di corrispettivo, il rimborso del costo *complessivo* sostenuto dalla cooperativa per il detto personale.

Sulla base di tale presupposto, la responsabile chiede di conoscere “se le spese afferenti il prestito di detto personale siano riconoscibili ai fini della rendicontazione per il periodo già maturato (periodo di mancata iscrizione all'Enpaia)”, nonché “se l'ipotesi di una regolarizzazione della posizione previdenziale attraverso una nuova iscrizione consentirebbe di continuare il rapporto” Associazione/Cooperativa “stabilito attraverso la convenzione stipulata”.

La indicata modalità di determinazione del corrispettivo, evidentemente, obbliga l'Amministrazione che procede alla verifica della spesa rendicontata dall'Associazione, di valutare nel merito, ai fini della sua ammissibilità al cofinanziamento, la composizione della spesa e di verificare altresì che le parti contraenti rispettino tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli relativi alla legislazione sul lavoro.

Ciò premesso, si evidenzia che la inosservanza da parte della cooperativa agricola (soggetto erogatore del servizio di assistenza tecnica) dell'obbligo dell'assicurazione dei propri dipendenti (tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine) presso l'Enpaia, sancita dalla legge 29 novembre 1962, n.1655, postula la conseguente inammissibilità della spesa rendicontata dall'Associazione.

Ciò posto, ad avviso dello scrivente, la eventuale regolarizzazione della posizione contributiva debitamente documentata da parte della cooperativa consentirebbe di riconoscere, beninteso al netto delle eventuali sanzioni amministrative, la spesa sostenuta anche a tal titolo dalla data di decorrenza della convenzione e, evidentemente, per il futuro e fino alla scadenza della stessa.

MISURA 4.20

Mancanza Piano Regolatore Generale

Quesito

Si chiede parere relativamente all'ammissibilità a finanziamento di istanze presentate da Comuni sprovvisti di PRG, a seguito di ricorso innanzi al TAR

Preliminarmente deve eccepirsi l'inammissibilità dei ricorsi, essendo stati impugnati i bandi di attuazione delle misure cofinanziate dai fondi comunitari FEOGA e SFOP ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione delle relative deliberazioni sul B.U.R.C. (6/04/2001; 20/04/2001 ; 26/02/2003). Le clausole del bando della misura 4.20, che prevedevano l'inammissibilità delle domande presentate da Comuni sprovvisti di Piano Regolatore approvato o Piano di fabbricazione, erano immediatamente lesive delle posizioni soggettive degli enti istanti, sprovvisti di tali strumenti urbanistici, per cui incombeva su di essi l'onere dell'impugnativa immediata delle clausole del bando ritenute illegittime. La mancata impugnativa entro il termine di decadenza rende pertanto i ricorsi inammissibili.

La Regione, nel limitare l'ammissibilità delle istanze ai soli Comuni provvisti di Piano Regolatore approvato o di Piano di Fabbricazione, ha fatto corretto uso del potere discrezionale.

Tale limitazione, infatti, non è discriminatoria ed è rispettosa della normativa urbanistica, imposta in generale a tutti i Comuni. Essa è inoltre corrispondente all'interesse pubblico richiedente la certezza della realizzazione delle finalità prescritte dal bando, consistente nel miglioramento delle infrastrutture rurali, che l'Amministrazione intende conseguire previa acquisizione della certezza della destinazione urbanistica delle opere a realizzarsi a vantaggio dell'agricoltura. Emblematico, al riguardo, è il caso del Comune , il cui Piano Regolatore, adottato con Deliberazione Consiliare dell'8 aprile 1997 ed approvato con osservazioni, adempimenti e prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, prima con Deliberazione consiliare n. 8 del 30 gennaio 2002 e successivamente, in via definitiva, con Deliberazio-

ne consiliare n. 47 del 21 marzo 2003, non è stato ammesso al visto di conformità da parte della Giunta della Regione Campania con Deliberazione del 4 luglio 2003.

Nessun rilievo può avere l'adozione del Piano Regolatore da parte dei Comuni e la conformità ad esso delle opere a realizzarsi, prospettata in entrambi i ricorsi, atteso che, ai sensi dell'art. 10 della legge 1150/1942, *“Il piano regolatore generale ha efficacia dalla data di pubblicazione nel b.u.r. del decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale”* (Cassazione civile – Sez. II – 28 gennaio 2000, n. 974). Infatti, *“Prima dell'approvazione tutoria regionale, nella forma prevista dalla legge urbanistica, il piano regolatore non si può ancora definire perfezionato, perché l'atto di controllo regionale non è condizione di efficacia, ma ha un effetto costitutivo, per cui lo strumento urbanistico è espressione tanto del comune che l'adotta che dell'ente che l'approva e che, quindi, partecipa alla relativa formazione nell'interesse di un adeguato governo del territorio, onde il piano stesso è un atto complesso”* (Consiglio di Stato – Sez. V – 13 dicembre 1999, n. 2106).

Con Circolare dell'Assessore all'Agricoltura del 13.07.2001, avente natura di interpretazione autentica, la Regione aveva già provveduto, prima della modifica apportata con il bando della misura 4.20 pubblicato il 26.02.2003, a precisare che erano da ritenersi ammissibili le istanze presentate per la realizzazione di opere conformi al P.R.G. approvato o al Piano di Fabbricazione. Nessuno dei due Comuni ricorrenti risulta aver adottato un Piano di Fabbricazione, per cui non è stato in alcun modo possibile approvare le domande.

Inoltre, si tenga presente che il bando di attuazione della misura 4.20 espressamente prevede che *“Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione”* (pag. 13 misura 4.20 – B.U.R.C. del 26.02.2003).

Pertanto, sarebbe in ogni caso inammissibile, anche qualora ricorresse- ro i presupposti in presenza di un Piano di Fabbricazione, un'eventuale integrazione della documentazione, potendo però gli enti, per il meccanismo del bando *“a scadenza aperta”*, ripresentare le domande successivamente, fino all'esaurimento dei fondi.

Alcuna errata interpretazione del bando può essere imputata alla Regione Campania, essendo chiarissimo il dettato letterale che impone la conformità dell'intervento da realizzarsi al P.R.G. o al P.d. F.

Come rappresentato in precedenza, il meccanismo del bando “a scadenza aperta” consente ai Comuni la riproposizione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta dal bando, compreso il P.R.G. approvato, il cui iter può essere accelerato dagli enti utilizzando gli strumenti previsti per legge. Ne consegue l’inesistenza del danno grave ed irreparabile che possa supportare la richiesta di provvedimento cautelare.

N.B.

La presente relazione va integrata con i rilievi di carattere tecnico riguardanti gli ulteriori motivi di impugnativa contenuti nei ricorsi. Alla relazione finale va poi allegata, quanto meno, la seguente documentazione : 1) copia bando misura 4.20 (prima stesura); 2) copia bando misura 4.20 (seconda stesura); 3) copia Circolare Assessore Agricoltura; 4) ove possibile, copia Deliberazione G.R. Campania del 4 luglio 2003 di diniego di approvazione del P.R.G. del Comune

Limite max di progetti presentabili

Quesito

Si chiede la decorrenza della disposizione relativa al limite max di 4 progetti finanziabili per misura di cui alla delibera n. 1768 del 16/05/03

A seguito delle delibere di G. R. n. 345 del 31/01/2003 e n. 1768 del 16/05/03 sono state introdotte delle innovazioni nelle Disposizioni Generali del P.O.R. nonché in alcune misure. In particolare è stato introdotto per i soggetti pubblici il limite di n. 4 progetti ammessi a finanziamento per ciascuna misura, limite riferito all’intero periodo di svolgimento del Programma Operativo.

In riferimento allo specifico quesito si richiama la nota dell’Assessorato prot. 588/SP del 25/03/2003 che si allega sub 1) e nella quale testualmente si legge: “...la limitazione di cui trattasi non riguarda la prima fase del POR FEOGA – SFOP e quindi le graduatorie già approvate, ma deve essere applicata con riguardo alle domande presentate del 1° febbraio 2003”.

Ciò premesso, considerato che le graduatorie del 3° bimestre 2001 e 1° bimestre 2002 erano già state approvate e pubblicate al momento in cui sono intervenute le delibere di G.R. sopra richiamate, il decreto dirigenziale n. 225 del 22/07/2003 deve ritenersi ormai definitivo e consolidato in quanto riferito a graduatorie non interessate dalle innovazioni normative di cui alle delibere di G.R.

Sospensione termini presentazione istanze

Quesito

Si chiede parere relativamente all'ammissibilità a finanziamento di un'istanza successivamente alla sospensione dei termini di presentazione.

In riferimento al quesito di cui sopra inerente la sospensione dei termini di presentazione delle istanze riferite al bimestre maggio – giugno 2003, conformemente ad un precedente parere rilasciato a favore del settore I.P.A. e tenuto conto che il TAR Campania Napoli – III Sezione – con sent. 9433/2004 ha ritenuto non legittima la sospensione dei termini di presentazione delle istanze non coincidente con la scadenza naturale del bimestre, anche al fine di evitare un contenzioso che potrebbe vedere l'Amministrazione soccombente, si propone di ammettere all'istruttoria ed eventualmente alla successiva graduatoria, tutte le istanze pervenute entro il termine del 26/05/2003.

MISURA 4.22

Natura giuridica del richiedente

Quesito:

Si chiede l'ammissibilità di una domanda avanzata da una società mista pubblico – privata, nonché precisazioni circa la natura giuridica della società stessa.

Il bando (pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 26/02/03) subordina l'ammissibilità di una domanda avanzata da una società mista pubblico – privata all'approvazione del Comitato di Sorveglianza. Non essendo intervenuta detta approvazione, la domanda deve essere ritenuta inammissibile;

- circa la natura giuridica del tipo di società, lo stesso bando fornisce una risposta al paragrafo 10, secondo quadratino: *“Nel caso il richiedente sia un soggetto privato saranno possibili le seguenti iniziative: ..interventi per la costruzione e/o ammodernamento di mercati ittici (sottomisura 6 nel caso di strutture associate)”*.

Da ciò consegue che le strutture di cui al quesito sono considerati soggetti privati, pertanto i documenti da produrre a corredo dell'istanza sono quelli che il bando prevede per questa tipologia di soggetti.

Verifica da parte della GdF

Quesito

Si chiede di definire il corretto comportamento che l'Amministrazione competente debba tenere in attesa dell'epilogo del procedimento giurisdizionale avviato dalla Guardia di finanza nei confronti di un beneficiario della misura in esame.

In riferimento al quesito di cui sopra, analizzato il PVC della Guardia di Finanza e l'ulteriore documentazione allegata, pare evidente che il principale rilievo mosso alla società beneficiaria concerne l'eccessiva onerosità della

fornitura del gruppo elettrogeno rispetto al costo sostenuto dal fornitore per l'acquisto dello stesso.

Dalle memorie predisposte da La F.S.r.L. (società beneficiaria), G.G. Costruzioni S.r.L. (società fornitrice del gruppo) e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'Architetto (direttore dei lavori) si desume che la fornitura effettuata è comprensiva di una serie di opere finalizzate alla predisposizione del sito ove allocare l'attrezzatura, alla realizzazione del basamento, al collegamento della stessa al resto dell'opificio ecc., che non risulterebbero contabilizzate nello stato finale delle opere murarie di cui al permesso a costruire n. 8 del 26/09/03 (cfr. autocertificazione del Direttore dei Lavori).

Ciò posto, al fine di definire il corretto comportamento che l'Amministrazione competente debba tenere in attesa dell'epilogo del procedimento giurisdizionale, appare opportuno accertare l'effettiva sussistenza e l'entità delle opere eseguite connesse all'installazione ed al corretto funzionamento del gruppo elettrogeno, e l'effettiva mancata inclusione delle stesse nello stato finale delle opere predisposto dal Direttore dei Lavori, a mezzo sopralluogo di personale tecnico specializzato.

Tuttavia, preliminarmente, occorrerà trasmettere una specifica comunicazione all'Autorità Giudiziaria che sta curando le indagini (Procura della Repubblica di Avellino), evidenziando il tipo di accertamento che si andrà ad espletare e le relative finalità, rappresentando che, salvo diverso avviso, si procederà decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Spese generali

Quesito:

Si chiede il riconoscimento di talune spese generali, nella misura del 12% e 7% in caso di intervenuta variante al progetto di investimento

In riferimento al quesito di cui sopra e preso atto della variante proposta e ritenuta ammissibile, a seguito della quale si è generata una rimodulazione delle spese oltre che una riduzione delle stesse, precisiamo quanto segue:

- il bando della misura, al parag. 8 prevede che *“le spese generali riferite alla progettazione, direzione dei lavori, indagini preliminari e collaudo, comprensive di IVA, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 12% dell'importo lordo dei lavori, per la sola fornitura di beni durevoli e servizi tale percentuale è ridotta al 7%”*.

Tanto premesso, appare evidente che la misura percentuale delle spese generali varia in funzione della natura dell'investimento proposto ed effettuato, anche a seguito di variante ritenuta ammissibile.

Ne consegue, quindi, che per la parte di investimento che sarà qualificata come opera muraria, le spese generali andranno riconosciute in misura pari al 12%; per la parte di investimento che sarà qualificata come acquisto di attrezzature, le spese generali andranno riconosciute in misura pari al 7%.

Va comunque attentamente verificato che l'opera oggetto della variante consista in lavori e non in forniture, atteso che l'impianto di distribuzione dei mangimi da posizionare sull'imbarcazione di servizio viene descritto come "*struttura monoblocco da allocare sul ponte di coperta dell'imbarcazione di servizio (punto 7 dell'istanza di variante)*".

Si tiene a precisare che, in ogni caso, la spesa complessiva ammessa in fase di collaudo non potrà superare l'importo ritenuto ammissibile in fase istruttoria e riportato nel decreto di concessione.

Utilizzo degli accantonamenti per imprevisti

Quesito

Si chiede parere sulla possibilità di utilizzare gli accantonamenti per imprevisti nel passaggio da progetto definitivo a progetto esecutivo

Dal combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D.P.R. 554/99 non risulta espressamente vietato l'utilizzo degli accantonamenti per imprevisti per la copertura dei maggiori oneri, derivanti sia da lavori non previsti in sede di progettazione definitiva sia dall'incremento dei prezzi stessi.

L'art. 44 3° co., lett. b), infatti stabilisce che il quadro economico del progetto esecutivo preveda "*l'accantonamento ... per imprevisti e per eventuali lavori in economia*", non precisando che tale accantonamento debba necessariamente essere pari a quello originariamente previsto nel progetto definitivo.

Per contro, l'art. 140 "*Appalto integrato*" del medesimo Regolamento, al comma 3, espressamente vieta variazioni alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, tranne nel caso (co. 4) di esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per cause impreviste ed imprevedibili, per aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera.

Tanto considerato, se il legislatore ammette tali adeguamenti nell'appalto integrato, è possibile ritenerli ammissibili anche nell'appalto ordinario.

Inoltre, considerando che, come attestato dalla stazione appaltante, i lavori aggiuntivi sono indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte delle opere originariamente previste, deve ritenersi che tali fatti fossero certamente non prevedibili al momento della stesura del progetto definitivo e quindi appare legittimo l'utilizzo di parte degli stanziamenti accantonati per imprevisti per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle cause sopra esposte.

Tuttavia si ritiene opportuno che il Comune faccia fronte con provvidenze proprie alla copertura degli oneri per imprevisti eccedenti lo stanziamento accantonato per tale finalità ed indicato nel quadro economico del progetto esecutivo.

Variante con utilizzo ribassi d'asta

Quesito

Si chiede se sia possibile la copertura di maggiori oneri, derivanti da variante, con utilizzo ribassi d'asta

Un Comune in data 18/11/2004 ha avanzato richiesta di variante (ex art. 25, co. 1, lett. b della L. 109/94) per un'iniziativa finanziata ai sensi della Misura 4.22 – sottomisura 5.

L'istruttoria tecnica dello STAPA territorialmente competente, acclarata al prot. 1006492 del 20/12/04, si è conclusa con esito positivo.

Premesso che lo scrivente G.A.T. non può pronunciarsi circa la tempistica di attuazione non essendo a conoscenza né della data di notifica del decreto di concessione, né del cronoprogramma, né del termine di ultimazione eventualmente prescritto nel decreto di concessione, resta da analizzare la problematica inerente la legittimità dell'utilizzo dei ribassi d'asta per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla variante.

Per i motivi adottati nella richiesta di variante (cause impreviste ed imprevedibili) né l'art. 25 della L. 109/94, né l'art. 134 del D.P.R. 554/99 prevedono un limite massimo di spesa per la copertura di tali maggiori oneri.

Il Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, adottato dalla Regione, nel testo vigente al momento della presentazione della richiesta di variante e della sua approvazione tecnica, all'art. 10, comma 4 prevede espressamente che *“Le risorse derivanti dai ribassi di asta potranno essere utilizzate anche per le varianti nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia”*.

Tanto premesso si ritiene possibile che i maggiori oneri derivanti dalla variante siano coperti con l'utilizzo dei ribassi d'asta.

Si precisa, tuttavia, che l'art. 25, co.1, lett. b della L. 109/94, prevede l'ammissione delle varianti in corso d'opera "per *cause impreviste ed imprevedibili*" e che l'art. 134, co. 8 del D.P.R. 554/99 prescrive che il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, "*accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante*".

Alla luce di quanto previsto dalle norme sopra citate va chiarita, nella relazione del responsabile del procedimento, la causa del danno subito e va certificata l'assenza di responsabilità della stazione appaltante, anche in relazione a fatti causati dall'appaltatore o da terzi.

Inoltre, se il fatto è stato causato dall'appaltatore o da terzi, deve essere anche precisato che non sussistono gli estremi per avviare un'azione legale di risarcimento dei danni, con l'ulteriore espressa dichiarazione che nessuna'altra somma sarà richiesta o percepita a ristoro del danno subito.

Diversamente si verificherebbe una duplicazione delle fonti finanziarie legate alla variante in questione, a discapito della corretta erogazione delle risorse pubbliche nell'ambito del P.O.R. 2000 – 2006.

MISURA 4.23

Sostituzione imbarcazione

Quesito

Si chiede l'ammissibilità di presentazione di una variante che comporti la sostituzione di una imbarcazione.

In riferimento al quesito di cui sopra, alla precedente nota prot. 190735 del 01/03/06 ed alla documentazione prodotta a corredo si ritiene ammissibile la presentazione da parte del proponente di una variante che comporti la sostituzione di una imbarcazione facente parte dell'originario progetto approvato.

In sede di approvazione della variante occorrerà verificare che la barca che entra nel progetto possenga tutti i requisiti prescritti dal bando e che non muti il punteggio precedentemente attribuito al progetto.

Resta inteso che a seguito della variante (se approvata) non potrà essere riconosciuto al progetto un contributo superiore a quello già assentito.

Cambio stazza e proprietà imbarcazione

Quesito:

Si chiede la finanziabilità di un'imbarcazione che successivamente alla presentazione dell'istanza ha cambiato proprietà, nome e stazza.

Il quesito sottoposto all'A.T. verte sulla finanziabilità di un'imbarcazione che successivamente alla presentazione dell'istanza ai sensi della mis. 4.23 – sottomisura 4c - ha cambiato proprietà, nome e stazza.

Circa il **cambio di proprietà** è necessario verificare, prima della liquidazione del contributo, che il nuovo proprietario abbia i requisiti previsti dal bando e che il progetto non perda i requisiti di “interesse collettivo”;

- per quanto concerne il **cambio di stazza**, è necessario far riferimento alla stazza risultante dalla documentazione prodotta prima della liquidazione del premio. Al momento della liquidazione, verificato che il sistema

impattante cancellato sia tra quelli previsti dal bando, il premio va quantificato in relazione alla stazza che l'imbarcazione aveva al momento della cancellazione del sistema di pesca impattante;

- circa il **cambio di nome** dell'imbarcazione, si ritiene che non sussistano ostacoli alla concessione del premio. Si suggerisce tuttavia di prevedere un sistema che consenta di creare un legame tra il contributo erogato e l'imbarcazione al fine di evitare un doppio finanziamento da parte della stessa Regione Campania ovvero di altri Enti.

Vendita imbarcazione e relativa licenza

Quesito:

Si chiede la destinazione del premio in caso di riduzione del numero di barche al di sotto del minimo previsto dal bando e di successivo reintegro.

In data 26/09/2003 una Cooperativa ha richiesto la rettifica del D.D. provinciale n. 25/POR, con la cancellazione della m\barca nel frattempo trasferita ad altro proprietario.

Con nota del 17/10/2003 la Cooperativa ha trasmesso le Attestazioni Provvisorie relative alle rimanenti 4 imbarcazioni e la cancellazione della m\barca dai RR.NN.MM.GG. dell'Ufficio Locale Marittimo. Orbene, siccome il bando (pag. 6 nota n. 3 del B.U.R.C. del 26/03/2003) stabilisce che per gruppo di pescatori si intende un minimo di 5 barche, essendo nel caso de quo il numero di barche sceso al di sotto del limite minimo, l'istanza avrebbe dovuto essere oggetto di revoca.

Successivamente la Cooperativa ha richiesto il reintegro del progetto relativamente alla m\barca intestata ad un nuovo proprietario. Tale nuova richiesta appare sanare la situazione di revocabilità del finanziamento, a patto che il nuovo proprietario accetti espressamente il disposto del Decreto Dirigenziale Provinciale di concessione delle agevolazioni e proceda alla cancellazione dell'attrezzo impattante, così come da progetto approvato.

Non si ritiene necessaria la rinuncia del vecchio proprietario dell'imbarcazione in quanto il premio risulta connesso alla licenza di pesca e non al proprietario. Ciò viene suffragato come segue:

- pag. 5 del Bando, ultimo pallino: Ovvero procedano alla cancellazione dalla licenza;
- pag. 39 del Bando, penultimo pallino: copia conforme ... della licenza di pesca;
- pag. 40 del Bando, 5° pallino: attesta ... presentazione della nuova licen-

za dove è escluso il sistema di pesca rispetto al quale viene richiesta la riconversione;

- il Decreto Dirigenziale Provinciale n. 25/POR di concessione delle agevolazioni fa esclusivo riferimento alle barche individuate attraverso lo specifico nome e giammai ai relativi proprietari.

Come si vede, quindi, oggetto del premio è la barca, ovvero la licenza di pesca e non il proprietario. A seguito della vendita dell'imbarcazione e della relativa licenza, quindi, è possibile che il vecchio proprietario non abbia più alcun titolo per incassare il premio dalla Cooperativa. Infatti, posto che il destinatario dei fondi è la cooperativa, dovrà essere quest'ultima ad accertarsi del soggetto che ha provveduto alla cancellazione dell'attrezzo impattante.

Il premio competerà, quindi, al vecchio proprietario, se ha provveduto alla cancellazione dell'attrezzo *de quo* prima della vendita della barca; se la cancellazione è stata eseguita dal nuovo proprietario, questi, previa preliminare accettazione in toto delle prescrizioni del decreto di concessione potrà incassare il premio. In quest'ultima ipotesi, inoltre, non si ritiene necessaria la rinuncia del vecchio proprietario al contributo, né si ritiene necessaria l'emissione di un nuovo Decreto da parte della Provincia, ma soltanto una presa d'atto, debitamente documentata, del cambio di proprietario dell'imbarcazione, già inserita nell'originario decreto di concessione.

Adesione cooperativa

Quesito

Si chiede parere relativamente alla possibilità di una piccola cooperativa di aderire ad altra cooperativa e relativa ammissibilità a finanziamento

Preliminarmente è opportuno riassumere i tratti essenziali della vicenda oggetto del presente parere.

Dalla documentazione fornita si evince che con Decreto Dirigenziale Provinciale n. 26/POR del 26 agosto 2003 è stato concesso alla Società Cooperativa Campania P. il contributo pubblico, previsto dalla Misura 4.23 sottomisura 4c, per la realizzazione del progetto per la cancellazione di attrezzi da pesca impattanti, spettante, tra gli altri, al socio proprietario dell'imbarcazione. In precedenza, precisamente in data 4 febbraio 2003, il suindicato socio aveva ceduto in comodato, con scrittura privata, la propria imbarcazione alla piccola società cooperativa O., il cui legale rappresentante è la di lui moglie. Quest'ultima, in data 17 settembre 2003, ha presentato istanza all'Ufficio

Locale Marittimo per il rilascio dell'attestazione provvisoria con i seguenti sistemi di pesca:

- strascico;
- attrezzi da posta;
- palangari;
- ferrettara;
- arpione.

In pari data il proprietario della barca ha sottoscritto la dichiarazione di voler cancellare dall'attestazione provvisoria il sistema di pesca (impattante) circuizione, delegando il legale rappresentante della Società Cooperativa P. a procedere all'iter per i progetti della Misura 4.23 sottomisura 4c.

Successivamente, con verbale del 1° marzo 2004, la Società Cooperativa P. ha ammesso quale socio la società cooperativa O. In data 11 maggio 2004 la Società Cooperativa C. P. ha inviato all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia competente la documentazione riguardante la vicenda sopra riportata, senza alcuna richiesta e/o accenno alle motivazioni sottostanti l'invio.

La Provincia, con nota prot. n. 2019 dell'11 maggio 2004, ha inoltrato una richiesta di parere al Responsabile delle Misure 4.22 e 4.23, circa la possibilità che una cooperativa possa aderire ad altra cooperativa, allegando in proposito il parere favorevole della C.C.I.A.A. prot. n. 17724 del 3 maggio 2004.

Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, con la nota che con il presente parere si riscontra, ha chiesto conferma del parere espresso dalla Camera di Commercio, secondo la quale la normativa di riforma delle società (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 integrato e modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37) non prevede cause ostative alla partecipazione di persone giuridiche in società cooperative.

Al riguardo, si ritiene che l'assunto di cui sopra non sia applicabile alla fattispecie che ci interessa, in quanto l'art. 2527 c.c., a proposito dell'ammissione dei soci nella cooperativa, espressamente dispone che : "Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa".

In tal modo, se come è ragionevole presumere le due cooperative esercitano attività di impresa identica o affine (una verifica in tal senso non è possibile in mancanza dello statuto della cooperativa C. P.), resta preclusa l'ammissione della cooperativa O. alla cooperativa C. P., esercitando entrambe le società la stessa attività cooperativa nella pesca ed essendo stata deliberata l'ammissione il 1° marzo 2004, dopo l'entrata in vigore della normativa di riforma avvenuta a partire dal 1° gennaio 2004.

Si reputa inoltre doveroso evidenziare, ai fini della considerazione di una possibile problematica di carattere generale, che per l'imbarcazione in que-

stione il proprietario ha presentato rinuncia per un solo attrezzo impattante, vale a dire la circuizione, mentre la stessa imbarcazione, gestita da un diverso soggetto, continua l'attività di pesca mediante strascico, altro sistema impattante.

Si è del parere che tali situazioni debbano essere sottoposte ad attento monitoraggio, atteso che la misura 4.23 sottomisura 4c, alla nota 4 del bando, espressamente prevede che : “Non è ammessa la richiesta di più premi per la cancellazione di più sistemi di pesca da una stessa licenza di pesca ”.

Attraverso la presentazione di una diversa istanza di finanziamento, una nuova società potrebbe ipoteticamente richiedere la cancellazione di un altro attrezzo impattante e ricevere un altro contributo, aggirando in tal modo il divieto del bando.

Nel caso di specie si suggerisce, allo stato, di informare della complessiva vicenda la Capitaneria di Porto competente per territorio, per l'eventuale attivazione dei poteri di verifica dell'effettivo esercizio dell'attività da parte della cooperativa O., composta da tre donne tra cui la moglie del socio della cooperativa C. P. proprietario dell'imbarcazione S.

Conto corrente bancario dedicato

Quesito

Si chiede la procedura da adottare nel caso in cui gli enti pubblici non hanno provveduto all' accensione del c/c bancario dedicato

Le Disposizioni Generali delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP prevedono al paragrafo 2.3.2 l'obbligo in capo al beneficiario pubblico o privato di accendere un c/c dedicato, ovvero un sottoconto di tesoreria, al fine di monitorare le operazioni finanziarie connesse agli investimenti finanziati.

Con la sottoscrizione dell'istanza di finanziamento, inoltre, il destinatario finale si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di concessione – che dovrebbe prevedere anche l'obbligo di apertura del c/c dedicato – e nelle Disposizioni Generali sopra menzionate.

La mancata apertura del c/c dedicato, comunque, non appare sanzionata con la revoca del contributo o con l'inammissibilità delle spese.

L'apertura di un sottoconto nel proprio bilancio non fornisce le stesse garanzie di “trasparenza e documentabilità” come nel caso di c/c intrattenuato presso un soggetto terzo (Istituto di Credito).

Fermo restando la necessità da parte del destinatario finale di motivare il mancato rispetto di un obbligo, si ritiene possibile riconoscere le spese soste-

nute purch  sussista la piena ed agevole rintracciabilit  delle operazioni finanziarie, anche mediante:

- una certificazione rilasciata dal Revisore dell'Ente (o, in assenza, di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno) che attesti la regolarit  delle movimentazioni finanziarie inerenti il progetto finanziato, l'assenza di note credito a parziale e/o integrale storno delle fatture presentate in rendicontazione, l'assenza di operazioni tra l'Ente finanziato ed i fornitori finalizzate al riconoscimento di eventuali riduzioni di prezzo, sconti, abbuoni ecc.;
- l'acquisizione di copia conforme all'originale di estratti conto, mandati e bonifici, mastri contabili ed eventuali prospetti di conciliazione tra il bilancio dell'Ente, il sottoconto di bilancio ed il quadro economico riepilogativo dell'investimento.

Diversa modalit  di pagamento

Quesito

Si chiede la possibilit  di effettuare pagamenti su c/c bancario dedicato, mediante modalit  diverse da quelle previste dalle disposizioni generali (assegno bancario).

Il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca, con la nota prot. 0076277 del 25/01/2006, ha fatto pervenire al GAT una richiesta di parere formulata da una Provincia, relativa alle modalit  di pagamento delle spese adottate da un Consorzio destinatario di una serie di decreti di finanziamento nell'ambito della Misura 4.23.

Secondo quanto indicato dalla Provincia, infatti, il Consorzio in questione avrebbe effettuato i pagamenti delle spese a favore dei creditori attraverso assegni bancari tratti sul conto corrente bancario "dedicato" e non, invece, con bonifico bancario e/o con assegno circolare non trasferibile, cos  come previsto all'art. 5 del decreto di concessione del contributo pubblico.

La Provincia, nella sua richiesta di parere, ha benvero precisato che il Consorzio, evidentemente in sede di rendicontazione della spesa, per tutti i pagamenti effettuati con le modalit  avanti indicate ha consegnato:

- le liberatorie rilasciate dai creditori con su riportato la modalit  di pagamento e gli estremi dello stesso;
- un'attestazione della banca, presso la quale   intrattenuto il rapporto di conto corrente specificamente dedicato, dove   riportato quali e quanti assegni sono stati emessi e chi li ha incassati;

- in alcuni casi, copia rilasciata dalla banca, degli assegni trattati.

La Provincia, in definitiva, chiede se è possibile ritenere ammissibili le modalità di pagamento poste in essere e procedere alla definizione dell'istanza con la relativa emissione del saldo finale.

Si deve premettere che in base alle norme comunitarie sull'ammissibilità, ed in particolare secondo quanto previsto dalla norma n. 1 e dalla norma n. 2 del Regolamento 1145/2003 della Commissione (che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali) i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere effettuati in denaro e devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Nell'ambito di quanto postulato sul punto dalle dette norme, è rimessa comunque alla competenza degli Stati membri la possibilità di definire ulteriori modalità anche variamente articolate ai fini del rispetto del principio della corretta gestione delle risorse comunitarie.

E così, la Regione Campania, anche ai fini della tracciabilità finanziaria delle operazioni poste in essere dai beneficiari ha previsto, nelle disposizioni generali dei bandi del POR FEOGA e SFOP al punto "Ricorso al conto corrente dedicato per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto" quale modalità di pagamento il bonifico bancario e/o l'assegno circolare non trasferibile a favore dei creditori.

Ciò posto, ad avviso dello scrivente le modalità di pagamento indicate nei decreti di concessione, così come quelle indicate nelle disposizioni generali ai bandi, vanno interpretate come modalità volte ad assicurare con certezza, rispetto ad altre forme di pagamento, che l'avente diritto al credito incassi effettivamente le somme spettanti.

Nel caso del Consorzio, ancorché non appaiano formalmente rispettate le indicazioni del decreto di concessione, si può ritenere che la forma di pagamento prescelta (assegno bancario tratto sul conto dedicato), *stante la specifica attestazione bancaria in ordine agli assegni tratti sul conto dedicato ed in ordine ai soggetti che hanno provveduto alla loro negoziazione*, soddisfi sia quanto previsto dal Regolamento 1145/2003 della Commissione, sia, attraverso la prova dell'avvenuto incasso delle somme da parte del legittimo creditore, le medesime esigenze di certezza della transazione e di tracciabilità finanziaria che sarebbero state garantite dal bonifico bancario e/o dall'assegno circolare non trasferibile; ciò non senza contare che la principale funzione di quest'ultimo è, invero, quella di garantire il terzo creditore rispetto alla certezza della provvista.

Da ciò discende che, ad avviso dello scrivente, è possibile ritenere ammissibili le modalità di pagamento prescelte dal Consorzio nei termini prospettati dalla Provincia

Adeguamento sicurezza

Quesito

Si chiede parere relativamente alla possibilità di finanziamento di opere per l'adeguamento della sicurezza "senza che ci sia aumento in termini di stazza e potenza motore".

Il bando della misura 4.23, all'art. 3 "Finalità, articolazione della misura e tipologie di intervento", nel descrivere la sottomisura 4 c), prevede espressamente che gli interventi di adeguamento delle attrezzature di bordo siano realizzati "senza che ci sia aumento in termini di stazza e potenza motore".

Tale inciso appare in linea con quanto previsto nelle note della Commissione Europea n. 40143 del 5 maggio 2002 e n. 40216 del 5 giugno 2002 e con quanto successivamente riportato nella nota predisposta dal Settore Foreste Caccia e Pesca, oggetto del presente parere. Considerato che prevedere a priori tutti i possibili interventi da realizzare su un'imbarcazione al fine di rispettare gli standard di sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro appare senz'altro arduo, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su ciascun progetto d'investimento, valutando, sin dalla fase istruttoria, se l'iniziativa rispetta o meno tutti i requisiti del bando e della normativa nazionale e comunitaria.

Fermo restando il divieto di ammettere a finanziamento le opere di ordinaria manutenzione, appare in linea con i principi nazionali e comunitari anche un intervento straordinario sul motore, che tuttavia non comporti aumento di potenza, purchè l'obiettivo primario e fondamentale, oltre all'interesse collettivo, sia quello del rispetto delle condizioni di sicurezza e del miglioramento delle condizioni lavorative.

Barche provenienti da altra regione

Quesito

Si chiede parere relativamente alla finanziabilità di un'istanza qualora la barca sia iscritta presso uffici marittimi della Regione Campania soltanto successivamente all'emanazione del bando

Il Complemento di Programmazione della Misura prevede:

al capo Contenuto Tecnico: "... contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime riducendo lo sforzo di pesca";

- al capo dedicato alla descrizione della sottomisura (4.c): "promozione all'adozione di misure tecniche di conservazione delle risorse mediante l'uso di attrezzi e metodi selettivi di pesca".

Tanto premesso, appare chiaro che obiettivo fondamentale della misura è quello del miglioramento del sistema di pesca della Regione. Se, quindi, si parla di riduzione di sforzo, di promozione di misure di conservazione ecc., si fa necessariamente riferimento ad una situazione di partenza che grazie al contributo pubblico deve essere migliorata.

Nell'ipotesi prospettata nel quesito, la cancellazione dei sistemi impattanti viene proposta su barche che erano iscritte, fino a Giugno 2004, presso uffici marittimi di altre Regioni.

Ebbene, il fatto che le licenze siano state acquisite solo di recente, anche se prima della presentazione delle domande di finanziamento fa sorgere indubbiamente delle perplessità in ordine alla sussistenza di motivazioni tese più a beneficiare dei contributi sic et simpliciter piuttosto che a ridurre gli attrezzi impattanti. Deve tuttavia rilevarsi che il bando non escludeva la possibilità di inoltrare domanda di finanziamento anche in relazione a barche provenienti da altri compartimenti, per cui, a prescindere da ogni considerazione soggettiva, deve darsi prevalenza a quanto previsto dal bando, in ossequio al superiore principio di certezza giuridica.

Al riguardo, di recente, la Giurisprudenza ha conformemente statuito che: "le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione." (Cons. Stato, sez. V, 15/04/2004 n. 2162).

Si reputa indispensabile, infine, salvaguardare l'interesse pubblico ancorchè l'erogazione di risorse pubbliche al settore della pesca sia effettuata evitando speculazioni tese a beneficiare dei contributi mediante passaggi di licenze di pesca non sorretti da idonee giustificazioni produttive.

Ciò detto, appare finanziabile l'iniziativa di che trattasi.

Si coglie inoltre l'occasione per convenire, al fine di evitare ulteriori analoghe situazioni, con la modifica del bando della Misura, in base alla quale la barca oggetto di contributo pubblico deve essere iscritta, sin dalla data di emanazione del bando, in uno dei compartimenti della Regione Campania.

Cancellazione attrezzo e successivo arresto definitivo di imbarcazione

Quesito

Si chiede di conoscere la eventuale presenza di cause ostative alla fruizione del premio per arresto definitivo di imbarcazione già beneficiaria di premio per la cancellazione o sostituzione di sistemi di pesca

In riferimento al quesito di cui sopra ed alla relativa documentazione allegata, in cui, su impulso della competente Capitaneria di Porto, si chiede di conoscere la compatibilità del premio comunitario per arresto definitivo di un natante che aveva già beneficiato di un premio per la cancellazione di un sistema di pesca impattante (mis. 4.23 – sottom. 4C – POR Campania), esponiamo le due categorie di vincoli che, a parere di chi scrive, ostano alla fruizione del successivo premio per arresto definitivo.

Vincoli connessi alla regolamentazione comunitaria:

- il premio erogato per il tramite del P.O.R. Campania trova fondamento nell'art. 15 del Reg. (CE) 2792/99. Il Reg. (CE) 2369/02 ha modificato l'art. 10 del citato Reg. 2792, che, nella stesura vigente al, paragrafo 3, lett. b) espressamente sancisce l'incumulabilità tra “i premi per arresto definitivo ... e gli altri aiuti comunitari concessi in applicazione del presente regolamento ...”

Siccome, come si è detto, il premio per la cancellazione dell'attrezzo impattante trova fondamento proprio nel Reg. 2792, dall'inciso sopra riportato appare evidente l'incumulabilità tra questo e il premio per l'arresto definitivo, successivamente richiesto dal beneficiario.

Vincoli connessi al doppio finanziamento:

- nel sottoscrivere l'istanza di partecipazione al bando, il beneficiario, tra gli altri, ha assunto l'impegno a “non richiedere altro finanziamento pubblico per la realizzazione dello stesso progetto”.

Si evidenzia che il beneficiario avrebbe potuto ottenere i contributi per l'arresto definitivo anche in presenza dell'attrezzo impattante cancellato con l'istanza presentata a valere sui fondi POR, e quindi senza percepire il corrispondente contributo finanziario.

Ciò posto si ritiene che al fine di percepire il contributo per l'arresto definitivo, il beneficiario debba rinunciare al contributo POR (e quindi restituirlo) o, in alternativa, andrebbe valutata la possibilità di non restituire il contributo POR ma percepire il contributo per la cancellazione definitiva ridotto dell'importo già percepito a carico del POR. Tale ultima ipotesi va valutata di concerto con l'autorità preposta all'erogazione del premio per arresto definitivo anche al fine di definire il trattamento delle quote regionale e statale comprese nel contributo già erogato.

Pescaturismo

Quesito

Si chiede parere relativamente all'inammissibilità a finanziamento di talune attrezzature per attività di pescaturismo

Il bando della misura prevede il pagamento del premio a favore dei pescatori ... "in previsione della diversificazione delle attività di pesca mediante il pescaturismo", con ciò facendo intendere che a seguito dell'investimento connesso al premio il pescatore sia messo in condizione di avviare l'attività di pescaturismo. In sostanza, quindi, il premio dovrebbe essere finalizzato all'adeguamento delle imbarcazioni ed all'acquisto delle attrezzature necessarie all'esercizio della nuova attività di pescaturismo.

Il decreto MIPAF n. 293/1999 richiamato nella richiesta di riesame, all'art. 1, co. 2 testualmente prevede: "tra le iniziative di pescaturismo rientrano:

- lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
- lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale."

Tanto considerato si ritiene che l'esclusione dal novero delle spese ammissibili della fotocamera e della videocamera sia giustificabile non in senso assoluto, bensì in relazione alla non dimostrata indispensabilità di attrezzatu-

re tecnologiche tanto sofisticate e costose rispetto alla svolgimento in concreto dell'attività di pescaturismo. Ed infatti, nel progetto esecutivo allegato all'istanza, al paragrafo "Articolazione degli interventi e loro ampiezza", testualmente viene indicato soltanto che: "... Fotografie e riprese video permetteranno di cogliere i momenti più originali delle giornate a bordo, utilizzando i materiali ottenuti in diversi modi: dalla stampa della foto direttamente a bordo alla creazione di cd da regalare ai turisti fino alla stampa di immagini su magliette".

Tale generica previsione non appare costituire un elemento qualificante ed indispensabile dell'attività di pescaturismo, come delineato dalle norme del bando e dal decreto MIPAF n. 293/1999. Inoltre, va necessariamente considerato che il finanziamento in questione riguarda oggetti di elevato valore e di facile commerciabilità, suscettibili di uso promiscuo o di sottrazione in conseguenza di furti e rapine, anche in relazione al contesto ambientale di riferimento.

All'uopo, il progetto non fornisce alcuna indicazione circa la necessaria modalità di custodia dei suindicati oggetti di valore, elemento che deve ritenersi, nella fattispecie concreta, indispensabile ai fini di una corretta valutazione del rischio di depauperamento di beni finanziati con fondi pubblici

Tanto premesso appare legittima la non ammissione a finanziamento delle attrezzature citate ed il conseguente rigetto dell'istanza per il mancato raggiungimento del limite minimo di spesa.

Esclusione dei contributi concessi dal POR dalla formazione del reddito per le Organizzazioni di Categoria

Quesito:

Si chiede di portare in discussione nella sede della Conferenza Stato Regioni, la richiesta delle Organizzazioni di categoria della Pesca, di escludere i contributi di cui alla misura 4.23 dalla formazione del reddito, così come era previsto per i medesimi contributi corrisposti dal Ministero delle risorse agricole a mente della legge n. 107/98 di conversione del decreto legge n. 16/96.

Con nota del 14 novembre u.s., il responsabile della misura 4.23 ha trasmesso la lettera con la quale le Organizzazioni di categoria della Pesca chiedono che, nella sede della Conferenza Stato Regioni, venga rappresentata l'opportunità di escludere i contributi di cui alla misura 4.23 dalla formazione del reddito, così come era previsto per i medesimi contributi corrisposti

dal Ministero delle risorse agricole a mente della legge n. 107/98 di conversione del decreto legge n. 16/96.

Sul punto si osserva che la questione, che investe il trattamento fiscale degli anzidetti contributi in capo ai pescatori percipienti, rientra nella esclusiva competenza dello Stato, nei cui confronti, eventualmente, potranno essere intraprese da chi ne abbia interesse le iniziative necessarie al fine di ottenere la declaratoria di esenzione fiscale dei contributi de qua.

MISURA 4.24

Documentazione carente

Quesito

Si chiede chiarimento circa l'ammissibilità di un'istanza presentata con carenza di documenti

In relazione alla richiesta di cui sopra ed analizzata la documentazione allegata, precisiamo quanto segue:

- istanza carente di documento di identità: l'assenza della copia del documento di identità non consente, in fase istruttoria di accertare la corrispondenza tra le sottoscrizioni apposte dal richiedente e la firma risultante dal documento. Ciò posto, l'assenza della copia del documento inficia il carattere di autocertificazione sia dell'istanza che della documentazione annessa, privandole di un requisito che viceversa è necessario ed imprescindibile. Sulla base del principio della non integrabilità della documentazione, l'istanza non può essere ammessa a valutazione. Sul punto la recente giurisprudenza ha affermato che *“la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione”* (Cons. Stato, sent. 2477/2006 dep. 04/05/2006);
- smarrimento documentazione: non è certo che la documentazione sia stata smarrita dal soggetto responsabile, che sostiene che *“la documentazione mancante è stata probabilmente smarrita presso l'Ufficio PIR”*. Ciò posto, come evidenziato da codesto Settore, le istanze andavano trasmesse in un plico chiuso. L'eventuale apertura dello stesso, con il conseguente probabile smarrimento di parte della documentazione in esso contenuta, inficia l'intera procedura, facendole perdere il carattere di certezza e garanzia che viceversa si era cercato di assicurare. Tanto considerato, la carenza documentale, per fatti non ascrivibili al soggetto istruttore, non consente l'ammissione a valutazione dell'istanza.

Ripresentazione progetto

Quesito

Si chiede chiarimento sulla ripresentazione di progetti di investimento da parte di enti pubblici

Il Decreto Dirigenziale n. 2 del 19/01/06 prevede espressamente l'ipotesi di ripresentazione, in forma esecutiva, di progetti pubblici non ammessi. La necessità che i progetti siano esecutivi è ribadita anche dal D.D. 13/2006 sopra citato.

Ciò posto se ne deduce che:

- i progetti non ammessi e ripresentati devono essere esecutivi;
- i progetti già presentati in forma definitiva ed ammessi non devono essere ripresentati.

Modalità organizzative e gestionali di un Partenariato locale in ambito PIR

Quesito:

Si chiede chiarimento sull'affidamento di un incarico di progettazione ad un professionista e sulla implementazione di un modello organizzativo per l'attuazione del PIR interessato

Dall'analisi del quesito inoltrato dalla Provincia e della documentazione allegata, appare opportuno preliminarmente definire la scansione temporale delle principali attività:

- 11/01/2005 – lettera di disponibilità dell'Avv. P. allo svolgimento dell'attività progettuale;
- 27/01/2005 – Delibera n. 1 di Giunta della Comunità Montana dell'affidamento dell'incarico di progettazione;
- 27/01/2006 – costituzione dell'A., quale “modello organizzativo per l'attuazione del Progetto”.

Nella riunione di partenariato del 23/12/2004 (il cui verbale non è disponibile in copia) la Comunità Montana M. è stata individuata quale soggetto responsabile del PIR e contestualmente ha ricevuto mandato di curare gli adempimenti relativi alla predisposizione ed alla presentazione del PIR.

Successivamente, ed in forza di ciò, la C.M. ha affidato l'incarico di progettazione a trattativa privata all'avv. P., ed il procedimento appare legittimo, considerato l'importo “sotto soglia”, ai sensi dell'art. 110 comma 6 del

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, individuandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'incarico ad alto contenuto di professionalità non fronteggiabile con il personale in servizio, come risulta dalla delibera di Giunta della Comunità Montana n. 1 del 27/01/2005.

Resta da analizzare la posizione degli altri componenti il team di progettazione.

La delibera n. 1 sopra citata prevede che l'avv. P. si avvalga *“di propri collaboratori personalmente scelti e nominati che costituiranno, con il su nominato professionista, un team di progettazione di cui questo Ente prenderà solo atto”*.

La stessa delibera riconosce un compenso omnicomprendente al project manager di € 40.000, che è la somma massima ritenuta ammissibile dal PIR.

Considerato che il project manager si è avvalso di propri collaboratori personalmente scelti, e che, quindi, la selezione non è stata indetta dalla Comunità Montana quale soggetto responsabile del PIR, l'onere finanziario connesso al pagamento delle relative parcelle non può che ricadere sul project manager. Ciò anche in considerazione che a quest'ultimo è stato riconosciuto un compenso omnicomprendente già pari al massimo finanziabile. Circa l'ammissibilità delle spese di funzionamento dell'A., preliminarmente si evidenzia che gli Indirizzi Operativi per l'esecuzione delle attività di competenza della Provincia e dei Parteneriati Locali, approvati con DDR n. 23 del 13/04/2006, al parag. 1.5 – punto 1 - danno facoltà al Parteneriato di *“promuovere la costituzione di un organismo avente personalità giuridica in una delle forme previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia”*. Ciò posto, gli stessi Indirizzi, al parag. 3 *“Linee guida per l'esecuzione degli interventi”*, contemplano le tipologie di spese ammissibili, tra cui rientrano anche le spese per il personale, attrezzature, spese generali e spese connesse agli immobili, e le relative procedure di rendicontazione.

Per quanto riguarda l'importo massimo ammissibile per spese di funzionamento, inoltre, si rinvia alla delibera di G.R. n. 903 del 14/07/2005 che ha stanziato anche le somme per il funzionamento dei PIR approvati.

SETTORE IPA

Sospensione termini presentazione istanze

Quesito

Si chiede chiarimento sulla locuzione “a far data da” relativamente alla sospensione dei termini per la presentazione istanze

Stando al disposto di cui alla citata delibera di G.R. n. 1704, la sospensione dei termini sembra interessare tutte le istanze pervenute a partire dal 20 settembre 2004. Tuttavia l'uso della locuzione “a far data dal 20 settembre 2004” può indurre a pensare che possano considerarsi utilmente presentate le istanze pervenute entro la mezzanotte del 20 settembre.

Considerato che il TAR Campania Napoli – III Sezione – con sent. 9433/2004 ha ritenuto non legittima la sospensione dei termini di presentazione delle istanze non coincidente con la scadenza naturale del bimestre, anche al fine di evitare un contenzioso che potrebbe vedere l'Amministrazione soccombente, si propone di sottoporre alla Giunta di adottare una delibera che ritenga validamente presentate tutte le istanze pervenute entro la scadenza del 20 settembre 2004.

Servizio postale privato

Quesito

Si chiede l'ammissibilità di istanze presentate a mezzo racc.ta A\R inoltrata tramite un servizio postale privato e non tramite Poste Italiane S.p.A.

In riferimento alla richiesta di cui sopra, ed a conferma del parere espresso con nota prot. 10/2006 del 02/02/06, inerente istanze presentate a valere su diverse Misure del POR Campania 2000 – 2006, bimestre Settembre – Ottobre 2005, a mezzo racc.ta A\R inoltrata tramite un servizio postale privato e non tramite Poste Italiane S.p.A. e tenendo conto della nota prot. 421 del 20/02/2006 trasmessa dalla Provincia di Napoli, evidenziamo quanto segue:

- la riserva di legge a favore del fornitore del servizio universale (art. 4, comma 5 del D. Lgs. 261/99) ed il quadro normativo evidenziato nel pre-

cedente parere lascia pochi dubbi interpretativi: la raccomandata contenente l'istanza di partecipazione ad un bando POR, inoltrata tramite servizio postale privato, è stata recapitata in violazione ad una specifica norma di legge. Tale presupposto, evidentemente, inficia l'intero procedimento di concessione delle agevolazioni in questione, sin dal suo stesso avvio.

La presenza della citata norma di legge, inoltre, avrebbe reso pleonastico il riferimento nel bando alla necessità dell'inoltro tramite Poste Italiane S.p.A..

Nemmeno può considerarsi rilevante la considerazione secondo cui l'istante, in buona fede, possa essere stato tratto in errore da quanto riportato dal fornitore privato sul proprio sito internet: se l'istante ha subito un danno potrà avviare le idonee procedure legali per il ristorno, ma non compete certo all'Amministrazione Regionale farsi carico delle possibili conseguenze derivanti da messaggi ingannevoli o presunti tali.

Merita invece attenta considerazione l'assunto secondo cui non ci sarebbero soggetti terzi interessati all'annullamento parziale (o alla rettifica) della determinazione di approvazione delle graduatorie, visto che i fondi resi disponibili sono sufficienti a finanziare tutte le istanze ammesse.

Al riguardo è corretta l'analisi secondo cui, visto che le istanze sono già state inserite in graduatoria, si configurerebbe un provvedimento di annullamento in autotutela. Ed effettivamente, nell'esercizio del potere di autotutela, l'autorità amministrativa deve espressamente tener conto dell'esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, ad integrare il quale non è sufficiente la mera esigenza del ripristino della legalità violata, dovendosi bilanciare detta esigenza con l'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni acquisite.

Spetta pertanto alla Provincia effettuare in concreto tale bilanciamento di interessi, al termine dell'autonomo procedimento amministrativo avviato con la prima richiesta di parere sulla trasmissione di alcune istanze a mezzo corriere privato. Tale procedimento si concluderà con l'emissione di un motivato atto di conferma dell'accoglimento dell'istanza in discussione, ovvero con il provvedimento di annullamento in autotutela dei precedenti atti di ammissione, con la conseguente rettifica delle graduatorie.

Conto corrente bancario dedicato

Quesito:

Si chiede se la mancata apertura del c/c dedicato comporti la revoca del contributo o l'inammissibilità delle spese sostenute

In relazione alla richiesta di cui sopra, facente seguito ad analoga istanza

pervenuta dalla Provincia di Caserta, e tenendo conto di precedenti pareri (05/03/2004, Settore Foreste, Caccia e Pesca; 07/10/2004 misura 4.18), si espone quanto segue:

- le Disposizioni Generali delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP prevedono al parag. 2.3.2 l'obbligo in capo al beneficiario pubblico o privato di accendere un c/c dedicato, ovvero un sottoconto di tesoreria, al fine di monitorare le operazioni finanziarie connesse agli investimenti finanziati.

Con la sottoscrizione dell'istanza di finanziamento, inoltre, il destinatario finale si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di concessione – che dovrebbe prevedere anche l'obbligo di apertura del c/c dedicato – e nelle Disposizioni Generali sopra menzionate.

La mancata apertura del c/c dedicato, comunque, non appare espressamente sanzionata con la revoca del contributo o con l'inammissibilità delle spese.

La delibera di G.R. n. 952 del 02/07/04, richiamata dalla Provincia di Caserta ritiene “sufficiente” la comunicazione al RdM degli estremi del conto di tesoreria, quindi, non esclude la possibilità di apertura di un sottoconto, all'interno del conto di tesoreria.

Nello spirito di collaborazione, pertanto, decine di Enti hanno aperto i sottoconti, la cui funzione è semplicemente quella di tenere separati agli accrediti e gli addebiti imputabili ad un progetto finanziato dalle altre operazioni (obiettivo che collima con quello di cui alle Disposizioni Generali del POR). L'apertura del sottoconto, tra l'altro, non implica l'apertura di un nuovo conto corrente, in determinati casi vietata per gli Enti locali.

In ogni caso, anche considerando l'assenza di espressa sanzione in caso di mancata apertura del c/c dedicato, si ritiene possibile riconoscere le spese sostenute purché sussista la piena ed agevole rintracciabilità delle operazioni finanziarie, anche mediante:

- una certificazione rilasciata dal Revisore dell'Ente (o, in assenza, di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Interno) che attesti la regolarità delle movimentazioni finanziarie inerenti il progetto finanziato, l'assenza di note credito a parziale e/o integrale storno delle fatture presentate in rendicontazione, l'assenza di operazioni tra l'Ente finanziato ed i fornitori finalizzate al riconoscimento di eventuali riduzioni di prezzo, sconti, abbuoni ecc.;
- l'acquisizione di copia conforme all'originale di estratti conto, mandati e bonifici, mastri contabili ed eventuali prospetti di conciliazione tra il bilancio dell'Ente, il sottoconto di bilancio ed il quadro economico riepilogativo dell'investimento.

SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA

Fidejussione enti pubblici

Quesito

Si chiede se sia necessaria l'acquisizione della fideiussione per le iniziative proposte dagli Enti Pubblici

Detta garanzia non va acquisita nel caso in cui il soggetto beneficiario dei fondi pubblici sia un Ente Pubblico, in quanto:

- la fideiussione è una garanzia, bancaria o assicurativa, che viene acquisita al fine di preservarsi da eventuali abusi o non idonei utilizzi dei fondi pubblici, e consente l'agevole recupero di eventuali somme indebitamente percepite attraverso l'escussione della polizza, quindi anche se il destinatario finale non ha sufficienti disponibilità proprie. Se il destinatario finale è un Ente Pubblico, si ritiene improbabile trovarsi di fronte ad abusi e comunque risulta certamente agevole l'eventuale recupero di somme accreditate in eccedenza;
- le Disposizioni Generali – (B.U.R.C. del 26/02/2003) al paragrafo 2.3.3 disciplinano i criteri di erogazione delle anticipazioni, distinguendo tra destinatario soggetto privato o pubblico. Nei paragrafi successivi viene, tra l'altro, disciplinata la modalità di erogazione delle anticipazioni.

Al paragrafo 3.1.1 – interventi di competenza di imprenditori privati – è prevista l'acquisizione della fideiussione (Capo e); al paragrafo 3.1.2, nel testo vigente, – Interventi di competenza dei Comuni – capo d), è stabilito che la Provincia (siamo nell'ambito delle istanze a Regia Regionale) accrediti a favore del destinatario l'anticipazione sul contributo, ma non è prevista l'acquisizione della fideiussione. Tale mancata previsione, quindi, avvalorata il concetto che la fideiussione va richiesta esclusivamente qualora il destinatario finale sia un soggetto privato, indipendentemente dalla misura e dal bando.

Spese per fidejussioni

Quesito

Si chiede chiarimento circa l'ammissibilità delle spese per fideiussioni

Il Reg. CE 448/2004, all'allegato 1 – norma 3, punto 4 prevede la facoltà (e non l'obbligo) di ritenere ammissibili le spese per garanzie prestate da banche o altri istituti finanziari.

Il Vademecum richiamato nel quesito prevede espressamente l'inammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari finali per il rilascio di garanzie fidejussoria. Nel silenzio dei bandi, pertanto, non si può che ritenere applicabile il citato vademecum e quindi considerare inammissibili le spese per fidejussioni.

Considerato che tale problematica investe la totalità delle misure con beneficiari finali privati, si ritiene opportuno suggerire l'espressa previsione nei bandi, ovvero nelle disposizioni generali, dell'ammissibilità o meno delle spese *de quibus*.

Spese generali

Quesito

Si chiede la definizione di “importo lordo dei lavori”

Per “*importo lordo dei lavori*” si intende l'importo dei lavori a base d'asta.

Ne consegue che su tale importo vanno calcolate le spese generali nella misura massima del 12% con modalità uniformi rispetto a quelle indicate nei bandi di attuazione delle misure FEOGA.

PROVINCE

Provincia di Salerno: spese generali

Quesito

Si chiede chiarimento relativamente alla destinazione delle somme trasferite alla Province a titolo di spese generali

Presa visione

- del Regolamento provinciale per l'utilizzo del 3% a titolo di spese generali per l'esercizio della delega;
- del progetto finalizzato "gestione POR Campania 2000 – 2006", attività anno 2005,
- considerato che il Regolamento approvato con delibera di C.P. n. 63 del 10/05/2004, all'art. 2 "*utilizzo delle risorse*", prevede espressamente che le somme di che trattasi possano essere utilizzate sia per la copertura delle spese di gestione afferenti la delega che per l'incentivazione del personale, preso atto che le spese di cui al progetto presentato rientrano in tali ipotesi, si ritiene possibile procedere alla copertura degli oneri derivanti dai progetti attraverso l'utilizzo dei fondi del 3% trasferiti dalla Regione Campania a titolo di spese generali per l'esercizio della delega.

Provincia di Napoli: Servizio Postale

Quesito:

Si chiede la procedura da attuare qualora le istanze sono state inviate tramite servizio postale privato

Le direttive 97/67/CE e 2002/39/CE consentono agli stati membri, salvo specifiche riserve, di estendere le prestazioni del servizio postale anche ad appositi soggetti privati a tanto autorizzati dall'Autorità di regolamentazione del settore postale.

Il decreto legislativo n. 261 del 22/07/1999, nel recepire la direttiva

97/67/CE e nell'individuare nel Ministero delle Comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale, all'art. 4 individua i servizi riservati al fornitore del servizio universale (Poste Italiane).

Tra tali servizi sono espressamente compresi (comma 5) “... *gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.*”

Il Decreto n. 73 del 04/02/2000 del Ministero delle Comunicazioni, che regola il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, all'art. 1, comma 4, lettera c), prevede il rilascio di una licenza individuale “*per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.*”

Il Decreto n. 75 del 04/02/2000 del Ministero delle Comunicazioni, che regola il rilascio delle autorizzazioni generali nel settore postale, all'art. 6 – Controlli e verifiche – sancisce l'obbligo per il titolare di un'autorizzazione generale del rispetto della riserva prevista dall'art. 4 del d. Lgs. 261/99.

Dal quadro normativo sopra esposto discende che gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati alle Poste Italiane S.p.A. e né i titolari di licenza individuale né i titolari di autorizzazione generale possono derogare a tale riserva.

Ritenuto, inoltre, che il procedimento di erogazione di contributi pubblici possa senz'altro rientrare nel concetto di procedura amministrativa richiamata dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 261/99; prevedendo i bandi l'inoltro dell'istanza a mezzo Racc.ta A\R, Assicurata convenzionale o posta celere; essendo tale specifico servizio riservato a Poste Italiane S.p.A., è possibile concludere che l'inoltro a mezzo servizio postale privato non è parificabile al servizio pubblico, anzi, è stato effettuato in violazione di una specifica riserva di legge. Tanto premesso, ed anche in considerazione del fatto che i bandi delle misure prevedevano espressamente il non accoglimento delle domande inviate con modalità differenti da quelle previste, non si può che ritenere non accoglibili le istanze *de quibus*.

Prestampa, stampa e allestimento



Società Editrice **IMAGO MEDIA**
Dragoni (CE) - Tel 0823 866710
www.imagomedia.it - email: info@imagomedia.it